



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1854

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Indice

1. DDL S. 1854 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 1854	6
1.3. Trattazione in Commissione	57
1.3.1. Sedute	58
1.3.2. Resoconti sommari	59
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) , 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) 4 ^a (Difesa)	60
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) , 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)4 ^a (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015	61
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) , 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)4 ^a (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015	77
1.4. Trattazione in consultiva	130
1.4.1. Sedute	131
1.4.2. Resoconti sommari	133
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	134
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 02/04/2015	135
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015	138
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	144
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015	145
1.4.2.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	149
1.4.2.3.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015	150
1.4.2.3.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015	155
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	159
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015	160
1.4.2.5. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	168
1.4.2.5.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 09/04/2015	169
1.5. Trattazione in Assemblea	171
1.5.1. Sedute	172
1.5.2. Resoconti stenografici	173
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015	174

1. DDL S. 1854 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Titolo breve: *D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni*

Iter

8 aprile 2015: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.2893](#) approvato

S.1854 concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Matteo Renzi](#), Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#), Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#), Ministro della difesa [Roberta Pinotti](#), Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. 7 del **18 febbraio 2015**, G.U. n. 41 del 19 febbraio 2015, scadenza il 20 aprile 2015.

Presentazione

Trasmesso in data **1 aprile 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 421 del 1 aprile 2015.

Classificazione TESEO

MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, PROROGA DI TERMINI, REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE, REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

Articoli

CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.6, 9, 10), PENE DETENTIVE (Artt.1-4), TERRORISTI (Artt.1, 2, 8), BANDE ARMATE E ORGANIZZAZIONI PARAMILITARI (Artt.1, 2, 8), INTERNET (Artt.1, 2, 8), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Artt.1, 2, 4), RECLUTAMENTO MILITARE (Artt.1, 8), INFORMAZIONE (Art.1), ESPLOSIVI (Artt.1, 3), ARMI (Art.1), UFFICIALI (Art.2), POLIZIA GIUDIZIARIA (Artt.2, 6), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.2, 6), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Art.2), SITI E PORTALI WEB (Art.2), DIVIETI (Artt.2, 4), COMMISSIONI

CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), ISTIGAZIONE A DELINQUERE (Artt.2, 8), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.3), DENUNCE OBBLIGATORIE (Artt.3, 6), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.3), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.4), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.4), STATI ESTERI (Art.4), ZONE DI GUERRA E DI OPERAZIONI MILITARI (Art.4), PASSAPORTO (Art.4), REVOCA (Art.4), ESPATRIO (Art.4), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO PENALE (Art.4), QUESTORI E QUESTURA (Art.4), ESPULSIONE DI STRANIERI (Art.4), INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (Artt.4, 6), PERSONALE DI POLIZIA (Artt.5, 8, 11-13, 15), PERSONALE MILITARE (Artt.5, 8, 11-13, 15), REGIONE CAMPANIA (Art.5), VIGILANZA (Artt.5, 11-13, 18), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.5-7, 13), EXPO MILANO 2015 (Art.5), CRIMINI INTERNAZIONALI (Art.6), SERVIZI DI SICUREZZA (Artt.6, 8, 14), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.6), STRANIERI (Art.6), EXTRA COMUNITARI (Art.6), IMMIGRATI CLANDESTINI (Art.6), VISITE AI DETENUTI (Art.6), INTERNATI (Art.6), DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS) (Art.6), COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (Art.6), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.6), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.6), AUTORIZZAZIONI (Artt.6, 8), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Artt.6, 9, 10, 20), INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI (Art.7), BASI DI DATI (Art.7), DECRETI MINISTERIALI (Art.7), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.7), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.8), RESPONSABILITA' PENALE (Art.8), PUBBLICA SICUREZZA (Art.8), AGENTI DI POLIZIA (Art.8), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.9), COMPETENZA (Art.9), UFFICI GIUDIZIARI (Art.10), MAFIA E CAMORRA (Art.10), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.10), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.10), ACCADEMIE E SCUOLE DI POLIZIA (Artt.11-13), ACCADEMIE E SCUOLE MILITARI (Artt.11-13), UNIONE EUROPEA (Artt.11-13), KOSOVO (Artt.11, 14), BOSNIA - ERZEGOVINA (Art.11), ALBANIA (Art.11), CIPRO (Art.11), MARE MEDITERRANEO (Art.11), ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL' ATLANTICO DEL NORD (NATO) (Artt.11, 12, 15, 18), AFGHANISTAN (Artt.12, 14, 17, 18), EMIRATI ARABI UNITI (Art.12), BAHRAIN (Art.12), QATAR (Art.12), TAMPA (Art.12), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Art.12), LIBANO (Artt.12, 14, 18), HEBRON (Artt.12, 17), PALESTINA (Artt.12, 17), GEORGIA (Art.12), IRAQ (Artt.12, 17), LIBIA (Artt.13, 14, 17), SOMALIA (Artt.13, 14, 17, 18), GIBUTI (Art.13), MALI (Artt.13, 17), NIGER (Art.13), REPUBBLICA CENTRAFRICANA (Art.13), MOZAMBICO (Art.13), GUARDIA DI FINANZA (Art.13), NAVI MILITARI (Art.13), RIDUZIONE IN SCHIAVITU' (Art.13), REATI COMMESSI IN NAVIGAZIONE (Art.13), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.14), AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA (AISE) (Art.14), ACQUISTI (Art.14), EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI (Art.14), CESSIONE DI BENI (Art.14), TUNISIA (Art.14), INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO (Art.15), INDENNITA' DI MISSIONE (Art.15), LAVORO STRAORDINARIO (Art.15), INDIA (Art.15), PAKISTAN (Artt.15, 17), EGITTO (Art.15), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Art.16), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.16), ASSISTENZA ALLO SVILUPPO (Artt.17, 18), LIBERIA (Art.17), BIRMANIA - MYANMAR (Art.17), SIRIA (Art.17), SUD SUDAN (Art.17), SUDAN (Art.17), PROFUGHI E RIFUGIATI (Art.17), AFRICA (Art.18), AMERICA LATINA (Art.18), POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (Art.18), ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE) (Art.18), BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) (Art.18), TRIBUNALI INTERNAZIONALI (Art.18), BENI ITALIANI ALL' ESTERO (Art.18), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.18), PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE (Artt.17-19), AMBASCIATE E CONSOLATI (Artt.17-19), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.18), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.20), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) (Artt.11-13, 15, 18)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Nadia Ginetti \(PD\)](#) (dato conto della nomina l'8 aprile 2015) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Alessandro Maran \(PD\)](#) (dato conto della nomina l'8 aprile 2015) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 4^a Sen. [Vito Vattuone \(PD\)](#) (dato conto della nomina l'8 aprile 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Alessandro Maran \(PD\)](#) nominato nella seduta nott. n. 2 dell'8 aprile 2015 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Nadia Ginetti \(PD\)](#) nominato nella seduta nott. n. 2 dell'8 aprile 2015 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Vito Vattuone \(PD\)](#) nominato l'8 aprile 2015 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#), [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) e [4^a \(Difesa\)](#) in sede **referente** il 1 aprile 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 422 del 1 aprile 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1854

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1854

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)

dal **Ministro dell'interno** (ALFANO)

dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

dal **Ministro della difesa** (PINOTTI)

e dal **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. *Stampato Camera n. 2893*)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1° aprile 2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», dopo la parola: «viaggi» sono inserite le seguenti: «in territorio estero» e le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

al comma 3:

alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» è inserita la seguente: «univocamente»;

alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 234-bis. -- (Acquisizione di documenti e dati informatici). -- 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".

1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale";

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1";

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;

al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente,» *sono inserite le seguenti:* «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» *sono inserite le seguenti:* «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese possono utilizzare";

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.".

3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".

3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".

3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. -- (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale). -- 1.

All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera *b*), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

"*m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona," sono inserite le seguenti: "dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,"»;

alla lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

alla rubrica, dopo le parole: «misure di prevenzione personali» *sono inserite le seguenti:* «e patrimoniali».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). --

1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre

2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «non superiore a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unità»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.»;

al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del comma 1» fino a: «n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835,» e le parole: «spese rimodulabili di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (*Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro*). -- 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "Procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. -- (*Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia*). -- 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater", dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle seguenti: "il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché" e dopo le parole: "il procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

b) all'articolo 16-*octies*, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle seguenti: "Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";

c) all'articolo 16-*nonies*:

1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" è sostituita dalla seguente: "allega".

Art. 6-*ter*. -- (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). -- 1.

All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al terrorismo"».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso «Art. 53», comma 3, le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

All'articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"»;

al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi."»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater".

4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater" e dopo la parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo"».

All'articolo 12:

al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» sono sostituite dalle seguenti: «del Daesh».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «14 febbraio 2015» e le parole: «euro 1.348.239» sono sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.»;

al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015» e le parole: «euro 448.766» sono sostituite dalle seguenti: «euro 147.945».

All'articolo 14:

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

All'articolo 15:

al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa alle» sono sostituite dalle seguenti: «impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 4:

1) le parole: "e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto" e le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e" sono soppresse;

2) le parole: "individuate con il decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)";

c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";

d) al comma 5-bis, le parole: "di cui al comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".

6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130" sono soppresse.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.

6-quinquies. Ogniquale volta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor)».

All'articolo 17:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco*».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «euro 1.372.327» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 1.438.207».

All'articolo 19:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».

Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*bis*. -- (*Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori*). -- 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».

All'articolo 20:

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono sostituite dalle seguenti: «euro 871.072.635»;

alla lettera a), le parole: «euro 843.900.891» sono sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;

alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».

Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19

febbraio 2015.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate

dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione**

**Misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;

Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;

Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME PER IL CONTRASTO DEL
TERRORISMO

ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 1.

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)

1. All'articolo 270-*quater* del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».

2. Dopo l'articolo 270-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-*quater*.1

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

3. All'articolo 270-*quinquies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

Articolo 2.

Capo I

NORME PER IL CONTRASTO DEL
TERRORISMO

ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 1.

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)

1. *Identico:*

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da **cinque a otto anni**.».

2. *Identico:*

«Art. 270-*quater*.1

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi **in territorio estero** finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da **cinque a otto anni**.».

3. *Identico:*

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti **univocamente** finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto **di chi addestra o istruisce** è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

3- bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270- *bis* , 270- *ter* , 270- *quater* , 270- *quater* .1 e 270- *quinquies* del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 2.

(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto

delle attività terroristiche)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica ;*

b-bis) all'articolo 497- bis , primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni». 1- bis . Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 234 -bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici) . - 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

1- ter . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

« m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497- bis del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

1- quater . All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , n. 4 e 51, comma 3- bis , del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3- quater , del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis . In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1».

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. **Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121.**

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.

5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

Articolo 3.

(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti)

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, **preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155**, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, **preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155**, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. **In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.** I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, **garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.**

5. *Identico.*

Articolo 3.

(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti)

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 678-bis.
(*Detenzione abusiva di precursori di esplosivi*)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».

2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 679-bis.
(*Omissioni in materia di precursori di esplosivi*)
Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

1. *Identico:*

«Art. 678-bis.
(*Detenzione abusiva di precursori di esplosivi*)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro **1.000.**».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3- bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3- *ter* del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3- *ter*. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».

3- *quater*. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3- *ter*, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3- *quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3- *bis* e 3- *ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3- *sexies* . All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».

3- *septies* . All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».

3- *octies* . All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».

3- *novies* . Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3- *septies* del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3- *decies* . Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 2-*bis* . In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».

3- undecies . Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2- bis , della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3- decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Articolo 3- bis.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)

1. All'articolo 4- bis , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis* , introdotta dall'articolo 2, comma 1- ter , lettera *b*) , del presente decreto, è aggiunta la seguente: « *m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Articolo 4.

(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)

1. Identico:

a) identica;

b) identica;

Articolo 4.

(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;

b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale,»;

c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;

2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;

d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente: «Art. 75-bis. (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)

c) identica;

d) identico: «Art. 75-bis.

(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)

1. Il contravventore alle misure **imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9** è punito con la reclusione da uno a tre anni. **Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei casi di flagranza».**

2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

1. Il contravventore **al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9** è punito con la reclusione da uno a **cinque** anni».

2. *Identico.*

3. *Identico».*

Articolo 4- bis.

(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3- quater , e 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 5.

(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 5.

(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. **A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.** Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 **di** euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 **di** euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro **30.469.870** per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro **29.669.870** per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e **successive modificazioni**, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 **del medesimo articolo del predetto decreto-legge**. Al relativo onere si provvede, quanto a euro **3.441.406**, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, **mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835**, mediante corrispondente riduzione delle **dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di** spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

3- bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

3- ter . Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

3- quater . Le assunzioni di cui al comma 3- ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3- quinquies . Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3- ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 5- bis .

(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici

sottoposti a sequestro)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

Articolo 6.

Articolo 6.

(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Identico:

«2-bis. Identico.

2-ter. Identico.

2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al **Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-quinquies. Identico».

1- bis . All'articolo 18- bis , comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «Procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma 3- bis » sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3- bis e 3- quater ».

**Articolo 6- bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)**

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: «comma 3- bis » sono sostituite dalle seguenti: «commi 3- bis e 3- quater », dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è

soppresso;
2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

b) all'articolo 16- octies , comma 1, le parole:

«procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;

c) all'articolo 16- nonies :

1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite dalle seguenti: «il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» è sostituita dalla seguente: «allega».

**Articolo 6- ter.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)**

1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo».

Articolo 7.

(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 53.

(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). - 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.»

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

Articolo 7.

(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)

1. Identico:

«Art. 53. -- *(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).* -- 1. Identico.

2. Identico.

3. Con decreto **adottato dal** Ministro dell'interno, **previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari**, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.»

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

1. Identico.

2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:** «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-*bis*, secondo comma, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e **416-*bis*, primo comma**, del codice penale.»;

b) all'articolo 23, comma 2, è **aggiunto, in fine, il seguente periodo:** «Con le **stesse** modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»;

c) all'articolo 24, **dopo il comma 1, è inserito il seguente:** «**1-*bis***. Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.»;

d) **all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente:** «**3-*bis***. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.».

2. **Fino al 31 gennaio 2018:**

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 **della legge 3 agosto 2007, n. 124**, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, **della medesima legge n. 124 del 2007**, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità **di cui** all'articolo 23, comma 2, **della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni**, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, **il quale** sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 **della medesima legge n. 124 del 2007**, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)** o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, **della legge 3 agosto 2007, n. 124**, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 **della medesima legge n. 124 del 2007**, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'**Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)** o dell'**Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)**, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 **della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni**, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.

Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE
INDAGINI
NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI
TERRORISMO,
ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 9.

(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale")

1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».

3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali».

2 -bis . È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.

Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE
INDAGINI
NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI
TERRORISMO,
ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 9.

(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»)

1. *Identico*

a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51 comma 3- bis » sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3- bis e 3- quater ».

2. *Identico.*

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371- bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

4. All'articolo 371-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;

b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*»;

c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»;

e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

4. *Identico*:

b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*» **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.»;**

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

4-*bis*. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*».

4-*ter*. All'articolo 727, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 103.

(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). -- 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica.

L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Identico

a) dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI
DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 11.

(Europa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:

a) *Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;*

b) *Joint Enterprise.*

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit (IPU)*, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI
DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 11.

(Europa)

Identico

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

Articolo 12.
(Asia)

Articolo 12.
(Asia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL *Afghanistan*, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 1. *Identico.*
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 2. *Identico.*
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 3. *Identico.*
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella *UNIFIL Maritime Task Force*, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 4. *Identico.*

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. *5. Identico.*
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. *6. Identico.*
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. *7. Identico.*
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata *EUMM Georgia*, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. *8. Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 13.

(Africa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica **del Daesh**. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 13.

(Africa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **14 febbraio** 2015, la spesa di euro **92.998** per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. *Soppresso*

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUTM Somalia* e *EUCAP Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* ed *EUCAP Sahel Mali*, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. **Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Articolo 14.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)

1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **31 marzo** 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **31 marzo** 2015, la spesa di euro **147.945** per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Articolo 14.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti 4. *Identico.*

spese:

a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici *kit* per la manutenzione alle Forze armate della

Repubblica di Gibuti;

b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;

c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a 5. *Identico.*

titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.

6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, 6. *Identico.*

del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6- bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, 2. *Identico.*

comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di personale)

1. *Identico.*

3. Per il personale che partecipa alle missioni di 3. *Identico.* seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

- a) missioni *Resolute Support* ed EUPOL *Afghanistan*, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
- b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
- c) missione EUMM *Georgia*: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
- d) missioni EUTM *Somalia*, EUCAP *Nestor*, EUCAP *Sahel Niger*, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP *Sahel Mali*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
- e) EUBAM *Libya*, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
- f) nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

4. Al personale **impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3- bis , e nelle** missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6- bis . All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6- bis sono abrogati;
b) al comma 4:

1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)»;
c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
d) al comma 5- bis , le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
6- ter . All'articolo 111, comma 1, lettera a) , del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
6- quater . Le disposizioni di cui ai commi 6- bis e 6- ter entrano in vigore il 1 ° giugno 2015.
6- quinquies . Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).

Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile)
Identico

Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile)
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Capo IV

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 17.

(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

Capo IV

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 17.

(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)

1. *Identico.*

1- bis . Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco .

- | | |
|--|--|
| 2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. | 2. <i>Identico</i> |
| 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58. | 3. <i>Identico</i> |
| <p>Articolo 18.
 <i>(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i></p> | <p>Articolo 18.
 <i>(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i></p> |
| 1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia. | 1. <i>Identico</i> |
| 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o <i>post</i> -conflitto. | 2. <i>Identico</i> |
| 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. | 3. <i>Identico</i> |

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo *European Institute of Peace*.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, **con una dotazione di euro 500.000**, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, **anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 19.

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti

per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri

e della cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro **1.438.207** per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 19.

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti

per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri

e della cooperazione internazionale)

1. *Identico.*

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 2. *Identico.*

18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

2- bis . Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 ° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23- *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.

Articolo 19- bis .

(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.

(Norme transitorie e di copertura finanziaria)

1. Identico

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.

(Norme transitorie e di copertura finanziaria)

1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.»

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-*bis*,».

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

5- bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro **871.072.635** per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro **840.046.528**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, **primo periodo**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, **primo periodo**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208; *d) identica;*
- e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *e) identica;*
- f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera. *f) identica;*
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *7. Identico.*

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2015.

MATTARELLA

Renzi - Alfano - Gentiloni Silveri - Pinotti - Orlando - Padoan

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando.

8. *Identico.*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Titolo breve: *D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a (Giustizia) , 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) in sede referente

[N_1 \(ant.\)](#)

8 aprile 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 8
aprile 2015 alle
ore 18:00

[N_2 \(nott.\)](#)

8 aprile 2015

(Accolti odg)
Esito: **concluso
l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) , 3[^] (Affari esteri,
emigrazione) 4[^] (Difesa)**

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) , 3^a (Affari esteri, emigrazione)4^a (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a, 3^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
1^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli e i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul decreto-legge, che si compone di 21 articoli suddivisi in cinque capi ed è diretto a rafforzare la normativa penale (sostanziale e processuale) in materia di terrorismo internazionale, nonché a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace. La relazione si concentrerà sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione

giustizia, quali gli articoli da 1 a 10, con esclusione dell'articolo 5. Quest'ultimo e le disposizioni del Capo III (articoli da 11 a 16 incluso) saranno invece illustrati dal relatore per la 4ª Commissione e la restante parte del provvedimento dal relatore per la 3ª Commissione.

L'articolo 1 del decreto-legge interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale.

Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 270-*quater* del codice penale, relativo al delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Inserendo un secondo comma, il decreto-legge, come modificato alla Camera dei deputati, prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-legge) per colui che viene arruolato. Questa fattispecie penale potrà applicarsi solo se non ricorrono le ipotesi, più gravi, di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo (reclusione da 5 a 10 anni), ai sensi dell'articolo 270-*bis*, del codice penale ovvero di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale (reclusione da 5 a 10 anni), ai sensi dell'articolo 270-*quinqies*, del codice penale.

Il comma 2 introduce un nuovo delitto nel codice penale: organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1). La nuova fattispecie trova applicazione purché non ricorrano le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis* del codice penale) o di arruolamento con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater* del codice penale) e punisce con la reclusione da 5 a 8 anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-legge) chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo (come definite dall'articolo 270-*sexies* del codice penale)

Il comma 3, infine, modifica l'articolo 270-*quinqies* che punisce tanto colui che addestra al compimento di attività terroristiche, quanto colui che viene addestrato. Attraverso un'integrazione della fattispecie penale (lettera a) del comma 3), il decreto-legge punisce con la reclusione da 5 a 10 anni anche colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni "sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo", pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. La disposizione dunque non punisce colui che si prepara ad atti terroristici, senza aiuto o addestramento altrui, ma solo colui che, partendo da una formazione così acquisita, "pone in essere comportamenti finalizzati in modo univoco alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo". La fattispecie si concretizza dunque in presenza degli atti finalizzati e non in presenza del semplice addestramento, come previsto dal primo periodo, del comma in questione, dovendosi peraltro osservare che il porre in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, potrebbe - in via ordinaria - risultare già punibile quanto meno a titolo di tentativo.

La lettera b) del medesimo comma 3 prevede un'aggravante (aumento della pena fino a un terzo) quando l'addestramento o l'istruzione (e dunque anche quando la ricerca delle istruzioni avviene autonomamente) siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Tale aggravante si giustifica in ragione della capacità diffusiva di tali strumenti.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata aggiunta una ulteriore lettera, *b-bis*), la quale prevede che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore".

L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso *internet* dei cosiddetti "*foreign fighters*".

Il comma 1 interviene anzitutto sugli articoli 302 e 414 del codice penale, entrambi relativi a ipotesi di istigazione [lettere a) e b)].

Viene introdotta all'articolo 302, primo comma, un'aggravante speciale del reato di istigazione a

commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato (tra cui quelli con finalità di terrorismo); l'aumento di pena è fino a un terzo (ai sensi dell'articolo 64 del codice penale) quando l'istigazione avvenga attraverso strumenti informatici o telematici. Analoga aggravante speciale (ovvero la commissione a mezzo strumenti informatici o telematici) è introdotta all'articolo 414, terzo comma, per l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, punite con un aumento di pena fino a un terzo. L'aggravante è sanzionata in misura maggiore (fino a due terzi) nell'ipotesi del quarto comma, quando l'istigazione e l'apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state inserite ulteriori disposizioni al comma 1 dell'articolo 1, tutte relative al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Più nel dettaglio la nuova lettera b-bis) modifica l'articolo 497-bis del codice penale. La Camera dei deputati, in sede di conversione è intervenuta sul primo comma dell'articolo 497-bis, elevandone le sanzioni ("da uno a quattro anni" a "da due a cinque anni").

Il nuovo comma 1-bis introduce quindi nel codice di rito un'ulteriore disposizione, l'articolo 234-bis, relativo alla acquisizione di documenti e dati informatici. In base alla nuova norma è ammessa, in ogni caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico. In tale ultimo caso, l'acquisizione dipende dal consenso del legittimo titolare.

Il successivo nuovo comma 1-ter modifica in primo luogo l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserendo i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, previsti dal citato articolo 497-bis, fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (lettera a). Conseguentemente la lettera b) del comma 1-ter modifica l'articolo 381, comma 2 del codice di procedura penale, espungendo dall'elenco dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo i delitti di cui sopra.

Il nuovo comma 1-quater interviene sulla disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale, modificandone l'articolo 226, per autorizzare le cosiddette intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche (lettera a); per stabilire che il procuratore della Repubblica, che ha autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse - in deroga alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione) - consenta la conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi; tale deroga non include, comunque, i contenuti delle comunicazioni (lettera b).

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge prevede che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti Internet che vengano utilizzati per attività e condotte di associazione terroristica (articolo 270-bis, codice penale) e condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies, codice penale) nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la disposizione è stata integrata prevedendo un obbligo informativo in capo al Ministro dell'interno. L'aggiornamento dei contenuti della "black list" da parte della polizia postale avviene ai fini dello svolgimento delle indagini antiterrorismo, effettuate anche sottocopertura: ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lett. b), e 2 della legge 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale); ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito dalla legge n. 155 del 2014.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono specifici obblighi in capo ai fornitori di connettività alla rete Internet (cosiddetti *internet providers*).

Il comma 3, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce che gli *internet providers*, su richiesta della magistratura, e preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni (tale inciso è stato inserito in sede di conversione), debbano inibire l'accesso ai siti "terroristici" inseriti nell'elenco di cui al comma 2.

Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies*, codice penale (associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, agli *internet providers* di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica. Al mancato adempimento da parte del *provider* consegue l'interdizione all'accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo ex articolo 321 codice di procedura penale; il sequestro è disposto dal giudice con decreto motivato su iniziativa del pubblico ministero.

Infine, il comma 5 dell'articolo 2 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 231 del 2007 per consentire che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno (cosiddetto CASA) possa ricevere dall'UIF (Unità di informazione finanziaria) della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte dal regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. A tal fine sono introdotti nel codice penale due nuovi reati contravvenzionali. In particolare, con il nuovo articolo 678-*bis* viene punita la messa a disposizione di privati delle sostanze che contengono da sole o in miscele i precursori in concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell'allegato I al predetto regolamento (UE). Il nuovo articolo 679-*bis*, in analogia con quanto previsto in tema di omessa denuncia di materie esplodenti, sanziona, con l'arresto fino a dodici mesi ovvero con l'ammenda fino a 371 euro, l'omessa denuncia dei furti o delle sparizioni delle sostanze in argomento. Sono inoltre previste disposizioni - introdotte dalla Camera - sulla tracciabilità di armi, munizioni ed esplosivi a carico di imprese che fabbricano e vendono armi ed esplosivi.

Fra questa si segnalano in particolare i nuovi commi 3-*sexies* e 3-*septies* che modificano il Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).

Più nel dettaglio il comma 3-*sexies* modifica il comma primo dell'articolo 31 del testo unico. Tale disposizione, a legislazione vigente, sancisce il divieto di fabbricazione, assemblaggio e commercio di armi senza licenza del questore. Il disegno di legge integra la norma prevedendo che ai titolari della suddetta licenza, nell'ambito delle attività autorizzate, non sono richieste ulteriori autorizzazioni e adempimenti per i caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte (si veda articolo 38 del TUPS come modificato dal successivo comma 3-*septies*). Il comma 3-*septies* modifica l'articolo 38 del TUPS estendendo gli obblighi di denuncia alle autorità di PS, ivi contemplati, anche ai caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte. Il comma 3-*nonies*, fatte salve le deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 38 TUPS, prevede che la denuncia dei citati caricatori di armi debba essere effettuata entro il 4 novembre 2015. Il comma 3-*octies* integra il contenuto dell'articolo 697 del codice penale equiparando alla detenzione abusiva di armi la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori. Infine i commi 3-*decies* e 3-*undecies* intervengono in materia di armi per attività venatoria. Più in particolare il comma 3-*decies* integra l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativo ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria (fucili rientranti tra le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica; armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert). In relazione a tali armi il comma 3-*undecies* infine detta una disciplina transitoria.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all'articolo 380 del codice di rito.

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo, attraverso una modifica all'articolo 4-*bis* citato, prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nonché coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale, possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia. Tale disciplina vale sia per la fattispecie semplice di cui al comma 1 che per quella aggravata di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 2 dell'articolo interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale (norma peraltro già modificata dall'articolo 2, comma 1-*ter*, del testo in esame) aggiungendo una ulteriore lettera al comma 2, con la quale si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'articolo 4 interviene sul codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per introdurre modifiche in materia di misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato nonché sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Il comma 1, lettera a), innanzitutto, integra il catalogo delle categorie di persone cui possono essere applicate le citate misure di prevenzione, tra le quali sono già oggi compresi gli indiziati di attività preparatorie di reati con finalità eversive e terroristiche, anche internazionali (articolo 4 del codice antimafia). Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 9 del codice antimafia, concernente la disciplina dei provvedimenti d'urgenza che possono essere adottati nei confronti dei soggetti proposti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno, in attesa dello svolgimento dell'udienza di discussione della medesima proposta. Il comma 1, lettera c), estende la circostanza aggravante, prevista dall'articolo 71 del codice antimafia, ai soggetti, sottoposti a misura di prevenzione personale, che commettano i reati di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1 e 270-*quinquies* del codice penale ovvero delitti commessi con la finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* dello stesso codice. Il comma 1, lettera d), è diretto a sanzionare penalmente la violazione dei provvedimenti di urgenza che possono essere disposti, ai sensi dell'articolo 9 del codice antimafia, nei confronti del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Il comma 2 interviene sull'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo l'applicazione dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche agli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) sostituendo all'articolo 13, comma 2, lettera c), l'obsoleto riferimento alle leggi antimafia n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, entrambe abrogate dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), prevedendosi l'espulsione amministrativa da parte del prefetto nei confronti delle categorie di soggetti di cui agli articoli 1, 4 e 16 dello stesso codice (rimane, tuttavia, la valutazione "caso per caso"). A seguito della modifiche introdotte sarà, quindi, possibile al prefetto disporre l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori, diretti alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale (articolo 4, comma 2).

Un'ultima modifica è apportata dall'articolo 4 in esame all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Viene, infatti, raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere

depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive presso il pubblico ministero che le ha autorizzate.

L'articolo 4-*bis*, comma 1, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone che, al fine di poter agevolare le indagini, nei procedimenti relativi ai reati in materia di terrorismo (articolo 51, comma 3-*quater* codice di procedura penale), e ai delitti elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) codice di procedura penale (tra i quali associazione sovversiva, strage, banda armata, omicidio, sequestro di persona, associazione di tipo mafioso anche straniera, associazione per delinquere), i dati relativi al traffico telefonico e telematico (esclusi comunque i contenuti della comunicazione) degli indagati siano conservati dal fornitore sino al 31 dicembre 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 123 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), in base al quale il fornitore dei servizi telefonici o telematici può trattare i dati strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente per un periodo non superiore a sei mesi, per disporre della documentazione in caso di contestazioni.

L'articolo in esame prevede inoltre che siano conservati fino al 31 dicembre 2016 anche i dati relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione (comma 2). Il termine in tutti i casi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 3 dell'articolo in esame precisa ulteriormente che le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 5-*bis*, inserito nel provvedimento da un emendamento proposto dal Governo durante l'esame in commissione alla Camera, prevede una disposizione a sostegno dell'attività delle forze di pubblica sicurezza, al fine di potenziarne le capacità di controllo sul territorio allo scopo di prevenzione dei reati e di contrasto del terrorismo. La norma infatti dispone che vengano affidati in custodia giudiziale alle Forze di Polizia e ai Vigili del fuoco i prodotti energetici (carburanti e lubrificanti) sequestrati per la violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Dietro specifica richiesta dei corpi di pubblica sicurezza tali prodotti possono essere loro assegnati per l'utilizzo nello svolgimento delle attività di competenza, con effetti vantaggiosi anche per i bilanci pubblici.

L'articolo 6 modifica il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Più in dettaglio, al fine di estendere la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno anche nell'ambito sulla criminalità transnazionale, viene modificato l'articolo 2 del decreto-legge 144 del 2005, nel cui comma 1 è inserito l'espresso riferimento ai delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale.

L'intervento relativo ai colloqui con i detenuti da parte dei servizi di informazione per la sicurezza è realizzato attraverso una modificazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, cui sono aggiunti tre commi. In base ai nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* introdotti nel decreto-legge n. 144, fino al 31 gennaio 2016 il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (ovverosia l'organo di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative dei due servizi: l'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna - AISE e l'Agenzia di informazioni e sicurezza interna - AISI), può richiedere che i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza ovvero personale dipendente delegato effettuino colloqui personali con detenuti o internati. L'unica finalità della richiesta deve essere l'acquisizione di informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. L'autorizzazione è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e

concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni al colloquio e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio deve essere data informazione, anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (denominazione introdotta dal successivo articolo 20, comma 4 del decreto-legge in esame) e, a conclusione delle operazioni, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, secondo i termini (trenta giorni dalla conclusione delle operazioni) e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 124 del 2007. Secondo il nuovo comma 2-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge in commento, si applicano le disposizioni della citata legge n. 124 del 2007 relative agli obblighi per il personale dei servizi di informazione. Si applicano inoltre le disposizioni del comma 5 dell'articolo 226 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, secondo cui in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e in ogni caso le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

L'articolo 6-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia novellando il decreto-legge n. 8 del 1991. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 11, relativo alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia. Le novelle integrano i riferimenti al procuratore nazionale antimafia inserendo la dicitura "Procuratore antimafia e antiterrorismo" in tal modo coordinando il contenuto delle norme oggetto di modifica con il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre, la medesima lettera a) modifica ulteriormente il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991. Tale articolo - come integralmente sostituito dall'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 45 - prevede infatti che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 8) è chiamata a deliberare l'adozione delle misure speciali e i programmi di protezione. La commissione si pronuncia su proposta formulata dal procuratore della Repubblica competente, ovvero dal Capo della polizia, previo parere del Procuratore della Repubblica. Il comma 2 del medesimo articolo detta disposizioni specifiche relative a casi in cui le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia riguardino procedimenti per delitti di cui al comma 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In relazione a tali procedimenti e quando più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate (a norma dell'articolo 371 dello stesso codice), la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo che, qualora non vi sia intesa tra gli uffici che procedono a indagini, è chiamato a risolvere il contrasto. Con la novella qui proposta si estende tale disciplina ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater* (in aggiunta al comma 3-*bis* richiamato dal testo vigente) del codice di procedura penale. Tale comma 3-*quater* si riferisce - come è noto - ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In relazione a tale integrazione, si propone quindi la soppressione della disposizione (ultimo periodo del comma 2, articolo 11) secondo la quale la proposta di ammissione ai benefici è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati con riferimento ai procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

La lettera b) sostituisce la vecchia dicitura con la nuova "Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 8 del 1991 relativo alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione: si dà luogo alla revoca o alla sostituzione quando il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo" e i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorista-eversivo e ha accertato che il collaboratore abbia rispettato gli impegni.

La lettera c), attraverso alcune modifiche all'articolo 16-*nonies*, prevede che la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori - nel caso di delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione - venga accordata su proposta del (ovvero sentito il) Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e non più, come nel testo vigente, i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11.

L'articolo 6-*ter* modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), relative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia, sostituendo l'articolo 53 (ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

La disposizione definisce il trattamento dei dati per finalità di polizia come il trattamento svolto per finalità di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai sensi del codice di procedura penale (comma 1); consente di non applicare le disposizioni del codice sul trattamento dati non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da una norma regolamentare.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 53 stabilisce che le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservare le citate disposizioni del codice, quando i trattamenti di dati personali sono effettuati, oltre che dal centro elaborazione dati (CED) della Polizia, anche da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento.

Il nuovo comma 3 dispone che, con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al codice in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

L'articolo 8 prevede (comma 1) che anche i dipendenti dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS), in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività svolte "sotto copertura", debbano indicare le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni stesse. Viene infatti integrata la formulazione dell'articolo 497 comma 2-*bis*, del codice processuale penale che già, nei citati casi, prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche esteri, nonché gli ausiliari e le interposte persone indichino le generalità di copertura. Per esigenze di coordinamento il comma 2-*bis* dell'articolo 497 codice di procedura penale è integrato con il riferimento alla legge n. 124 del 2007, di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il comma 2 dell'articolo 8, come modificato in sede di conversione alla Camera dei deputati, detta, poi, una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018. Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della citata legge n. 124 (lettera a). Oltre ad attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione (lettera b), l'articolo 8 prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto (lettera c). Per coordinamento con le modifiche all'articolo 497 codice di procedura penale è, infine, stabilito che l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete

le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità (lettera d). All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è infine affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del Consiglio dei ministri informa mensilmente il Copasir (comma 2-*bis*).

Gli articoli 9 e 10 compongono il Capo II, relativo al Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale. A tal fine prevedono l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano le funzioni e gli adeguamenti organizzativi.

L'articolo 9 modifica il codice di procedura penale, l'articolo 10 modifica il codice antimafia.

Più nel dettaglio l'articolo 9, al comma 1, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 54-*ter* del codice di procedura penale concernente i contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, sostituendo la denominazione del procuratore nazionale antimafia con quella del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e estendendo l'ambito oggettivo anche ai contrasti di competenza relativi ai reati di terrorismo. Pertanto, quando il contrasto negativo o positivo tra pubblici ministeri riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, codice di procedura penale ovvero quelli di terrorismo di cui all'articolo 51, comma 3-*quater* del codice di procedura penale, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte di appello, questi informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

Il comma 2 modifica conseguentemente l'articolo 54-*quater*, comma 3, codice di procedura penale, concernente la richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. In particolare modifica la disposizione relativa al procedimento che, qualora il pubblico ministero procedente non abbia accolto la richiesta di trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero, il richiedente può instaurare davanti al procuratore generale presso la corte d'appello o, se il giudice competente è di altro distretto, davanti al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il comma 3, come modificato in sede di conversione, riscrive l'articolo 117, comma 2-*bis*, codice di procedura penale, prevedendo l'accesso del Procuratore nazionale antimafia al registro delle notizie di reato, al registro delle misure di prevenzione (di cui all'articolo 81 del codice antimafia), a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e alle banche dati dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa del Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 4 modifica l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, concernente l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, estendendone la competenza ai delitti di stampo terroristico.

In particolare, la denominazione del procuratore nazionale antimafia è sostituita con quella di "Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo".

Analogamente interessa la Direzione nazionale, che assume la denominazione "antimafia e antiterrorismo". Il riferimento alle direzioni distrettuali antimafia è sostituito da quello alle "procure distrettuali".

In base al nuovo comma 1 dell'articolo 371-*bis*, come modificato dalla lettera b) del comma 4, le relative funzioni investono anche i procedimenti indicati nell'articolo 51, comma 3-*quater*, codice di procedura penale (procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo) e i procedimenti di prevenzione antiterrorismo. Inoltre, viene precisato che il Procuratore nazionale dispone della Direzione investigativa antimafia e delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi in relazione ai procedimenti per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In relazione ai procedimenti per reati con finalità di terrorismo il procuratore nazionale si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di

polizia, potendo impartire direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

Le conseguenti modifiche di coordinamento - apportate dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo in esame - del comma 3 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale sui poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo interessano il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera a) del comma 3 dell'articolo 371-*bis* codice di procedura penale); la possibilità di applicare temporaneamente magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali (lettera b); - l'acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati anche ai delitti di terrorismo, anche internazionale; la possibilità di avocazione delle indagini preliminari anche in relazione ai procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (lettera h) del comma 3).

Nel corso dell'esame in sede di conversione sono stati aggiunti due ulteriori comma all'articolo 9.

Più nel dettaglio il nuovo comma 4-*bis* modifica l'articolo 724, comma 2 del codice di procedura penale in materia di rogatorie internazionali. La disposizione vigente prevede che il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte d'appello e trasmette senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*. Il comma in esame estende tale obbligo anche alle rogatorie relative a procedimenti per delitti con finalità di terrorismo.

Il successivo comma 4-*ter*, infine, interviene sull'articolo 727, comma 5-*ter* del codice di procedura penale in materia di trasmissione di rogatorie ad autorità straniera. Il comma 5-*ter* dell'articolo 727 del codice di procedura penale, in materia di rogatorie attive prevede che, in ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia. Il testo in esame estende tale obbligo anche alle rogatorie formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti con finalità di terrorismo.

L'articolo 10, non oggetto di intervento in sede di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, modifica alcuni articoli del codice antimafia sull'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, sulla preposizione dei magistrati che ne fanno parte e sull'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 103 del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

In base alle modifiche apportate dal decreto-legge la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; alla Direzione nazionale sono preposti, oltre ai sostituti, non più uno bensì tre magistrati: uno con funzioni di procuratore nazionale e due con funzioni di procuratore aggiunto; solo per i sostituti (e non anche per il procuratore nazionale e i due procuratori nazionali aggiunti) è espressamente richiesto che siano nominati tra magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; il requisito dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e quello fondato sulle attitudini specifiche, le capacità organizzative e le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità organizzata è esteso ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica e riguarda tutti i magistrati della Direzione nazionale (e non solo, come in precedenza, il Procuratore nazionale); i magistrati sono scelti tra coloro "che abbiano specifiche attitudini" e non più "sulla base di specifiche attitudini"; la durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo, dell'incarico di Procuratore nazionale è estesa anche ai procuratori aggiunti; è soppressa la disposizione in base a cui, prima della nomina disposta dal CSM, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti.

Il comma 2 modifica per coordinamento l'articolo 104 del codice antimafia: il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo" e sulla relativa Direzione generale.

Il comma 3 modifica l'articolo 105, comma 1, del codice antimafia, relativo all'applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi particolari.

Le modifiche riguardano i procedimenti penali di riferimento, che comprendono - anche in questo caso - anche quelli relativi ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo; la denominazione della Direzione nazionale "antimafia e antiterrorismo" e del Procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo"; l'ampliamento delle categorie dei magistrati che possono essere applicati temporaneamente (periodo massimo di due anni) alle procure distrettuali, anche senza il loro consenso; l'applicazione temporanea può infatti riguardare anche i magistrati addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale.

Il comma 4 modifica l'articolo 106 del codice antimafia, relativo all'applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione. Anche in questo caso, i riferimenti al procuratore nazionale e alla Direzione nazionale sono integrati con il richiamo alla funzione di antiterrorismo.

In base all'articolo 106, il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105 (comma 1). Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (comma 2).

Il relatore [MARAN](#) (PD) evidenzia come il provvedimento in esame, in cui pure sono state inserite norme che rischiano di mettere in ombra gli aspetti relativi alle missioni internazionali, confermi l'approccio multilateralista del nostro Paese, finalizzato a sostenere attività e missioni attraverso cui la comunità internazionale, nel rispetto dello stato di diritto, punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. Rimarca altresì come l'approccio dell'Italia, confermato nel presente decreto, si connota per uno sforzo volto a coniugare la dimensione militare con quella civile.

Venendo alle disposizioni relative a profili di interesse della Commissione Affari esteri, evidenzia innanzitutto che il Capo III conferma l'autorizzazione di spesa, sino al 30 settembre 2015, per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, suddividendole sulla base di criteri geografici, in Europa (Georgia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Cipro e Mediterraneo) ai sensi dell'articolo 11, Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi) ai sensi dell'articolo 12, Africa (Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica Centrafricana) ai sensi dell'articolo 13. Di rilievo anche la disposizione contenuta nell'articolo 14, che autorizza per l'anno 2015 una spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia volti a sopperire alle esigenze di prima necessità della popolazione locale nei casi di necessità ed urgenza disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipino alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa e Libia.

Altre misure di interesse nell'ambito del Capo III sono rinvenibili nella decisione di subordinare il prosieguo della operazione militare dell'Unione europea anti-pirateria denominata *Atalanta* alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India, sentite in ogni caso le competenti Commissioni parlamentari (articolo 13, comma 3), nonché nell'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni, se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni a cui l'Italia partecipi rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea (articolo 15, comma 6-*quinquies*).

Fra i profili di specifico interesse per la Commissione esteri, evidenzia quelli di cui al Capo IV del decreto-legge, relativi ad iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17), al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18), al regime degli interventi e altre disposizioni per l'operatività

dell'amministrazione del MAECI (articolo 19) e alla materia della sicurezza dei viaggiatori (articolo 19-*bis*).

L'articolo 17, in particolare, autorizza sino al 30 settembre 2015 una spesa di 68 milioni di euro - ad integrazione degli stanziamenti già previsti nella legge di stabilità 2015 -, per iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, oltre che per l'assistenza ai rifugiati nei Paesi limitrofi. E' previsto altresì che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale agevoli l'intervento di organizzazioni non governative nei Paesi richiamati, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco (comma 1-*bis*, art. 17). Tali interventi, che il Ministero è tenuto a rendere pubblici, sono indirizzati a programmi per la tutela dei diritti delle donne (ed in particolare contro la violenza di genere), dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei Paesi colpiti. L'articolo 17, comma 3, autorizza inoltre una spesa di 1,7 milioni di euro per attività di sminamento umanitario.

Si sofferma quindi sull'articolo 18 che autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di 120 milioni di euro a supporto delle Forze di sicurezza dell'Afghanistan, incluse le forze di polizia. Il medesimo articolo, al comma 2, destina una somma complessiva di quasi 1,5 milioni di euro ad interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, principalmente Libia, Siria e Iraq. Ulteriori 2 milioni di euro sono poi destinati alla realizzazione di interventi ed iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America latina e caraibica. Il comma 4 destina 2,3 milioni di euro alla partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (con una dotazione di 500.000 euro).

Gli ulteriori commi dell'articolo 8 autorizzano una spesa di quasi 10,8 milioni di euro per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), alla Fondazione Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica e, infine, all'*European Institute of Peace* (comma 5); una spesa di quasi 9,2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (comma 6); una spesa di 23 milioni di euro per il finanziamento del fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di cultura e scolastici all'estero, nonché per assicurare condizioni di sicurezza per il personale impiegato in aree di crisi (comma 7).

Lo stesso articolo 18 autorizza infine una spesa di 700.000 euro per gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio (comma 8), e uno stanziamento di 1,4 milioni di euro per l'invio in missione o in viaggi di servizio del personale del MAECI in aree di crisi (comma 9). Complessivamente rileva come l'impegno di spesa previsto dagli articoli 17 e 18 sia pari a circa 240,6 milioni di euro.

Evidenzia altresì come l'articolo 19 contenga una norma di salvaguardia, oltre la scadenza prevista dal precedente decreto di proroga delle missioni internazionali, degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1 gennaio 2015, che risultino conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame e nei limiti delle risorse stanziato. Il medesimo articolo prevede altresì al comma 2-*bis* che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospendendo in tal caso la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti.

Da ultimo evidenzia come l'articolo 19-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisca al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale il compito di rendere pubblici, anche con il contributo informativo degli organismi di informazione, attraverso il proprio sito istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per i viaggi in Paesi stranieri, indicando altresì comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.

Prende quindi la parola il relatore [VATTUONE \(PD\)](#) per la 4a Commissione, soffermandosi innanzitutto sugli articoli del Capo I (recante disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale e perciò di competenza primaria della commissione Giustizia), di interesse per la Difesa:

La prima di queste è l'articolo 5 che proroga fino al 30 giugno 2015 l'operatività del Piano di impiego operativo (di cui al decreto-legge n. 92 del 2008), sull'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, incrementandolo di 1.800 uomini (per la prevenzione del terrorismo) e prorogando anche, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità nelle province della regione Campania. Un ulteriore contingente militare, pari a 600 unità, garantirà inoltre i servizi di sicurezza del sito "Expo 2015".

Importanti, al riguardo, anche le modifiche di interesse della Difesa apportate nel corso della prima lettura presso la Camera. Il contingente operante in Campania potrà infatti essere incrementato, a decorrere dal 30 giugno 2015, fino a 300 uomini e l'Arma dei Carabinieri potrà anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010. Inoltre, viene autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di circa 40 milioni di euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale (l'operazione Mare Sicuro, anticipata dal Ministro della Difesa alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento nella seduta del 19 marzo scorso, che vede l'impegno di 794 uomini), e sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di droni da parte delle forze di polizia (che comprendono perciò anche quelle a ordinamento militare), con finalità di pubblica sicurezza e di contrasto del terrorismo.

Il secondo aspetto di interesse è invece rinvenibile nell'articolo 8, dove una modifica operata nel corso dell'esame in prima lettura attribuisce all'AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche tramite ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi anche di natura militare del Paese.

L'oratore rileva che, globalmente, le predette disposizioni comportano l'impegno globale di circa 6000 uomini delle Forze armate, con un onere finanziario di circa 80 milioni di euro.

Procede successivamente alla disamina del Capo III del decreto, (composto dagli articoli da 11 a 16), che reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, dando innanzitutto conto delle autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana alle internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici: Europa (art. 11), Asia (art. 12) e Africa (art. 13). Globalmente, il personale militare impegnato all'estero vede una diminuzione del 13 per cento, passando da 4207 a 3650 unità.

Si sofferma quindi su alcune nuove operazioni meritevoli, a suo avviso, di particolare rilievo. In particolare, spicca innanzitutto la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan (denominata *Resolute Support Mission*), resa possibile dalla stabilizzazione politica di quel Paese e dal pieno rispetto di tutte le pre-condizioni per il suo avvio. Nel primo semestre del 2015, le operazioni rimarranno nella zona di Herat, mentre nel secondo semestre il dispositivo militare sarà riconfigurato per operare nell'area di Kabul. L'onere finanziario (che include anche la partecipazione alla complementare missione EUPOL Afghanistan), è di circa 126 milioni di euro, e gli uomini impegnati nella regione sono, in totale, 630 (in diminuzione rispetto ai 1500 dello scorso anno). Non sono inoltre da trascurare sia l'impegno contro l'ISIS in medio oriente (525 uomini impegnati per un onere di circa 132 milioni di euro), sia la partecipazione alla missione di *air policing* della NATO a protezione dell'area baltica (con oneri per circa 7 milioni di euro). Infine, non verrà più proseguita la

partecipazione all'operazione della NATO *Ocean Shield* per il contrasto alla pirateria, compensata, però dalla conferma della partecipazione alla missione europea *Atalanta* che vanta le stesse finalità.

Dopo aver dato conto di alcuni disimpegni a breve termine da alcune operazioni - che comporteranno risparmi di spesa per circa 9 milioni di euro - ed essersi altresì brevemente soffermato delle cessioni di materiale militare disposte dall'articolo 14, illustra, da ultimo, le modificazioni più rilevanti apportate dall'altro ramo del Parlamento agli articoli facenti parte del Capo III del decreto-legge.

Nel dettaglio, per quanto attiene all'articolo 13 (operazioni nell'area africana), è stata anticipata a febbraio del presente anno la partecipazione alla missione EUBAM *Libya*, è stata soppressa l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia ed è stato subordinato il prosieguo della partecipazione alla missione *Atalanta* alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. Inoltre, le missioni nella Repubblica centro africana e in Mozambico termineranno il 31 marzo e non, come originariamente previsto, il 30 settembre, con contestuale riduzione delle somme ad esse assegnate.

Inoltre, in relazione all'articolo 15 (norme concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica), spiccano la soppressione delle disposizioni normative -di cui al decreto-legge n. 107 del 2011- che consentivano al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria di stipulare con gli armatori convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, la contestuale ridefinizione delle competenze della Marina militare (tramite novellazione dell'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare), e l'introduzione dell'obbligo, per il Governo, di specificare -nella relazione quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa- se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l'Italia rientrano sotto il comando della Gendarmeria Europea.

Il presidente [PALMA](#) esprime sul provvedimento in oggetto ampie perplessità sia sotto il profilo del metodo sia sul piano del merito. Per quanto riguarda il primo aspetto, non si riesce a capacitarsi del fatto che interventi di così rilevante portata - molti dei quali introdotti nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento - vengano trasmessi al Senato senza che quest'ultimo abbia la concreta possibilità di emendare il testo, data la ristrettezza dei termini di scadenza della conversione in legge del decreto. Per quanto riguarda invece i profili di merito, ritiene inopportuna la previsione di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge - come introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - secondo la quale i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale sono soggetti non più ad arresto facoltativo, ma obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale. Osserva inoltre che la minaccia terroristica non può giustificare l'introduzione di misure che si pongono in contrasto con indefettibili principi costituzionali. A tale riguardo, cita la previsione dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge - così come introdotta durante l'esame del provvedimento presso la Camera - che prevede la possibilità, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, della conservazione dei dati acquisiti durante le intercettazioni preventive anche relativamente al traffico telematico, per un periodo fino a 24 mesi, quando gli stessi siano indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione dei delitti di cui all'articolo 226, comma 1, delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Analogamente, l'articolo 4-*bis* del decreto-legge - anche questo introdotto dalla Camera - inserisce disposizioni in materia di conservazione di traffico telefonico e telematico consentendone la conservazione fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. In tal modo, si rischia di trasformare in regola situazioni dettate da una congiuntura emergenziale ed eccezionale e di ledere diritti costituzionalmente garantiti.

Osserva poi che la previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legge - recante modifiche al decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 in materia di contrasto del terrorismo internazionale -, attribuendo ai servizi segreti la potestà di effettuare colloqui investigativi con detenuti ed internati di reati di terrorismo, determina una significativa deviazione rispetto al sistema normativo attuale, che attribuisce tale potere esclusivamente alle forze di polizia. Tale previsione potrebbe quindi porsi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento soprattutto qualora i colloqui vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per i quali sono stati introdotti. Rileva peraltro come l'effettuazione di tali colloqui venga autorizzata dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, anziché dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che invece è l'organo destinatario delle risultanze di tali colloqui.

Esprime altresì perplessità sulla mancanza di coordinamento - in relazione alle modifiche recate dall'articolo 6-bis del decreto-legge, così come introdotto dalla Camera, alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto legge n. 8 del 1991, e successive modificazioni - fra previsioni che a volte richiedono l'espressione di un parere congiunto tra procuratori generali presso la Corte d'appello e Procuratore nazionale antimafia, tra l'altro anche con riferimento ai reati sulla criminalità organizzata, mentre altre volte presuppongono che i procuratori generali non continuino ad esercitare funzioni di coordinamento in materia di contrasto al terrorismo e all'eversione. Più in generale sussistono problemi di coordinamento tra le disposizioni che regolano le funzioni che vengono attribuite al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e quelle che regolano le funzioni che restano attribuite ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello. Si pensi, ad esempio, alla previsione di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, che attribuisce - sulla base delle previsioni recate dall'articolo 9 del decreto-legge - il potere di avocazione delle indagini al Procuratore nazionale antimafia anche quando si tratti di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale. Tale previsione si pone in evidente contrasto con l'articolo 372, comma 1-bis del codice di procedura penale che invece conferisce, per rilevanti fattispecie attinenti alla stessa materia, il medesimo potere di avocazione delle indagini al Procuratore generale presso la Corte d'Appello. Tale difetto di coordinamento potrebbe evidentemente comportare seri problemi di funzionalità agli apparati giudiziari.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (AP (NCD-UDC)) condivide le perplessità formulate dal Presidente in ordine all'eccessiva ristrettezza dei tempi per l'esame del decreto. Molte disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento meriterebbero infatti un'analisi approfondita, nonché la garanzia di una tempistica tale da consentire di apportare modifiche anche al ramo del Parlamento chiamato all'esame in seconda lettura.

Si pone criticamente, in particolare, sulle disposizioni introdotte alla Camera all'interno dell'articolo 3 in materia di armi da fuoco, esprimendo riserve sulla loro idoneità rispetto allo scopo del provvedimento e auspicando una loro modifica.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Rossi, preannuncia, a nome della propria parte politica, la presentazione di un importante emendamento volto ad aumentare da 10 a 12 i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, già presentato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati ma sul quale il Governo e le forze politiche di maggioranza avevano espresso -a suo avviso in maniera assolutamente ingiustificata- parere contrario.

L'aumento dei membri consentirebbe, infatti, al Gruppo Forza Italia di essere nuovamente rappresentato all'interno dell'organo, garantendone una maggiore democraticità proprio nel momento in cui lo stesso sarà chiamato a vigilare sulle nuove funzioni attribuite, dal testo del decreto, ai Servizi di informazione e sicurezza. Peraltro, la presenza del Gruppo Forza Italia all'interno del Comitato era stata compromessa da fattori indipendenti dalla volontà dello stesso, ossia dalla (pur legittima), entrata in altre Forze politiche dei membri inizialmente designati dallo stesso, con contestuale ed ingiustificata

esclusione da uno dei più importanti organi politici del Paese.

Conclude ribadendo la piena solidarietà della propria parte politica all'operato delle Forze armate nell'ambito delle missioni internazionali di pace.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene di estrema importanza il contenuto di questo provvedimento, in quanto fornisce una risposta convincente alla necessità di assicurare nuove strategie per il nostro Paese a fronte della presenza minacciosa del fenomeno terroristico. L'estensione dell'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni - ad esempio - denota che il provvedimento in oggetto rappresenta un salto di qualità evidente anche rispetto a fenomeni nuovi che si sono affacciati nel panorama internazionale, come nel caso dei cosiddetti "lupi solitari". Più in generale, esprime apprezzamento per le soluzioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento anche con riferimento al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle indagini investigative - già previsti in capo al Procuratore nazionale antimafia per la lotta al fenomeno mafioso - anche per i reati collegati al terrorismo. Condivide peraltro le perplessità di metodo sollevate dal presidente Palma e quelle di merito ma limitatamente all'attribuzione ai servizi segreti di nuove competenze in materia di colloqui investigativi. Non ritiene infatti sufficienti le pur apprezzabili garanzie predisposte dall'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto-legge in relazione all'obbligo di dare comunicazione scritta dello svolgimento del colloquio al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, al Procuratore antimafia e antiterrorismo e al Copasir.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato in precedenza fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) , 3^a (Affari esteri, emigrazione)4^a (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a, 3^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
2^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente della 4^a Commissione
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [PALMA](#) informa le Commissioni riunite che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato fissato per domani alle ore 18.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore [MARTON](#) (*M5S*), che formula una valutazione critica sulle misure di contrasto al terrorismo previste dal decreto-legge. Le disposizioni in parola, infatti, prevedono dei meri aumenti di pena e rischiano di risultare poco efficaci nei confronti di terroristi disposti anche a sacrificare la propria vita.

Dopo aver lamentato il carattere ingiustificatamente restrittivo delle disposizioni relative alla comunicazione tramite la rete *internet* e i mezzi telematici, ritiene problematiche le norme concernenti le coperture assicurative nell'ambito delle missioni internazionali, domandando al Governo ulteriori elementi di dettaglio.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*), richiamando l'intervento svolto dal presidente Palma nel corso della seduta antimeridiana, sottolinea l'assoluta incongruità e disarmonia delle disposizioni del decreto-legge, il cui contenuto effettivo, allo stato attuale dei fatti, risulterà in molti casi di fatto demandato agli interpreti.

Con riferimento al controllo delle comunicazioni telematiche, esprime invece un orientamento favorevole, rimarcando la necessità di impedire che i canali informatici vengano usati per il reclutamento di terroristi.

Relativamente invece alle disposizioni concernenti la detenzione abusiva di precursori di esplosivi, rimarca la necessità di tutelare quei soggetti che possono involontariamente trovarsi ad utilizzare, nell'ambito delle loro normali attività, sostanze chimiche in grado di essere impiegate anche per l'eventuale costruzione di ordigni rudimentali (come ad esempio i fertilizzanti).

Con riferimento da ultimo all'articolo 4 del decreto-legge, invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di adottare soluzioni in grado di risolvere eventuali conflitti tra le prefetture e la Magistratura in ordine ai procedimenti di espulsione degli stranieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente [PALMA](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti (pubblicati in allegato).

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti della propria parte politica, auspicando in particolare il voto favorevole sulle proposte riferite all'articolo 1.

Si sofferma quindi sulle proposte relative all'articolo 4-*bis*, che reintroducono il reato di immigrazione clandestina e dettano altresì alcune disposizioni volte a regolamentare in modo più adeguato le problematiche relative all'impatto sociale ed ambientale della costruzione delle moschee.

Invita poi le Commissioni riunite a tenere in debito conto le proposte emendative relative all'articolo 5, volte a rimuovere il blocco del *turn-over* e a consentire nuove assunzioni nella Polizia di Stato, prevedendo altresì uno specifico corso anti-terrorismo dedicato agli operatori destinati al controllo del territorio.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 6, precisa quindi che le proposte sono volte a conservare l'efficienza e l'operatività dei presidi di Polizia postale.

Illustra da ultimo le proposte relative all'articolo 8, concernenti la pubblica sicurezza e l'estensione del DASpo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno e le proposte emendative a propria firma, focalizzandosi sulle problematiche relative alla detenzione legale di armi.

Sulla tematica, infatti, sembra sussistere, a suo avviso, un ingiustificato pregiudizio ideologico, in netta controtendenza con le più recenti evoluzioni della normativa europea e degli altri paesi comunitari.

Le misure previste dal decreto-legge iscritto all'ordine del giorno rischiano infatti di produrre seri danni ad un comparto, quello della produzione di armi, che contribuisce in modo rilevante al prodotto interno lordo nazionale, con eccellenze nel campo della produzione delle armi leggere e sportive, garantendo lavoro a migliaia di persone.

Qualora il testo approvato in prima lettura non subisse modificazioni, il Governo si assumerebbe pertanto una grave responsabilità politica, contribuendo a danneggiare in modo significativo un settore fondamentale per l'economia del Paese.

Il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*), richiamando l'intervento svolto dal senatore Gasparri nell'odierna seduta antimeridiana, illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7, volti ad aumentare il numero dei membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al fine di consentire una rappresentanza del Gruppo Forza Italia-PdL XVII in seno al medesimo.

Nel rammentare che negli anni '90 analoga procedura fu seguita in relazione alla composizione della Commissione antimafia, stigmatizza l'orientamento contrario assunto dal Governo, nel corso dell'esame in prima lettura, nei confronti di emendamenti dal tenore similare.

Il presidente [PALMA](#), nel precisare che le convocazioni delle odierne sedute erano state regolarmente inviate a tutti i componenti delle Commissioni riunite, dà conto dei pareri pervenuti e comunica che il disegno di legge in titolo è calendarizzato per l'esame in Assemblea martedì prossimo, a partire dalle ore 11.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice per la 2a Commissione [GINETTI](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1854/2/2, 3 e 4, la RELATRICE per la 2a Commissione invita i presentatori a valutare l'opportunità di riformulare gli impegni al Governo, sopprimendo il primo e il quarto, nonché sostituendo il secondo ed il terzo con i seguenti: "a voler considerare, nell'ambito del processo di depenalizzazione, una revisione dell'obbligo di denuncia della detenzione di caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nei confronti dei soggetti autorizzati alla detenzione di armi, prevedendo per la violazione dello stesso l'applicazione di sanzioni amministrative e non penali;

a porre in essere le iniziative necessarie affinché in sede applicativa il comma 2-bis dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, introdotto dall'articolo 3, comma 3-*decies* del decreto-legge n. 7 del 2015, sia interpretato in modo compatibile con le previsioni di cui alla direttiva 91/477/CEE."

Relativamente invece all'ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4 esprime quindi avviso favorevole a patto che il primo impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «ad intraprendere le opportune iniziative al fine di attivare nel più breve tempo possibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi

interni indetti dal 2008.».

Sull'ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4 il relatore per la 4a Commissione [VATTUONE](#) (PD) si riserva invece ulteriori approfondimenti per gli aspetti di competenza della Difesa.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4, in quanto lo stesso propone modifiche espresse alla normativa vigente.

Preso atto delle risultanze del dibattito, il presidente [PALMA](#) propone di accantonare momentaneamente l'esame degli ordini del giorno, onde consentire ai relatori ed al Governo ulteriori approfondimenti.

Dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di senatori, si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, su cui i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei relatori e dei rappresentanti del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE chiede preliminarmente chiarimenti al Governo sulla formulazione dell'articolo 3, comma 3-*decies*, sull'attività venatoria.

Replica il vice ministro BUBBICO, fornendo le relative spiegazioni.

Il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) interviene per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 3.11.

I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 4-*bis*.

Il presidente [PALMA](#) esprime perplessità sul contenuto dell'articolo, che rischia di contrarre fondamentali diritti della *privacy* dei cittadini in modo a suo avviso eccessivo e ingiustificato.

I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 4-*bis*.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4-*bis*.1 (di identico contenuto al 4-*bis*.2), 4-*bis*.0.1, 4-*bis*.0.2 e 4-*bis*.0.3.

Si passa dunque alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 5.

Sull'emendamento 5.6 interviene il presentatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) che chiarisce come la proposta riprenda un suggerimento del mediatore delle Nazioni Unite per la Libia Bernardino Leon. Raccomanda altresì l'approvazione degli emendamenti 5.7 e 5.12.

Interviene poi il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) per preannunciare il proprio voto favorevole sugli emendamenti 5.6 e 5.7, nonché sull'emendamento 5.10, a firma del senatore Di Biagio, che fa proprio. Dichiarò altresì il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.0.1 sullo sblocco del *turn over* nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, le Commissioni riunite respingono le proposte emendative 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti l'emendamento 5-*bis*.0.1 e - dopo che il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) ha annunciato il proprio voto favorevole - l'emendamento 5-*bis*.0.2.

I RELATORI ed i rappresentanti del GOVERNO esprimono quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Sull'emendamento 6.6 - volto ad ampliare la composizione del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (cosiddetto "COPASIR") in modo da comprendervi sei deputati e sei senatori al fine di assicurare nel medesimo la rappresentanza del Gruppo parlamentare di Forza Italia, che attualmente non è presente nel Comitato nonostante la sua consistenza parlamentare attuale darebbe allo stesso diritto a due rappresentanti se si procedesse oggi alla costituzione del Comitato - interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto favorevole ed osservando che per il proprio Gruppo parlamentare la questione di sostanziale rispetto dei principi democratici sottesa all'emendamento medesimo è di estremo rilievo, soprattutto alla luce dell'incremento dei poteri di investigazione in materia di contrasto al terrorismo che il decreto legge n.

7 del 2015 in conversione introduce ed al conseguente ampliamento delle attribuzioni di controllo parlamentare esercitate dal COPASIR.

Dopo che il senatore [MARTON](#) (*M5S*) ha dichiarato il proprio voto di astensione sull'emendamento 6.6, quest'ultimo viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 6.7 - volto a modificare la composizione del COPASIR limitatamente alla XVII legislatura - il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole e il presidente PALMA esprime l'auspicio che la questione possa essere risolta favorevolmente, al fine di garantire ad una parte importante del corpo elettorale di poter essere validamente rappresentata all'interno di un organismo di controllo parlamentare di così estrema rilevanza.

L'emendamento 6.7 viene posto ai voti ed è respinto.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono altresì gli emendamenti 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1, 7.0.3, 8.1, mentre gli emendamenti 7.0.2, 8.2, 8.3 e 8.4 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 8.0.1, il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) chiede la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti l'emendamento 8.0.1, che risulta respinto.

Sono successivamente dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.0.1, 19-bis.2, 19-bis.4, 19-bis.5, 19-bis.0.1 e 19-bis.0.2, mentre sono ritirati gli emendamenti 19-bis.1 e 19-bis.3.

Si passa infine alla votazione degli ordini del giorno.

Dopo che il senatore [Luciano.ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha riformulato l'ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4 nel senso in precedenza proposto dalla relatrice Ginetti e che il rappresentante del Governo, BUBBICO, ha dichiarato di accettare esclusivamente il secondo capoverso dell'ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4, come riformulato, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Dopo che gli ordini del giorno G/1854/2/2, 3 e 4; G/1854/3/2 3 e 4, e G/1854/5/2, 3 e 4 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti, i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere favorevole all'ordine del giorno G/1854/4/2, 3 e 4 a condizione che venga riformulato nella parte dispositiva sostituendo le parole "ad adottare le opportune iniziative volte a" con le seguenti "a potenziare le misure per".

Avendo il presentatore accolto la riformulazione proposta, l'ordine del giorno G/1854/4/2, 3 e 4 - così

come riformulato - viene quindi accolto.

Sull'ordine del giorno G/1854/6/2 3 e 4, il rappresentante del Governo, PISTELLI, esprime parere favorevole a condizione che venga omessa la parte in premessa da "il popolo Saharawi" fino a "conflitto pluridecennale con il Marocco" e che venga riformulata la parte in dispositivo in modo da renderla conforme all'ordine del giorno già approvato presso l'altro ramo del Parlamento.

Avendo i presentatori accolto la richiesta di riformulazione presentata dal Governo, l'ordine del giorno G/1854/6/2, 3 e 4 viene quindi accolto.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1854](#)

G/1854/1/2, 3 e 4

[BATTISTA](#), [VACCARI](#), [LUCIANO ROSSI](#), [CALEO](#), [BROGLIA](#), [DLBIAGIO](#), [BILARDI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale decreto di «una disposizione che ? al fine di salvaguardare posizioni già acquisite ? garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione di caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituito, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica Sportiva, anche attraverso la previsione di licenze speciali;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.

G/1854/2/2, 3 e 4

BONERISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale decreto di «una disposizione che ? al fine di salvaguardare posizioni già acquisite ? garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione dei caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituito, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso la previsione di licenze speciali;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.

G/1854/3/2, 3 e 4

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,

premessi che:

in considerazione delle mutate esigenze del contrasto al terrorismo, a fronte dell'esigenza di incrementare l'efficienza dei compiti istituzionali della polizia di Stato, nonché di assolvere alla grave carenza di ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare nel ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato, appare di tutta evidenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di attivare nel più breve tempo possibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni indetti nel 2008, nel 2009 e nel 2012 con propri decreti, in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1982, n. 335, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre 2015;

a rispettare, nel procedere allo scorrimento delle graduatorie, i seguenti criteri:

a) consentire agli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, di essere confermati a richiesta nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

b) assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza;

c) assegnare a scalare le decorrenze giuridiche, con priorità agli idonei delle graduatorie più datate. Le decorrenze economiche decorrono dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione professionale;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

G/1854/4/2, 3 e 4

BATTISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, premesso che:

la persistente instabilità politica caratterizzante la maggior parte dei Paesi del Maghreb arabo, in particolare della Libia, contribuisce notevolmente ad incrementare il flusso dei migranti;

tale situazione ha determinato la crescita esponenziale del numero di organizzazioni criminali che favoriscono il traffico di esseri umani operanti sul territorio libico;

l'immigrazione clandestina potrebbe, infatti, rappresentare un veicolo per il compimento di azioni terroristiche sia nel territorio nazionale che in quello europeo;

il comma 2 dell'articolo 3-bis, del presente decreto, reca modifiche all'articolo 380 del Codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i delitti in materia di immigrazione clandestina ossia per i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonché per coloro che provvedono materialmente a tale trasporto;

considerato che:

l'allarme per il presunto «patto d'azione» stabilito dai jihadisti e le organizzazioni che gestiscono il traffico di esseri umani è sempre più concreto;

di «rischio concreto» della presenza di possibili terroristi a bordo delle imbarcazioni dei migranti che raggiungono le nostre coste, aveva parlato, lo scorso 17 febbraio, il Presidente del Copasir, senatore Giacomo Stucchi;

in un «rapporto» dello stesso Stato islamico, ripreso di recente dai media libici, l'Isis ritiene «strategico» conquistare la costa libica per la sua vicinanza all'Europa meridionale, «facilmente raggiungibile con le semplici barche» dei migranti;

sulla vicenda è al lavoro la Procura di Palermo, la quale ha intensificato le attività investigative in seguito all'ultimo gravissimo episodio accaduto il 15 febbraio a largo di Lampedusa che ha visto coinvolti gli uomini dell'equipaggio della Guardia costiera a bordo di una motovedetta «classe 300», i quali venivano minacciati da scafisti armati mentre erano impegnati nell'operazione di soccorso di 130 migranti;

tale grave episodio, come molti altri avvenuti nel corso degli anni, rappresentano una minaccia costante per l'incolumità del personale della Guardia costiera, impegnata in operazioni di ricerca e soccorso, e sempre più spesso impossibilitata a far fronte ad eventuali situazioni di pericolo, impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli equipaggi della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, anche in relazione al rischio di possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste italiane.

G/1854/5/2, 3 e 4

SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2014 n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (AS 1854),

premessi che:

in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;

con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state adottate misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative *ex* risoluzione ONU n. 1973 di cui innanzi;

il comma 1 del citato articolo 4-*bis*, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani Birgi, prevede che sia destinata la dotazione, per l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lett. *a*), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;

il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione degli interventi da realizzare;

in particolare, la norma citata disponeva che la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l'aeroporto di Trapani Birgi,

premessi inoltre che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ? Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ? all'articolo 1, comma 91, ha previsto che:

«A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;

premessi quindi che:

il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, all'articolo 3, comma 6-*bis* ha previsto che:

«6-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a conseguenti alle limitazioni imposte attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

considerato che:

non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;

risulta ai sottoscrittori del presente atto che dalla prima stesura del decreto del Presidente del Consiglio innanzi citato, gli stanziamenti individuati in premessa vengano destinati esclusivamente al fine di compensare le minor risorse introitate dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani;

ritenuto che:

l'interdizione di tale scalo aereo abbia fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turistica;

la provincia di Trapani abbia investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali. In conseguenza di detti investimenti numerose sono state le iniziative imprenditoriali nate intorno, o comunque collegate, all'implementazione aeroportuale;

gli stanziamenti individuati in premessa siano da destinarsi ? come previsto letteralmente dalle disposizioni normative in vigore ? «all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari» e quindi non solo a ricompensare la società di gestione dell'aeroporto di Trapani;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna ed utile iniziativa al fine di destinare nuove risorse finanziarie a ristoro degli enti pubblici ? con particolare riguardo ai comuni interessati ? e delle società ? con particolare riguardo alla piccola impresa ? danneggiate dalla chiusura dello scalo aeroportuale di Trapani.

G/1854/6/2, 3 e 4

[VACCARI](#), [DE CRISTOFARO](#), [ORELLANA](#), [ELENA FERRARA](#), [PETRAGLIA](#), [GATTI](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [AMATI](#), [LO GIUDICE](#), [DEL BARBA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
premessi che:

il popolo Saharawi, in esilio nel deserto algerino vicino a Tindouf, è composto da circa 160 mila persone rifugiate da 40 anni al di fuori della regione del Sahara Occidentale, dove vivono in

condizioni di estrema precarietà, in campi profughi in cui spesso manca l'acqua, l'elettricità, farmaci e dove i generi alimentari sono forniti in grande parte dall'Alto commissariato per i rifugiati dell'ONU e autoprodotti grazie a progetti di cooperazione allo sviluppo;

dopo un conflitto armato durato dal 1976 (dal ritiro dei coloni spagnoli), che ha provocato centinaia di vittime, la costruzione di un muro di separazione del Sahara Occidentale lungo 2720 km attorno al quale sono state posizionate 7 milioni di mine antiuomo e anticarro, nel 1991, con la mediazione delle Nazioni Unite, si è pervenuti ad un cessate il fuoco e all'avvio di un processo di pace sostenuto attraverso numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo ancora non raggiunto di far svolgere un referendum per l'autodeterminazione del popolo Saharawi;

per sorvegliare sul cessate il fuoco e presidiare questo processo di pace, il 29 aprile del 1991 fu istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la Risoluzione 690, la MINURSO (Missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara Occidentale), che da subito poté contare su 100 osservatori internazionali, pur non avendo assolto pienamente ai propri compiti assegnati: al 2014 era composta da 503 persone provenienti da 33 Paesi, di cui 226 militari (27 soldati, 4 ufficiali di polizia e 195 osservatori militari di cui 5 italiani) e 262 civili;

il nostro Paese è tra i pochissimi ad aver dato continuità alla propria presenza tra i caschi blu fin dagli esordi della Missione, assicurando per il periodo 1999-2001 la presidenza della Commissione identificazione (Edoardo Ventre), mentre dal settembre 2005 al febbraio 2007 Francesco Bastagli è stato rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per il Sahara Occidentale e capo della Minurso;

il popolo Saharawi in questi 40 anni, grazie all'attività diplomatica svolta dal Fronte Polisario soprattutto nei Paesi europei, è stato destinatario di molti progetti di cooperazione allo sviluppo, di molte iniziative di solidarietà e sostegno concreto e politico da parte di associazioni e comitati della società civile, di migliaia di Enti Locali, Province e Regioni in Italia e in tutto il mondo, attraverso patti di amicizia e gemellaggio con le tendopoli saharawi. Grazie al ruolo svolto da tavoli istituzionali in raccordo con i coordinamenti sulla cooperazione internazionale, da iniziative parlamentari come l'Intergruppo di amicizia con il popolo Saharawi, al quale da molte legislature aderiscono centinaia fra deputati e senatori di ogni forza politica in modo trasversale, è stato possibile stimolare il Parlamento italiano ad assumere ogni volta una posizione coerente con le diverse e numerose risoluzioni delle Nazioni Unite susseguitesesi nel corso degli anni;

una rappresentanza dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi, nel novembre 2014, ha visitato i campi profughi dove si è potuto constatare accanto alle difficili condizioni di vita del popolo Saharawi, dipendente dagli aiuti umanitari, e al perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani nei territori occupati da parte del Marocco, la dignità di un popolo dimenticato, in grado di esprimere una tenacia e determinazione uniche per arrivare ad una soluzione pacifica del conflitto pluridecennale con il Marocco;

considerato che:

la mozione n. 1-00129 (testo 3) approvata dall'Assemblea del Senato nell'aprile 2014, nella quale il Governo ha assunto impegni precisi e chiari, articolati in sette punti specifici, riguardanti tra gli altri il rapporto con l'Unione europea, le Nazioni Unite, il mandato della MINURSO, il rapporto con il Regno del Marocco e l'ordine del giorno n. 9/2893-AR/3 approvato dalla Camera dei deputati a prima firma dell'onorevole Romanini, sullo stesso oggetto del presente;

considerato inoltre che:

il Governo ha proposto al Parlamento un decreto-legge (n. 7/2015) avente per oggetto «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», dal quale si evince la volontà di ridurre la presenza italiana nelle diverse missioni internazionali tra cui la MINURSO, che ha tuttavia rispetto alle

altre citate un chiaro obiettivo di pace fin dalla sua costituzione;

interrompere o ridurre la nostra attività di sostegno alla MINURSO, come proposto dal provvedimento in esame, potrebbe essere interpretato come una presa di distanza dell'Italia dal processo di pace avviato nel 1991, sempre sostenuto e incoraggiato, allontanandola dall'impegno per una soluzione giusta, equa e negoziata del conflitto nel Sahara occidentale, con concreti rischi di ripresa dello scontro, a causa del peggioramento della situazione socio-economica, al crescere di una situazione di malessere e di frustrazione che sta aumentando soprattutto tra la componente giovanile dei campi profughi;

impegna il Governo:

a dare continuità, già nei prossimi mesi, con ogni possibile sollecitudine alla partecipazione italiana alla missione MINURSO e alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi, e comunque a proseguire l'attività diplomatica mirata all'ottenimento di una giusta ed equa soluzione al problema del Sahara Occidentale;

a riferire a questa Assemblea, ovvero alla Commissione competente, ad un anno di distanza dall'approvazione della mozione n. 1-00129, circa gli atti e i passaggi svolti per dare corso agli impegni assunti.

Art. 1

1.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «inequivocabilmente».

1.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «attivamente».

1.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «stabilmente».

1.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «effettivamente».

1.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «ufficialmente».

1.6

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «da cinque a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: «da cinque a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».

1.7

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, le parole: «da cinque a otto anni» sono sostituite con le parole: «da sei a nove anni».

1.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «270-quater.1».

all'articolo 8, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «270-quater.1».

1.9

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, capoverso articolo «270-quater.1», le parole: «in territorio estero» sono sostituite con le parole: «fuori dal territorio dello Stato italiano».

1.10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, dopo la parola: «condotte», inserire le seguenti: «idonee e non equivoche».

1.11

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, le parole: «da cinque a otto anni», sono sostituite con le seguenti: «da otto a dodici anni».

1.12

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche autonomamente.».

1.13

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «comportamenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «atti idonei diretti univocamente alla commissione di reati determinati con le finalità dell'articolo 270-sexies».

1.14

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «comportamenti», inserire le seguenti: «idonei e».

1.15

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.16

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: «Le pene sono aumentate», con le parole: «Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi».

1.17

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite con le parole: "da nove a quattordici anni";».

1.18

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 3, sopprimere il comma 3-bis).

1.19

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.

1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti. ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

- 1) La perdita della potestà genitoriale;
- 2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
- 3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
- 4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36».

1.20

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

- 1) La perdita della potestà genitoriale;
- 2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
- 3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
- 4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36».

1.21

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'articolo 1, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da sette a quindici anni", sono sostituite con le seguenti: "da dodici a quindici anni";
b) al comma 2, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite con le parole: "da otto a dodici anni";

5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino a quattro anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a sette anni";
b) al comma 2, le parole: "La pena è aumentata" sono sostituite con le seguenti: "La pena è aumentata della metà";

6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da sette a quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "da dodici a venti anni";

7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da cinque a dieci anni", sono sostituite con le seguenti: "da nove a quattordici anni";».

1.22

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da sette a quindici anni" sono sostituite con le parole: "da dodici a venti anni";».

1.23

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "da sette a quindici anni" sono sostituite con le parole: "da dodici a quindici anni";».

1.24

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite con le parole: "da otto a dodici anni";».

1.25

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "La pena è aumentata" sono sostituite con le parole: "La pena è aumentata della metà";».

1.26

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti. modificazioni:

al comma 2, le parole: "fino a quattro anni" sono sostituite con le parole: "da quattro a sette anni"».

1.0.1

[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995, n. 210, dopo l'articolo 270-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-septies. ? (*Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati guerre civili*). ? Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica la pena accessoria della perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.

Art. 270-octies. ? (*Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili*). ? Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-novies. ? (*Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili*). ? cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.

Art. 270-decies. ? (*Circostanza aggravata e pena accessorio*). ? Nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies, 270-novies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies e 270-novies, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minore della persona condannata».

1.0.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies* e 270-*sexies* del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.3

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-*bis* e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.4

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.5

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.6

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

Art. 2

2.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Sopprimere il comma 1.

2.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta».

2.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti. determini un aumento della pericolosità della condotta».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta».

2.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).

2.6

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b-bis), le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

2.7

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Al comma 1-ter, sopprimere le lettere a) e b).

2.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-quater.

2.9

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 226.

(Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni)

1. I soggetti di cui al secondo periodo richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. La richiesta di cui al primo periodo può essere avanzata:

a) dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dai responsabili dei Servizi centrali di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal comandante provinciale della Guardia di finanza;

b) dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal comandante provinciale della Guardia di finanza territorialmente competenti, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo;

c) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia, anche su delega del Ministro dell'interno, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal medesimo ufficio del pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni. In deroga a quanto previsto dai primi due periodi, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematica, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali al soggetto richiedente, ad eccezione del caso di cui al quarto periodo. Alle intercettazioni o registrazioni svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, si applica l'articolo 271 del codice di procedura penale. Gli elementi e le notizie acquisite, a seguito delle attività di cui al quarto periodo, non possono essere utilizzate né menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. Si applica il quarto ed il quinto periodo del comma 3.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate"».

2.10

[FALANGA, CALIENDO](#)

Al comma 1-quater sopprimere la lettera b).

2.11

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina», con le seguenti: «può ordinare».

Conseguentemente, al periodo successivo del medesimo comma 4, dopo le parole: «I destinatari», inserire le seguenti: «, laddove impartito,».

2.12

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina» con le seguenti: «può ordinare».

2.13

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ex articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-*quater*, co. 4, D.lgs. n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa».

2.14

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ex articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-*quater*, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa».

2.0.1

[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pubblicità dei siti internet)

1. L'elenco richiamato dal comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è pubblico.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i relativi regolamenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge, per la fruizione dell'elenco dei siti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 ? *bis* del decreto-legge n. 144 del 2005».

Art. 3

3.1

[BONERISCO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Sopprimerlo.

3.3

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», sostituire le parole: «senza averne titolo» con le seguenti: «senza giustificato motivo».

3.4

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio 2013», aggiungere le seguenti: «se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite previsti dall'allegato I di cui al medesimo

Regolamento».

3.5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio 2013» aggiungere le seguenti: « oltre i limiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

3.6

[BONERISCO](#)

Sopprimere i commi da 3-bis a 3-undecies.

3.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

3.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3.9

[BATTISTA](#)

Al comma 3, sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undecies.

3.10

[BONERISCO](#)

Sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undecies.

3.11

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 3-decies.

3.12

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dopo la lettera m-bis) introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto» e, conseguentemente, sostituire la lettera: «m-ter)» con la lettera: «m-bis)».

Art. 4

4.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.4

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», sopprimere il comma 1.

4.5

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano».

4.6

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», comma 1, sostituire le parole da: «con la reclusione» fino alla fine del comma con le seguenti: «, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano».

4.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», le parole da: «uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni».

4.0.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

*(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)*

a) Principi generali

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.

b) Norme di competenza regionale.

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante *referendum* indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

c) Norme urbanistiche ed edilizie.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

d) (Norme di competenza statale)

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo; .

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non stiano strettamente collegate all'esercizio del culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

e) Ambito di applicazione e norme transitorie.

1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, né alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.

3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

4.0.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

*(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)*

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

3. il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
- b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
- c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge».

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale».

4.0.3

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

*(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato».

4.0.4

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

*(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)*

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale».

4.0.5

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3».

4.0.6

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello straniero)

1. Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a). All'articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine: "10) immigrazione.";

b). All'articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa».

Art. 4-bis

4-bis.1

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

4-bis.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimerlo.

4-bis.0.1

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di polizia e di soccorso pubblico)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».

4-bis.0.2

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato)

1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-*quater* ? in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 4 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede

mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n: 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

4-bis.0.3

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato)

1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 ? in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 5

5.1

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Sopprimerlo.

5.2

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 850 unità».

5.3

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 2; sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto».

5.4

[DIVINA, STEFANI, STUCCHI](#)

All'interno del comma 2, sostituire le parole comprese tra: «Al relativo onere» e »occorrenti variazioni di bilancio» con le seguenti: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

5.5

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «interessi nazionali», aggiungere le seguenti: «e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

5.6

[DIVINA, STEFANI, STUCCHI](#)

Al comma 3-bis, dopo le parole: «nel Mediterraneo Centrale», aggiungere le seguenti: «eventualmente da adibire al blocco navale delle coste libiche».

5.7

[DIVINA, STEFANI, STUCCHI](#)

Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del presente comma» inserire le seguenti: «Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali finalizzate al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali».

5.8

[DIVINA, STEFANI, STUCCHI](#)

Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del presente comma» inserire le seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali finalizzate al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali».

5.9

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «sentito l'Ente», con le seguenti: «previo parere dell'Ente».

Conseguentemente:

dopo le parole: «forze di polizia», aggiungere le seguenti: «del Corpo nazionale di vigili del fuoco»;

dopo le parole: «al contrasto del terrorismo», aggiungere le seguenti: «per finalità di soccorso pubblico».

5.10

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce rossa italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico e previdenziale stabilito per i pari grado delle Forze armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

5.11

[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. In relazione alle straordinarie esigenze connesse ai continui flussi migratori nel Mar Mediterraneo ed al fine di agevolare e potenziare le attività di assistenza, ricerca e soccorso in mare, il Governo è autorizzato, per meglio supportare le operazioni di trasferimento dei migranti, ad attivare le procedure finalizzate alla realizzazione di una piattaforma logistica, da inserire nella catena SAR, anche attraverso l'uso di almeno due navi traghetto con capienza ciascuna non inferiore a mille passeggeri».

5.12

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

«3-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'accertamento della cessazione della minaccia terroristica, le pattuglie delle forze di polizia in servizio di prevenzione sono integrate da almeno un effettivo specificamente addestrato alla lotta antiterroristica».

5.0.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto l'incremento di 51,5 milioni di euro per l'anno 2015, 126 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.0.2

[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Assunzioni di personale a tempo indeterminato
con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 2016, 2017 a decorrere dall'anno 2015. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2014 e 2012, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi».

5.0.3

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b*). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015."».

5.0.4

[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b*). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015"».

5.0.5

[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al concorso per 1250 e 750 allievi finanziari, fino al 31 dicembre 2016».

5.0.6

[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014».

Art. 5-bis

Art. 5-bis

5-bis.0.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo)

1. All'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. ? Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro".

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5-bis.0.2

[DIVINA, STEFANI, STUCCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Prelievo dati biometrici e rilevazione del Dna degli immigrati irregolari)

1. Gli stranieri extracomunitari illegalmente giunti sul territorio nazionale sono assoggettati alla rilevazione dei dati biometrici utili all'identificazione personale nonché al prelievo del Dna;

2. Coloro che rifiutano di sottoporsi alla rilevazione ed al prelievo, di cui al comma 1 del presente articolo, anche se richiedenti asilo in attesa di pronuncia sulla loro domanda, sono passibili di espulsione immediata dai territori della Repubblica».

Art. 6

6.1

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

[FALANGA, CALIENDO](#)

Sopprimere la lettera b).

6.3

[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per la sicurezza», aggiungere le seguenti: «informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

6.4

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «dal procuratore generale di cui al comma 2», con le seguenti: «dal procuratore antimafia e antiterrorismo».

6.5

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «l' ufficio del

procuratore generale», con le seguenti: «la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo».

6.6

[PAOLO ROMANI](#), [GASPARRI](#), [BRUNO](#), [BERNINI](#), [ALICATA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "composto da cinque deputati e cinque senatori", sono sostituite dalle seguenti: "composto da sei deputati e sei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del presente decreto».

6.7

[PAOLO ROMANI](#), [GASPARRI](#), [BRUNO](#), [BERNINI](#), [ALICATA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Limitatamente alla XVII legislatura, la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30; comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrata di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore. I Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla suddetta legge, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In ogni caso non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato se non previo decreto di autorizzazione del Ministro dell'Interno».

Art. 7

7.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimerlo.

7.2

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione dei reati».

7.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, sopprimere, infine, le seguenti parole: «e repressione».

7.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: «con riferimento alla sola fase delle indagini».

7.6

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, dopo la parola: «previsti» inserire le seguenti: «, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,».

7.7

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.8

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, al capoverso «Art. 53» comma 3, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'interno» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica».

7.0.1

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è inserito il seguente:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. ? Corso Anti-Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro"».

7.0.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile 2016».

Art. 8

8.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «306, secondo comma, e 414, quarto comma,», con le seguenti: «e 306, secondo comma,».

8.3

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i commi

2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica, altresì:

a) nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi. di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria;

b) alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni;

c) alle condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, la speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica alle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302 e 306, secondo comma del codice penale"».

8.4

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali, nel domicilio dei parlamentari ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo"».

8.0.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"1-bis. il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale".

2. Al comma 3, prima alinea, dopo le parole: "come sostituito dal comma 1" aggiungere le seguenti: "e dal comma 1-bis".

3. Al comma 4, prima alinea, la frase: "Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3", è sostituita dalla seguente: "Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3"».

8.0.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni centrali e periferiche della Polizia di Stato)

1. Al comma 20, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, aggiungere: "Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri . connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie"».

8.0.3

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato)

Al comma 4, dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, in fine aggiungere il seguente periodo: "con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile"».

8.0.4

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente: "Art. 6-*bis* ? (*Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.*) ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva la pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica"».

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente: "Art. 6-ter ? (*Possesso di artifici piro tecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.*) ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente: "Art. 6-quater - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 6-quinquies - (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater".

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 ? (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) ? 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed, all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente, legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente

all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018".

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 583-*quater*. - (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio 'di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) ? 1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni".

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*ter*. (*Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico*) ? 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società".

d) Dotazione alle forze di polizia di video camere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di

spesa di ciascun Ministero».

Art. 10

10.0.1

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza ? e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 ? in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro».

10.0.3

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater ? in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro».

10.0.4

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico ? in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».

10.0.5

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, se non con decreto del Ministro dell'Interno».

10.0.6

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introdurre il seguente comma:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. ? Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro"».

10.0.7

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, inserire il seguente comma: "1-bis. il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale".

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, prima alinea, dopo le parole: "Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1" e prima di: "e 3" aggiungere: "e 1-bis".

3. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, prima alinea, dopo le parole: "come sostituito dal comma 1", aggiungere: "e dal comma 1-bis"».

10.0.8

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla fine del comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il punto, inserire i seguenti periodi: "Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie"».

10.0.9

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1 Alla fine del comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere il seguente periodo: "con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile"».

Art. 11

11.1

[COTTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#)

Sopprimere i commi 1 e 4.

11.2

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti: «euro 36.000.000».

11.3

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti: «euro 50.170.314».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 77.000.000»

11.4

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.6

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

11.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 5.

11.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni».

11.9

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Sopprimere il comma 6, conseguentemente, all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «euro 60.000.000» con le seguenti: «euro 79.105.564».

11.10

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «euro 19.105.564», con le seguenti: «euro 13.105.564», conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 74.000.000».

11.11

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «68.000.000» con le seguenti: «74.993.960».

11.12

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È autorizzata fino al 30 Aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*».

11.13

[SANTANGELO](#)

Al comma 7, dopo le parole: «È autorizzata,» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,», conseguentemente sostituire le parole: «euro 6.993.960», con le seguenti: «euro 3.500.000».

11.0.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 9;

all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria»;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».

11.0.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 1;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».

11.0.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 135.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 9;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».

Art. 12

12.1

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Sopprimere il comma 1, conseguentemente, all'articolo 17, comma 1 sostituire le parole: «euro 60.000.000» con le seguenti: «euro 120.000.000», conseguentemente all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 67.897.149».

12.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «68.000.000» con le seguenti: «194.406.473».

12.3

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 1.

12.4

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126406.473», con le seguenti: «euro 96.406.473», conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 16.490.676», conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le seguenti: «euro 17.000.000».

12.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126.406.473» con le seguenti: «euro 50.000.000», conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e».

12.6

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Al comma 1 sostituire. le parole comprese tra: «e fino al 30 settembre» e «126.406.473» con le seguenti: «e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 50.000.000».

12.7

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

12.8

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Sopprimere il comma 2.

12.9

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 2.

12.10

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «negli Emirati Arabi Uniti».

12.11

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Bahrain,».

12.12

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Qatar».

12.13

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e a Tampa».

12.14

[COTTI](#)

Sopprimere il comma 4.

12.15

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 4.

12.16

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 5.

12.17

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole comprese tra: «e per la proroga» e «addestramento delle forze di sicurezza palestinesi».

12.18

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 6.

12.19

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 7.

12.20

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: «68.000.000» con la seguente: «203.001.726».

12.21

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 9 sostituire la parola: «132.782.371» con la seguente: «87.782.371».

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

12.22

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 9, dopo la parola: «Daesh», aggiungere le seguenti: «e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh».

Art. 13

13.1

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Sopprimere il comma 3.

13.2

[SANTANGELO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «euro 29.474.175» con le seguenti: «euro 27.474.175».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2015, dopo l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro, per il

mancato ristoro dei danni subiti dalle limitazioni dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».

13.3

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 29.474.175», con le seguenti: «euro 24.474-175», conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 6.490.676».

13.4

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 4.

13.5

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

13.6

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e nell'Oceano indiano occidentale».

13.7

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge l'ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto».

13.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 7, sostituire le parole da: «31 marzo 2015» fino a: «euro 147.945», con le seguenti: «30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:

alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti: «euro 871.373.456»;

lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le seguenti: «euro 840.347.349».

Art. 14

14.1

[SANTANGELO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 8.600.000», con le seguenti: «euro 7.600.000», conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere «il seguente:

«2- bis. Per l'anno 2015, dopo l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro, per la realizzazione di infrastrutture e interventi urgenti nel territorio».

14.2

[SANTANGELO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle attività addestrative militari previste dal presente decreto-legge, per il personale straniero è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici».

14.3

[BERTOROTTA](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato».

14.4

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

14.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: «, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti», con le seguenti: «di quattro ambulanze attrezzate da strumentazione medica da consegnare alle autorità della regione autonoma siriana del Rojava».

14.6

[SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#)

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «di materiale di armamento» con le seguenti: «di equipaggiamenti non letali a protezione della vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal surplus risultante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244».

14.7

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 4, lettera b) aggiungere. infine le seguenti parole: «e al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica d'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde».

14.8

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «È fatto comunque divieto di utilizzo di materiale di armamento di cui la magistratura italiana ha disposto la distruzione».

14.9

[BERTOROTTA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

14.10

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 6-bis.

Art. 15

15.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-sexies, le parole: "alle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "a specifiche direttive";

b) al comma 1-septies, le parole: "dalle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "da specifiche direttive"».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e successive modificazioni».

15.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni"».

15.3

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 2268 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 comma 1, al punto numero 13) sono abrogate le parole: "esclusi articoli 6 e 23" e al numero 56) dello stesso comma sono abrogate le parole "esclusi articoli 11 e 115", all'articolo 2270 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 comma 1 sono abrogati i punti numero 1) e numero 3)».

15.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).

15.5

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

«6-sexties. All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: ", se unici superstiti,"».

Art. 17

17.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 168.000.000».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. È autorizzata, dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

17.2

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della popolazione e dei rifugiati», inserire le seguenti: «inclusa l'eventuale predisposizione sul suolo africano di uno o più campi d'accoglienza per migranti richiedenti asilo, nei quali espletare le procedure di accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato».

17.3

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 1, dopo le parole: « Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le seguenti: «e Ucraina».

17.4

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le seguenti: «e Haiti».

17.5

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Sopprimere il comma 1-bis.

17.6

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 1.700.000», con le seguenti: «euro 5000.000», conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «euro 120.000.000», con le seguenti: «euro 116.700.000».

Art. 18

18.1

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo deve essere principalmente destinato allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori».

18.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis».

e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.3.

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis».

e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:

alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti: «euro 881.072.635»;

lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le seguenti: «euro 850.046.528».

18.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «per interventi», aggiungere le seguenti: «di comprovata efficacia».

18.6

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e della NATO».

18.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

All'interno del comma 4, dopo le parole: «e della Nato» inserire la seguente: «e». Sopprimere le parole comprese tra: «nonché» e: «crediti formativi universitari per mese di attività».

18.8

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica,».

18.9

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «italiani all'estero» inserire le seguenti: «In nessun caso si potranno impegnare risorse dello Stato per corrispondere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini italiani sequestrati all'estero, qualora catturati in Paesi pubblicamente definiti ad alto rischio dal Ministero degli Affari Esteri».

18.10

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [COTTI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «aree di crisi», aggiungere le seguenti: «, individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

Art. 19

19.1

[DLBIAGIO](#)

1. All'articolo 19 dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per gli aumenti retributivi, ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in favore del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967».

*Conseguentemente all'articolo 18 comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
«2.300.000» è sostituito da «1.800.000».*

19.0.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di regime dei contratti e retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 152, primo comma, le parole: «a contratto», ovunque ricorrano, sono soppresse;*
- b) all'articolo 154:*

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Eventuali controversie che dovessero insorgere a causa delle presenti disposizioni saranno di competenza esclusiva del tribunale italiano";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Al personale assunto ai sensi dell'articolo 152, ancorché regolato dalla legge locale, si applicano gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, nonché tutte le norme relative ai distacchi, aspettative e permessi e altre prerogative sindacali previsti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale del comparto Ministeri";

c) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Retribuzione*) ? 1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, nonché dei parametri di crescita economica del Paese.

2. La determinazione della retribuzione di cui al comma 1 tiene altresì conto dell'anzianità di servizio, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. È altresì determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le retribuzioni, sulla base dei parametri di cui al presente articolo, sono negoziate con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. In ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe.";

d) all'articolo 157-*sexies*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi centoventi giorni e, nei successivi quattordici mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori diciotto mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trentasei mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alle conservazioni del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego)";

e) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Art. 160. - (*Assunzione presso altro ufficio*) ? 1. Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'Amministrazione è tenuta a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero. L'impiegato assunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio e il precedente regime contrattuale.

2. L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso l'ufficio all'estero, può essere autorizzato ? tenuto conto delle esigenze di servizio ? a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio.

3. Nei casi previsti dal presente articolo si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione deve essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale; nel caso di soppressione o chiusura degli istituti italiani di cultura, il personale in servizio presso i medesimi è riassorbito dalla sede diplomatico-consolare più vicina. Nei soli casi di cui al comma 1, agli impiegati a contratto è attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

f) all'articolo 166, primo comma, la lettera f) è abrogata.

2. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale e delle deleghe conferite alle organizzazioni

sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

3. Al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*.";

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*. 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo di cui al comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte dell'amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto.

5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tubercolosi.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, per i primi centoventi giorni di assenza;

b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni agli impiegati con contratto regolato dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), fino al nono mese di assenza;

c) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per i successivi tre mesi di assenza;

d) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.

8. L'assenza per malattia è comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.

9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

10. L'amministrazione dispone il controllo dell'assenza per malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia.

11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, ne dà tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra

definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificata impedimento.

15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, compresi gli oneri riflessi inerenti".

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, introdotto dal comma 3 del presente articolo, si applicano alle assenze per malattia in corso e a quelle iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro ove vi fossero norme legali o contrattuali locali più favorevoli.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 19-*bis*

19-bis.1

[TONINI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «web istituzionale» inserire le seguenti: « e con aggiornamento costante» e dopo le parole: «Paesi stranieri» aggiungere, in fine, le seguenti: «specificando e delimitando le aree interessate»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprenderli salvo l'obbligo di adeguata informativa circa le condizioni di sicurezza delle mete da parte degli agenti di viaggio intermediari ed organizzatori».

19-bis.2

[BOCCA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.3

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di cui al secondo periodo del primo comma, le funzioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5. sono esercitate, per delega del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dai rappresentanti diplomatici e consolari dell'Unione europea, se presenti nella località di destinazione".

3-*ter*. All'articolo 9 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro

che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. Analogamente, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che conducano operazioni in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nell'interesse della fiscalità nazionale ed europea.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni in ordine al passaporto, o documento equipollente, di coloro che intendano recarsi in aree geografiche teatro di conflitti interstatali o interni agli Stati, quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati Paesi.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può adottare particolari disposizioni in ordine all'espatrio di cittadino italiano, di cittadino dell'Unione europea o di straniero residente in Italia:

- a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
- b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo consistono:

- a) nella possibilità di sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale solo ad alcuni luoghi della destinazione richiesta;
- b) nell'obbligo di segnalare, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nella località di destinazione, la residenza e gli eventuali spostamenti interni allo Stato estero;
- c) nell'obbligo di evitare determinate aree geografiche, ove si svolgono attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale secondo quanto stabilito dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- d) nell'obbligo di non intraprendere determinate attività contrarie alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo;
- e) nell'obbligo di non venire in relazione con determinati soggetti designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al quarto comma comporta la sospensione temporanea ovvero il ritiro dei passaporti già rilasciati, con l'obbligo di immediato rimpatrio e divieto di concessione di nuovo passaporto per i successivi tre anni".

3-quater. All'articolo 24 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Chiunque non adempie agli obblighi o ai divieti di cui al quinto comma dell'articolo 9 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda da euro 250 a 2.500"».

19-bis.4

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«3-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto

ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.5

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al personale cooperante nazionale appartenente ad Organizzazioni Non Governative non è consentito recarsi nei Paesi e nelle aree giudicate pubblicamente ad alto rischio dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale se non con un nulla osta rilasciato dal medesimo Dicastero».

Art. 19-bis

19-bis.0.1

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Disposizioni in materia di sicurezza in caso di locazioni turistiche)

1. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.0.2

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

*(Sospensione delle attività politico-militari
bilaterali con la Repubblica del Brasile)*

1. Fino al perfezionamento delle pratiche per l'extradizione in Italia di Cesare Battisti, è sospesa l'attività di cooperazione politico-militare con la Repubblica del Brasile».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Titolo breve: *D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 260 \(ant.\)](#)

2 aprile 2015

[N. 261 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 379 \(ant.\)](#)

9 aprile 2015

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 199 \(ant.\)](#)

8 aprile 2015

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Esito: Favorevole

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato all'Assemblea

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione

N. 200 (pom.)	Esito: Favorevole
8 aprile 2015	con osservazioni
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	
N. 133 (pom.)	Esito: Favorevole
8 aprile 2015	
Parere destinato alla Commissione	
14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	
N. 15 (ant.)	Esito: Favorevole
9 aprile 2015	con osservazioni
Sottocomm. pareri (fase disc.)	
Parere destinato alla Commissione	

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 02/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 2 APRILE 2015
260ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in qualità di relatrice, illustra il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Il provvedimento si compone di 21 articoli, ripartiti in cinque Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 8, detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale. In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire: i cosiddetti *foreign fighters*, ovvero coloro che si

arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, con la reclusione da 3 a 6 anni; chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo, con la reclusione da 3 a 6 anni; colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti, con la reclusione da 5 a 10 anni. La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti *foreign fighters*, prevedendo aggravanti di pena. Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black list* dei siti Internet utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria. Sono introdotti, inoltre, specifici obblighi in capo agli Internet *providers* connessi agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete.

L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi. Viene inoltre prevista una sanzione amministrativa a carico degli operatori che legittimamente trattano tali sostanze omettendo di segnalare alle autorità operazioni sospette.

L'articolo 4 interviene sul codice antimafia per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato, mentre l'articolo 5 reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 7 interviene sul codice della *privacy* per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni ? prevalentemente a tutela dell'interessato ? previste dal codice.

L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna. Ulteriori modifiche riguardano la legge di riforma dei servizi segreti (legge n. 124 del 2007).

Gli articoli 9 e 10 ? che compongono il Capo II, relativo al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale - prevedono l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi.

Si sofferma quindi sul Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16, che reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nello specifico, gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici. In particolare, all'articolo 11 sono previste le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa e, all'articolo 12, quelle relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

Il comma 3 dell'articolo 13 autorizza la spesa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2015, per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione Atalanta dell'Unione europea al largo delle coste della Somalia.

L'articolo 14 reca disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità e urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

L'articolo 15 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica, mentre l'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18) e il regime degli interventi (articolo 19).

Da ultimo, l'articolo 20, compreso nel Capo V, reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Rileva la necessità e urgenza di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, nonché di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Propone, quindi, alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
261ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1778](#) (Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle Province autonome di Trento e di Bolzano).

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame del disegno di legge n. [1556](#), in materia di parità di genere nei consigli regionali, del disegno di legge n. [865](#), volto a istituire una Commissione nazionale per i diritti umani, del disegno di legge n. [545](#), relativo all'ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi tributarie e di ratifica, nonché del disegno di legge n. [1138](#), recante norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale, e del disegno di legge n. [1313](#), che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sui costi degli enti partecipati o controllati, tutti già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) *MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) *RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) *NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) *MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) *MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) *Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) *ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

[\(1632\)](#) *Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'associazione VerA ha fatto pervenire un contributo scritto, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Informa, inoltre, che Confindustria, intervenuta in audizione il 19 febbraio scorso, ha a sua volta inviato una memoria, la quale sarà anch'essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) propone di adottare il disegno di legge n. [1522](#), d'iniziativa del senatore Orellana, come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta in votazione e accolta.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di giovedì 23 aprile il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1522](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta di giovedì 2 aprile dalla presidente Finocchiaro, in qualità di relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

La **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ricorda di aver chiesto al rappresentante del Governo un elenco dettagliato delle festività religiose e civili che impedirebbero di fissare lo svolgimento delle elezioni in una data antecedente il 31 maggio.

Il sottosegretario **BOCCI** ribadisce che il 17 maggio, a L'Aquila, è prevista l'adunata nazionale degli

alpini. In occasione di tale evento, si registra solitamente un'ampia partecipazione, anche di molti sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati. Il 24 maggio, invece, ricorre la Pentecoste ebraica: a tale proposito, la legge n. 101 del 1989, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, vieta espressamente lo svolgimento di elezioni in coincidenza con ricorrenze religiose ebraiche. Analogamente, quindi, non è possibile anticipare le elezioni al 10 maggio, in quanto l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerebbe appunto il 24 maggio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che, con un intervento tempestivo, sarebbe stato possibile prevedere lo svolgimento delle elezioni nel mese di aprile, evitando le complicazioni che hanno provocato lo slittamento dell'*election day* al 31 maggio.

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (*PD*) ritiene che ormai anche i partiti politici abbiano organizzato le rispettive campagne elettorali in base alla scadenza del 31 maggio, pertanto appare ragionevole confermare la data proposta dal Governo.

In riferimento ai contenuti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli, ritiene opportuno compiere un'approfondita riflessione circa la scelta di ricorrere alla decretazione d'urgenza per intervenire su una materia particolarmente sensibile, quale quella elettorale, che richiede in ogni caso la massima ponderazione e un consenso quanto più possibile ampio.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) ribadendo le sue riserve, esprime il suo più fermo dissenso rispetto alla scelta di ricorrere allo strumento del decreto-legge in materia elettorale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato un nuovo emendamento 01.101, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet

(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di adottare il disegno di legge n. **1561**, d'iniziativa del senatore Campanella, come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta in votazione e accolta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

-
La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1818**

ordine del giorno

G/1818/1/1

CALDEROLI

Il Senato,

premessi che

il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di conversione recita testualmente: "Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali";

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale "di contorno";

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo "non può", mediante un decreto-legge,

"provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione": materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale;

impegna il Governo,

in sede di emanazione di provvedimenti provvisori di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto rispetto dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, e della legge n. 400 del 1988.

emendamenti

Art. 1

1.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sopprimere l'articolo

1.0.1

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più *referendum* di cui all'articolo 123 della Costituzione, la convocazione degli elettori avviene per tutti i *referendum* nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo."».

Art. 2

2.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Sopprimere l'articolo

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1291](#)

Art. 01

01.101

[RUSSO](#), *RELATORE*

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo la lettera 1-*bis*) è aggiunta la seguente: " 1-*ter*) ordinamento del Porto di Trieste;"».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791-A) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente [AZZOLLINI](#) informa che non sono pervenute proposte emendative al disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo, proposto dal RELATORE.

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziata dall'articolato.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle somme indicate presso il fondo speciale di parte corrente, relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Indica, tuttavia, in relazione all'assenza di una specifica finalizzazione all'interno di tale accantonamento, la preferenza per una copertura a carico di un'autorizzazione di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il PRESIDENTE prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando comunque che, stante la disponibilità delle risorse, la Commissione dovrà limitarsi ad un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO si dichiara in grado di fornire alcuni riscontri ai rilievi sollevati nel corso della seduta di ieri dal relatore, riservandosi di produrre nel prosieguo documentazione elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato. In primo luogo, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), ritiene, in effetti, foriere di nuovi oneri le parole "nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base" tra le attività di competenza dell'amministrazione.

Il PRESIDENTE conviene con la preoccupazione espressa, e ritiene dunque che quantomeno le parole "per tutti i cittadini" debbano essere espunte, a garanzia dell'invarianza finanziaria del testo.

Il vice ministro MORANDO richiama, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera l), ritenendo che la previsione di un responsabile dotato di specifiche competenze alle dirette dipendenze dell'autorità politica, allo stato non contemplato, produca maggiori oneri.

Il senatore **SANTINI** (PD) prende atto e conviene sulla circostanza che la indicazione di una nuova funzione dirigenziale rappresenti un costo aggiuntivo, tuttavia chiede se sia possibile realizzare lo

scopo, che pare meritevole, tramite l'utilizzo di personale già in servizio.

Il PRESIDENTE considera l'opzione in astratto possibile, ma di competenza della commissione di merito, ovvero dell'Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO, premesso di non avere osservazioni a proposito dell'articolo 7, richiama, invece, l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), punto 1, con il quale si includono i dirigenti delle Camere di commercio nel ruolo unico statale. L'opzione appare incoerente con l'attuale cornice contrattuale, che fa riferimento all'inquadramento previsto per il settore delle regioni e degli enti locali. Per avere, quindi, certezza dell'invarianza di oneri, appare necessario mantenere il personale in questione nel medesimo comparto. Esprime, poi, un avviso contrario sul successivo punto 4), poiché il sistema di reclutamento e gestione dei dirigenti apicali ivi individuato non garantisce l'invarianza finanziaria. Quanto, invece, alla lettera *g*), ritiene che le proroghe di incarico ivi previste non presentino criticità finanziarie, essendo previste solo per un tempo limitato. Invita, poi, alla soppressione delle parole "superamento degli automatismi nel percorso di carriera", che risultano ambigue dal momento che la figura del dirigente contrattualizzato non beneficia di progressioni automatiche. Esclude, invece, rischi di scopertura in relazione all'articolo 10, comma 4, lettera *a*). Diversamente, l'articolo 12, lettera *p*), appare comportare nuovi oneri e deve, pertanto, essere espunta. Esclude, poi, l'insorgenza di maggiori oneri in relazione alle lettere segnalate all'articolo 14. Conclude sull'articolo 15, condividendo l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1, nonché un parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari al comma 2. Aggiunge un invito a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *f*), che nell'attuale testo non garantisce la neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena terminati i predetti lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,10.

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della possibilità di svolgere, ad invarianza di oneri, le nuove funzioni di polizia postale previste dall'articolo 2.

Fa altresì presente che occorre, del pari, conferma della possibilità per il Ministero dell'Interno di

adempiere alle funzioni conseguenti all'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*. Segnala inoltre la necessità di indicazioni circa la sufficienza dei fondi utilizzati dall'articolo 5, commi 1 e 2, relativi al Fondo per le politiche di asilo e ai Fondi da ripartire. Ivi si prevede anche una riduzione significativa delle spese rimodulabili del Ministero della Difesa: va chiarito se i tagli in questione, cui si aggiunge quello disposto dal successivo comma 3-*quinq*ues, siano sostenibili per l'attività d'istituto. Analogamente va accertato che gli esborsi per la sicurezza, che il comma 3 prefigura a carico della Società Expo 2015, non sono in grado di causare squilibri patrimoniali tali da rendere necessari interventi a carico della finanza pubblica.

Fa presente che occorrono chiarimenti anche a proposito dell'articolo 8, con il quale si prevede la possibilità di estendere la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", per comprendere se ciò possa portare ad un maggior esborso a seguito dell'erogazione della corrispondente indennità. Osserva che serve conferma che l'estensione delle competenze della Direzione nazionale antimafia alle fattispecie terroristiche, di cui all'articolo 10, può avvenire senza necessità di maggiori risorse.

Rispetto all'articolo 18, segnala che risulta necessaria una conferma riguardo l'inserimento al comma 4, in prima lettura, di un finanziamento per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con particolare riguardo alla sufficienza delle risorse rimanenti per le restanti finalità previste dalla stessa disposizione. Al successivo articolo 20 rileva che occorre conferma della congruità delle disponibilità di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 6. Per ulteriori approfondimenti fa rinvio alla Nota di lettura n. 82 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE informa che è giunta comunicazione da parte del Governo che la relazione tecnica aggiornata è attualmente in via di completamento. Assicura, dunque, che sarà trasmessa per via telematica a tutti i componenti la Commissione appena possibile.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
199^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce alla Commissione sugli aspetti di competenza facendo presente che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della legge n. 154 del 7 ottobre 2014, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

Con il recepimento della normativa europea in materia di stabilimento e libera prestazione di servizi delle imprese di assicurazione, oggi contenuta nella direttiva n. 2009/138/CE (Solvency II), si tende a semplificare l'accesso al mercato assicurativo, introducendo il principio dell'autorizzazione unica e della vigilanza unica. Secondo tale principio (cosiddetto "*home country control*"), un'impresa di assicurazioni avente sede in un Paese membro, può svolgere la propria attività nell'intero Spazio Economico Europeo senza necessità di dover richiedere alcuna autorizzazione aggiuntiva alle autorità di vigilanza degli Stati in cui intende operare, posto che la stessa sarà sempre sottoposta al controllo delle autorità del proprio Paese di origine. In ogni caso, l'impresa dovrà operare nel Paese ospitante nel rispetto delle norme ivi dettate in ragione di un interesse generale. Le imprese di assicurazione possono quindi esercitare la propria attività in tutti i Paesi che compongono lo Spazio Economico Europeo, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, vale a dire, senza necessità di insediarsi una propria succursale.

Con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del

servizio assicurativo, lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale, in adempimento della direttiva sopra citata, nella quale si procede anche a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto). Alla stessa stregua, le modifiche che lo schema di decreto apporta al Codice delle assicurazioni private (CAP) confluiscono in un quadro normativo unitario e coerente con la nuova disciplina europea.

Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono state integrate dalla direttiva 2014/51 del 16 aprile 2014 (detta Omnibus II), che reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della crisi economico-finanziaria insorta negli anni 2007-2008. Vi si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, introducendo altresì nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e la mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa pone l'accento sulla *governance* delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il *boarded* introducendovi nuove funzioni aziendali.

In estrema sintesi i principali obiettivi della direttiva Solvency II sono i seguenti: migliorare l'integrazione del mercato unico europeo delle assicurazioni e la tutela degli assicurati, potenziare la competitività dell'industria assicurativa europea e promuovere un incremento della trasparenza e una maggiore armonizzazione delle regole.

Il recepimento della direttiva è disposto interamente dall'articolo 1 dell'atto in esame, sotto forma di novella a numerosi articoli del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private (CAP); l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il relatore quindi passa ad illustrare analiticamente l'articolato con specifico riferimento agli aspetti di competenza soffermandosi in particolare sugli articoli 3 e 3-bis, 14 e 14-bis, sugli articoli di cui al Titolo III, Capo III.

Successivamente specifica che il Capo IV introduce le disposizioni in materia di fondi propri, cioè degli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali, mentre il Capo IV-bis (articoli da 45-bis a 51) è stato introdotto per disciplinare i nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, deve coprire tutte le perdite potenziali e tutti i rischi a cui è esposta l'impresa e, allo stesso tempo, riflettere anche le eventuali tecniche di attenuazione del rischio. L'IVASS ha inoltre il potere di chiedere il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità qualora il profilo di rischio dell'impresa sia cambiato in modo significativo rispetto alla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito. Il Requisito copre sia l'attività futura, cioè i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi, sia l'attività in corso, coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese.

Il Capo IV-terdisciplina i requisiti dell'informativa all'IVASS ed il processo di controllo prudenziale ai fini della verifica delle condizioni di esercizio. In particolare, ai sensi dell'articolo 47-*quater* le imprese saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che includano elementi che le consentano di analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.

Il Capo V riguarda la disciplina applicabile alle sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi. Si ricorda in proposito che la sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità ed un requisito patrimoniale minimo per l'attività esercitata sul territorio di uno Stato membro e a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni ed a darvi adeguata copertura.

Il Titolo IV disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime *Solvency II* (di cui alla direttiva del 2009).

Il relatore conclude formulando la proposta di esprimere osservazioni favorevoli con due rilievi, in un testo allegato al resoconto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rinvia l'esame della proposta di parere testé illustrata alla seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD), dopo aver sinteticamente dato conto dei contenuti del decreto-legge propone alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni il cui testo è allegato al resoconto.

Interviene la senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) la quale chiede maggiori chiarimenti circa l'osservazione relativa al limite del contante.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) pur dichiarandosi favorevole in linea teorica alle osservazioni formulate dal relatore, dopo aver peraltro preannunciato la valutazione contraria del decreto-legge nel complesso, formula una serie di osservazioni e di rilievi in merito al parere proposto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) in relazione all'articolo 3 e all'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, confermare in capo alla Consob le competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già previsto, in via esclusiva;

b) prevedere che l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in esame, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato che

nell'ottica di un approccio onnicomprensivo alla lotta al terrorismo, occorre favorire l'introduzione di misure atte a perseguire specificamente il flusso di capitali che ne alimentano la pervasività. E' infatti evidente che una stabile organizzazione criminale o terroristica necessita di finanziamenti stabili: se ne deduce a corollario che per indebolirne la proliferazione è necessario prosciugarne il finanziamento; ricerche e testimonianze fin qui esperite hanno condotto a ritenere strumenti funzionali all'organizzazione ? in virtù del carsismo che li contraddistingue ? l'utilizzo di denaro contante, elettronico nella forma di *paypal*, *money transfer* ecc., contrabbando di opere d'arte, e su un piano di più ampio respiro, i cosiddetti paradisi fiscali. Di tali elementi si è più volte sottolineata la potenziale pericolosità nelle molteplici declinazioni criminali;

al fine di perseguire più efficacemente gli scopi identificati con il disegno di legge in titolo, sia utile da un lato mutuare ed incentivare l'utilizzo - ai fini delle indagini - di strumenti tipici per l'identificazione dei reati fiscali quali la tracciabilità del denaro contante (ed il disincentivo all'utilizzo) e dall'altro inasprire le pene nelle circostanze in cui gli illeciti approvvigionamenti ed occultamenti di provviste di denaro siano compiuti al fine di nutrire gruppi di stampo terroristico.

Espresso apprezzamento per la norma recata dal comma 5 dell'articolo 2, volta ad implementare una collaborazione tra UIF (unità d'informazione finanziaria di Bankitalia) e CASA (comitato analisi strategica antiterrorismo) al fine di corroborare la lotta al riciclaggio internazionale, e va incoraggiato il legislatore a fornire tutti gli strumenti necessari ? anche straordinari - alle indagini riguardanti tale specifico ambito;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito al disincentivo nell'utilizzo del denaro contante si suggerisce, anche nell'ambito del disegno di legge, in coerenza con le norme vigenti, l'introduzione di strumenti che rendano tracciabile, il ricevimento di elargizioni;

favorire l'introduzione di misure ulteriori di controllo e monitoraggio sui sistemi di pagamento quali *paypal*, *money transfer*;

in ordine alla riciclaggio internazionale, nel quadro della Direttiva 2005/60/CE e delle raccomandazioni FATF - GAFI (Financial Action Task Force), si suggerisce di valutare la perniciosità di tale reato più aspramente, qualora sia compiuto con il contrabbando di opere d'arte volto al finanziamento di organizzazioni terroristiche.

1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
200ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), facendo riferimento al testo alla proposta di osservazioni presentata nella precedente seduta, puntualizza che i suggerimenti previsti sono finalizzati a preservare le competenze vigenti della Consob per quanto riguarda determinati prodotti finanziari gestiti dalle compagnie di assicurazione, specificando inoltre che l'attribuzione all'IVASS potrebbe comportare costi aggiuntivi.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) ritiene che il recepimento della direttiva *Solvency II* costituisca sostanzialmente un atto dovuto e certamente utile, tenuto conto delle analogie e delle correlazioni in essere tra i mercati finanziari e i prodotti veicolati dalle imprese di assicurazione. D'altro canto ritiene non sussistenti le preoccupazioni del relatore su eventuali costi aggiuntivi, in quanto l'autorità di vigilanza sulle imprese assicurative è ormai ricompresa nell'alveo della Banca d'Italia. Viceversa ritiene opportuno un approfondimento, anche in relazione alla normativa recata dall'Atto del Governo in titolo, sugli oneri di adeguamento per le imprese di assicurazione alle prescrizioni della *Solvency II*.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) osserva che i rilievi del senatore Zeller possono essere intesi quale specificazione delle competenze proprie della Consob in tema di tutela della trasparenza dei

rapporti contrattuali e quindi aggiuntive a quella dell'IVASS.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) fa presente che il parere predisposto dal relatore risulta omogeneo alle valutazioni compiute dalla 14a Commissione, nel corso dell'esame della legge di delegazione europea, in merito al riparto di competenze tra l'IVASS e la Consob, in linea con la differenziazione della vigilanza per finalità.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, che viene approvata, previo preannuncio di astensione del senatore [MOLINARI](#) (Misto) e della senatrice [BOTTICI](#) (M5S).

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD), facendo riferimento alla proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata nella precedente seduta, specifica che i rilievi da lui formulati trovano corrispondenza nelle analisi compiute da organismi competenti del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno, volte a rafforzare la disciplina vigente di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, realizzato con il riciclaggio di denaro o la compravendita di opere d'arte.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)), pur condividendo le finalità del parere, chiede al relatore di modificare l'osservazione relativa alla limitazione dell'uso del contante, eliminando ogni fraintendimento rispetto all'obiettivo specifico della lotta al terrorismo internazionale, non condividendo un generalizzato invito a rendere più incisive le norme limitative all'uso del contante.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto), dopo aver stigmatizzato la compresenza di diverse materie nello stesso decreto-legge e ribadita la propria contrarietà alla proroga delle missioni internazionali, condivide le perplessità della senatrice Chiavaroli ritenendo peraltro fuorviante il riferimento alle elargizioni. Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di pagamento elettronico, ritiene opportuno ampliare i meccanismi di controllo anche alle monete elettroniche quali il *bit-coin*, non senza sollecitare una specifica attenzione alla tutela della *privacy* allorquando si tratta di monitorare e controllare scelte individuali.

La senatrice [BELLOT](#) (Misto-FAL) si associa alle osservazioni critiche in relazione ai limiti al contante, ricordando la posizione espressa più volte di necessario ampliamento dei limiti previsti dall'ordinamento italiano, che giudica di ostacolo alla compravendita. Chiede pertanto al relatore di modificare l'osservazione in commento.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) puntualizza che il riferimento alla moneta elettronica, e in particolare al *bit-coin*, deve essere inteso nella consapevolezza che tale metodo di pagamento presenta in se stesso gli elementi di maggiore tracciabilità e recupero delle informazioni.

Interviene successivamente il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), a giudizio del quale la diversità di opinioni in materia di utilizzo del contante - che si ripresenta ogni volta che la questione viene affrontata sotto vari punti di vista - dovrebbe essere affrontata esclusivamente in un'ottica comune e condivisa da parte di tutti i paesi appartenenti all'eurozona.

A giudizio del senatore [FORNARO](#) (*PD*) la discussione in atto sembra trascurare la circostanza che il parere del relatore è esclusivamente indirizzato alle disposizioni finalizzate a contrastare i flussi finanziari a sostegno del terrorismo internazionale. La discussione sulle limitazioni al contante, viceversa, meriterebbe un approfondimento specifico da parte della Commissione Finanze, visto che la questione si ripropone periodicamente, sia per quanto riguarda il riciclaggio del denaro sporco che la più ampia questione del contrasto all'evasione fiscale.

Dopo un intervento interlocutorio del presidente [Mauro Maria MARINO](#) circa le possibili modifiche della proposta di parere, il relatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) modifica il primo e il secondo capoverso della proposta di parere, accogliendo i suggerimenti formulati in precedenza.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, nel testo modificato dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto), che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- a) in relazione all'articolo 3 e all'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, confermare in capo alla Consob le competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già previsto, in via esclusiva;
- b) prevedere che l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del comma 3-*bis* dell'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in esame, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1854**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato che nell'ottica di un approccio onnicomprensivo alla lotta al terrorismo, occorre favorire l'introduzione di misure atte a perseguire specificamente il flusso di capitali che ne alimentano la pervasività. E' infatti evidente che una stabile organizzazione criminale o terroristica necessita di finanziamenti stabili: se ne deduce a corollario che per indebolirne la proliferazione è necessario prosciugarne il finanziamento; ricerche e testimonianze fin qui esperite hanno condotto a ritenere strumenti funzionali all'organizzazione ? in virtù del carsismo che li contraddistingue ? l'utilizzo di denaro contante, elettronico nella forma di *paypal*, *money transfer* ecc., contrabbando di opere d'arte, e su un piano di più ampio respiro, i cosiddetti paradisi fiscali. Di tali elementi si è più volte sottolineata la potenziale pericolosità nelle molteplici declinazioni criminali; al fine di perseguire più efficacemente gli scopi identificati con il disegno di legge in titolo, sia utile da un lato mutuare ed incentivare l'utilizzo - ai fini delle indagini - di strumenti tipici per l'identificazione dei reati fiscali quali la tracciabilità del denaro contante (ed il disincentivo all'utilizzo) e dall'altro inasprire le pene nelle circostanze in cui gli illeciti approvvigionamenti ed occultamenti di provviste di denaro siano compiuti al fine di nutrire gruppi di stampo terroristico. Espresso apprezzamento per la norma recata dal comma 5 dell'articolo 2, volta ad implementare una collaborazione tra UIF (unità d'informazione finanziaria di Bankitalia) e CASA (comitato analisi strategica antiterrorismo) al fine di corroborare la lotta al riciclaggio internazionale, e va incoraggiato il legislatore a fornire tutti gli strumenti necessari ? anche straordinari - alle indagini riguardanti tale specifico ambito; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito al monitoraggio dei flussi di utilizzo sospetto del denaro contante si suggerisce, nell'ambito del disegno di legge, in coerenza con le norme vigenti, l'introduzione di strumenti che rendano tracciabile, il ricevimento di liberalità;
- favorire l'introduzione di misure ulteriori di controllo e monitoraggio sui sistemi di pagamento quali *paypal*, *money transfer* e altre tipologie similari;
- in ordine alla riciclaggio internazionale, nel quadro della Direttiva 2005/60/CE e delle raccomandazioni FATF - GAFI (Financial Action Task Force), si suggerisce di valutare la perniciosità di tale reato più aspramente, qualora sia compiuto con il contrabbando di opere d'arte volto al finanziamento di organizzazioni terroristiche.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Gestore dei servizi energetici (GSE) Nando Pasquali, presidente e amministratore delegato, Francesco Sperandini, direttore della divisione operativa, e Attilio Punzo, responsabile della pianificazione e innovazione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: seguito dell'audizione di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° aprile scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) rivolge un indirizzo di saluto al dottor Pasquali, presidente e amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici (GSE), e gli lascia la parola per completare le risposte ai quesiti posti nella precedente seduta.

Il dottor PASQUALI, presidente e amministratore delegato del GSE, dopo aver anticipato che tornerà su alcune considerazioni svolte nella seduta del 1° aprile, fornisce le ulteriori risposte ai quesiti sollevati in quella occasione dai senatori.

In risposta alle domande del senatore Mucchetti, illustra una tabella di sintesi che contiene la ripartizione delle opzioni scelte dagli operatori - in base all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge n. 116 del 2014, cosiddetto "spalma-incentivi" -, con evidenza della potenza e della riduzione media della tariffa incentivante per ogni singola opzione, e fornisce la quantificazione del risparmio atteso per l'anno 2015, calcolabile in 394,6 milioni di euro.

In particolare, l'opzione A ha riguardato 176 convenzioni, per una potenza di 91.356 kW, una riduzione media del 19,73 per cento e un risparmio per il 2015 di 6,4 milioni di euro; l'opzione B ha riguardato 4.787 convenzioni, per una potenza di 3.832.478 kW, una riduzione media del 14,18 per cento e un risparmio per il 2015 di 202,1 milioni di euro; l'opzione C ha riguardato 7.846 convenzioni, per una potenza di 6.546.682 kW, una riduzione media del 7,12 per cento e un risparmio per il 2015 di 186,1 milioni di euro.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato la norma del decreto-legge n. 116 del 2014 che prevedeva la possibilità di cartolarizzazione degli incentivi, rimasta finora inattuata, chiede quale sia il risparmio per gli anni successivi al 2015.

Il dottor PUNZO chiarisce che il risparmio sarà di 394,6 milioni di euro fino al 2019, mentre successivamente, a causa degli effetti dell'opzione B, si ridurrà. In proposito, si riserva di fornire i relativi dati, suddivisi per anno.

Il dottor PASQUALI, informa altresì che risultano notificati presso il GSE numerosi ricorsi pendenti in sede di giurisdizione amministrativa e civile e che il TAR del Lazio non si è ancora pronunciato in proposito.

In riferimento alla domanda del Presidente sugli effetti della norma relativa agli impianti ubicati in Sicilia, spiega che, a causa di un ricorso da parte di un comitato di cittadini, l'iter del progetto per la realizzazione dell'elettrodotto "Sorgente-Rizziconi" ha subito un rallentamento. Comunque, sulla base di informazioni in possesso del GSE, evidenzia una diminuzione di circa il 20 per cento del prezzo zonale in Sicilia nel periodo gennaio-marzo 2015 rispetto al medesimo periodo gennaio-marzo 2014, avvertendo tuttavia di non disporre di dati sui conseguenti effetti per i consumatori.

Il **PRESIDENTE** si riserva di chiedere ulteriori informazioni sul punto all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Quanto alle domande formulate dal senatore Berger, il dottor PASQUALI informa che lo scorso febbraio il GSE ha segnalato come spesa annua indicativa il valore di 5,720 miliardi di euro e che fino al raggiungimento del valore di 5,8 miliardi potranno accedere agli incentivi solo impianti di piccola taglia, attraverso il sistema dell'accesso diretto. Avverte altresì che si è in attesa di un nuovo decreto ministeriale che fissi modalità e criteri di accesso agli incentivi destinati alle fonti rinnovabili non fotovoltaiche per gli impianti di taglia maggiore.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede cosa si intenda per impianti di piccola taglia e se le domande dichiarate idonee, una volta terminate le risorse disponibili vadano ripresentate o godano di una qualche priorità per il futuro.

Il dottor PASQUALI risponde che di norma vi è l'onere di ripresentarle, salvo indicazione diversa del prossimo decreto.

Il dottor SPERANDINI chiarisce che le domande sono accolte fino a concorrenza dei 5,8 miliardi disponibili; una volta raggiunto quell'importo, le ulteriori domande sono respinte. Per impianti di piccola taglia - il riferimento è al settore dell'idroelettrico - si intendono quelli che vanno da 50 kW a - secondo certe condizioni - 250 kW.

La senatrice **LANZILLOTTA** (*PD*) chiede quale sia la taglia degli impianti fotovoltaici per poter accedere allo "spalma-incentivi".

Il dottor SPERANDINI risponde che la taglia è di 200 kW.

Il dottor PASQUALI ricorda le opzioni conseguenti all'approvazione del decreto cosiddetto "destinazione Italia" per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficino di meccanismi di incentivazione quali i Certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva, ovvero tariffe premio, e informa che al 17 febbraio 2015 avevano optato per la rimodulazione della tariffa circa 160 impianti e che sono stati presentati 21 ricorsi al TAR del Lazio.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede sulla base di quali criteri si stabilisca il prezzo minimo garantito e sollecita un giudizio sul numero di 160 rimodulazioni, che egli valuta basso.

Il dottor SPERANDINI risponde che la fissazione del prezzo minimo garantito è di competenza dell'AEEGSI.

Il dottor PASQUALI ritiene che il numero delle rimodulazioni sia legato alle scelte degli operatori e alle opzioni che i provvedimenti che si sono succeduti in materia offrivano loro. Ricorda nuovamente che gli obiettivi previsti dal Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili sono stati raggiunti in anticipo, e addirittura in misura maggiore, rispetto al 2020.

Al senatore Margiotta risponde che il GSE fornisce un supporto tecnico al MISE e non interviene su valutazioni di carattere politico e che tutte le proposte di ammissione agli incentivi sono condotte nel rispetto dei tempi previsti dai provvedimenti di riferimento.

Quanto alle domande del senatore Girotto sull'aumento degli oneri di sistema dello 0,7 per cento e sul contributo delle rinnovabili al risparmio in bolletta, informa che il GSE non ha competenze specifiche per pronunciarsi.

Ribadisce ancora che, in base ad una recente delibera dell'AEEGSI, il 31 dicembre 2015 cesserà il regime dei certificati verdi; conseguentemente, a giugno del 2016 il Gestore dovrà pagare tutti quelli emessi fino a quella data.

In merito ai quesiti posti dal senatore Scalia, ricorda gli effetti del comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 116 del 2014, cosiddetto "spalma-incentivi", con le relative opzioni per gli operatori.

Rispondendo al quesito del senatore Tomaselli, fornisce poi il dato disaggregato del risparmio dei 394,6 milioni di euro sopra citati per classi di potenza installata. In particolare, la classe di potenza minore o uguale a 500 kW ha riguardato 4.123 convenzioni, per una potenza di 1.284.525 kW e un risparmio per il 2015 di 45,8 milioni di euro; la classe di potenza tra 500 e 900 kW ha riguardato 2.971 convenzioni, per una potenza di 1.694.712 kW e un risparmio per il 2015 di 63 milioni di euro; la classe di potenza superiore a 900 kW ha riguardato 5.715 convenzioni, per una potenza di 7.491.279 kW e un risparmio per il 2015 di 285,8 milioni di euro.

Alle domande del Presidente sul meccanismo dei certificati bianchi risponde il dottor SPERANDINI, il quale ricorda che la quantità di questi titoli di efficienza energetica è decisa dal Ministero dello sviluppo economico e che il relativo prezzo è stabilito dall'AEEGSI.

Spiega poi che l'onere gravante sulle bollette è determinabile come prodotto tra il volume dei titoli di efficienza energetica (TEE) e il contributo tariffario fissato dall'Autorità e che, in caso di maggiore offerta di titoli da parte del GSE, attraverso il Gestore dei mercati energetici (GME), ci sarà un vantaggio per i consumatori. Per il 2013 il GSE ha comunque certificato risparmi tali da consentire la copertura dell'80 per cento dell'obbligo posto in capo ai distributori, con una spesa complessiva di 710 milioni di euro.

Sul tema dell'Acquirente unico interviene il dottor PASQUALI, che ne ripercorre la storia e le funzioni sin dalla sua istituzione, nel 1999; valutato l'alto numero di clienti del servizio di maggior tutela, egli considererebbe utile una riflessione che valuti da un lato le esigenze di tutela degli utenti, dall'altro gli effetti della liberalizzazione del mercato dell'energia.

Il **PRESIDENTE** chiede quanta energia venga trattata dall'Acquirente unico e se ci siano stati fenomeni migratori, ed eventualmente in quale direzione, tra libero mercato e mercato tutelato.

Il dottor PASQUALI risponde che migrazioni ci sono state in entrambi i sensi.

Il **PRESIDENTE** chiede se e quanto costi di più l'energia rivenduta dall'Acquirente unico rispetto a quella che può essere acquistata sul libero mercato.

Il dottor SPERANDINI informa che il prezzo del servizio di maggior tutela è il 20 per cento più basso di quello del libero mercato.

Il dottor PASQUALI chiarisce sinteticamente i vantaggi e gli svantaggi dei due mercati. Informa poi che l'Acquirente unico rappresenta circa 70-80 TW, cioè un quarto del totale dell'energia venduta sul mercato italiano.

Il **PRESIDENTE**, alla luce di quanto riportato dagli auditi, auspica una riflessione sugli esiti dei

processi di liberalizzazione del mercato dell'energia. Infatti, tra la produzione da fonti rinnovabili, che hanno priorità di dispacciamento, i contributi alle fonti rinnovabili assimilate (CIP6) e la cogenerazione ad alto rendimento, la percentuale di energia non contendibile supera il 50 per cento. Inoltre, della rimanente, la metà viene acquistata dall'Acquirente unico. In conclusione, a suo giudizio, solo un quarto dell'energia totale è contendibile ed effettivamente contesa.

Come già segnalato nell'audizione del 1° aprile, fa notare che il risparmio sul prezzo dell'energia legato all'aumento della produzione da fonti rinnovabili non è sufficiente a compensare i cospicui incentivi forniti alle stesse, determinando così un bilancio fortemente negativo. Segnala poi come il prezzo dell'energia, salvo qualche diminuzione legata alla congiuntura internazionale, resti alto, e come ciò suggerisca, a suo avviso, la necessità di una riflessione complessiva in merito al mantenimento degli attuali livelli di incentivi alle rinnovabili e alla finalità di contenere i costi dell'energia.

Considera necessario un confronto con il Governo per valutare gli effetti delle disposizioni varate, una delle quali - già ricordata - non attuata, nonostante potesse portare risparmi annui molto consistenti.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur possibilista di fronte all'ipotesi di una ulteriore revisione del sistema di incentivi alle rinnovabili, valuta molto positivamente le scelte che sono state fatte in passato per sostenere il settore specifico e che hanno portato vantaggi all'economia nazionale e all'ambiente.

Il dottor PASQUALI, in conclusione, ritiene opportuno far presente che, in relazione a domande che esulavano da competenze specifiche del GSE, i dati forniti hanno solo valore indicativo.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia il dottor Pasquali, il dottor Sperandini e l'ingegnere Punzo per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica, infine, che l'ulteriore documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1854\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ASTORRE](#) (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, che si compone di 26 articoli, ripartiti in cinque Capi.

Per le parti di competenza della 10ª Commissione segnala gli articoli 2, 3, 4-*bis*, 6-*bis* e 19-*bis*.

L'articolo 2 reca misure di prevenzione volte a contrastare le attività di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti *foreign fighters*. In particolare, il comma 4 stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato agli Internet *providers* di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica, pena l'interdizione all'accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo.

L'articolo 3, al comma 3-*bis* prevede che i venditori e fabbricatori di armi, munizioni e materiali esplosivi debbano comunicare tempestivamente alle questure, per via informatica o telematica, le informazioni e i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi ed esplosivi (attualmente l'obbligo di comunicazione è mensile e il ricorso alle modalità informatiche è facoltativo). Il comma 3-*ter* prevede l'obbligo per le imprese (anche in consorzio tra loro) di istituire un sistema di raccolta dati per esplosivi ad uso civile che ne permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione alla vendita e di verificare periodicamente l'efficacia del sistema di raccolta dei dati, anche assicurandone la protezione dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali obblighi a carico delle imprese di armi e esplosivi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4-*bis* modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telematico, esclusi i contenuti della comunicazione, è equiparato a quello del traffico telefonico (24 mesi). Analogamente, viene prevista la conservazione per 24 mesi dei dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

L'articolo 6-*bis* modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia, anche con riferimento alle dichiarazioni rese in procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, tra i quali rientrano l'associazione per delinquere finalizzata ai reati di alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'articolo 19-*bis* disciplina gli adempimenti in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche con il contributo informativo degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, per rendere pubblici i rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri - cittadini che restano responsabili per le conseguenze dei viaggi all'estero -, nonché i comportamenti rivolti a ridurre tali rischi.

Passando alla restante parte del provvedimento, evidenzia le modifiche alle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i cosiddetti *foreign fighters*, ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (articolo 1), all'ordinamento penitenziario (articolo 3-*bis*) e al Codice antimafia e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (articolo 4).

Si prevedono inoltre disposizioni volte ad assicurare un maggior impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto alla criminalità e la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'*Expo* 2015 (articolo 5), nonché un potenziamento delle capacità di controllo sul territorio delle forze di pubblica sicurezza (articolo 5-*bis*).

L'articolo 6 reca norme in materia di permessi di soggiorno a fini investigativi, mentre l'articolo 6-*ter*

prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo venga informato in relazione ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Si interviene poi sulle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali relative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia (articolo 7) e si introducono misure volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (articolo 8).

Gli articoli 9 e 10 prevedono l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi. Gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici. L'articolo 14 prevede le autorizzazioni di spesa per la stipula di contratti di assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali, l'articolo 15 reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica, mentre l'articolo 16 reca norme in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18), il regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 19). Da ultimo, l'articolo 20, compreso nel Capo V, reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S), nel valutare la complessità del provvedimento, rileva l'esigua rilevanza delle disposizioni riconducibili alla competenza della 10ª Commissione, e, di contro, la criticità delle previsioni contenute negli articoli 6-bis, 5, 11, 12 e 13; preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut), si esprime unitariamente sul provvedimento in titolo e, preannuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La relatrice [FABBRI](#) (PD) si riserva di presentare, in una prossima seduta, una proposta di parere

sull'atto del Governo n. 146.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 9 aprile, avrà inizio alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.5. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 09/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARAN](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite:

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Titolo breve: *D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 425 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Attività (esito)

Dibattito connesso

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 aprile 2015
alle ore 18:00

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

425a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° aprile.

Sul processo verbale

[URAS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,39*).

Sulla scomparsa di Giovanni Berlinguer

[TOCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli senatori, è venuto a mancare Giovanni Berlinguer, una figura eminente della Repubblica, uno dei migliori politici italiani, un servitore appassionato e competente delle istituzioni, dal Campidoglio alla Camera, al Senato, fino al Parlamento europeo. In ogni Assemblea ha lasciato un segno inconfondibile della sua presenza e anche in quest'Aula del Senato si ricordano i suoi contributi preziosi ed aperti al confronto con chi la pensava diversamente.

Eppure, nel ricordarne il valore politico, mi pare di non aver detto quasi nulla sulla complessità e sulla ricchezza della sua personalità. Giovanni Berlinguer non è stato solo un politico, ma uno scienziato di ampi orizzonti, un militante dell'impegno sociale ed un intellettuale riconosciuto a livello internazionale. Sono impressionanti la vastità dei suoi interessi, la diversità dei campi di azione e la molteplicità dei linguaggi. A tenere insieme questa molteplicità di pensiero e di azione poteva essere solo una pregiata stoffa di umanità, che negli esiti appariva immediatamente agli altri, ma che nelle motivazioni rimaneva come una forza segreta nel suo animo. Era un piacere interloquire con lui, un'occasione imperdibile lavorare con lui ed un privilegio averlo come amico.

Nei diversi gradi di relazione con lui rimaneva costante il suo stile lieve, generoso, semplice ed ironico. Non era privo di contrasti e, anzi, proprio da essi veniva il fascino della sua personalità, intransigente ed aperta, determinata e curiosa, solare e profonda. Alle radici di tutto questo, vi era la sua bontà: è davvero inusuale per un politico la parola «bontà». Questo carattere, quando viene ostentato, si capovolge nel fariseismo oppure si irrigidisce nella precettistica; quando invece viene dissimulato, agisce come una forza interiore che mette in movimento tutte le doti di una persona. In questo senso segreto, Giovanni era prima di tutto un uomo buono. Lo era perché amava la vita e a questo scopo intendeva piegare l'azione politica. La sua lezione è tutta qui: prendersi cura della relazione tra politica e vita. Quella relazione oggi rischia di essere recisa dalle algide tecnocrazie, dalle arroganze mediatiche, dagli inconsapevoli conformismi del nostro tempo. Il nesso tra politica e vita spiega la sua azione, prima di tutto come parlamentare. Il suo contributo è stato più intenso proprio nelle grandi leggi, che hanno suscitato un profondo coinvolgimento popolare: dalla legge sull'aborto, alla riforma psichiatrica, alla riforma sanitaria, di cui si ricorda una memorabile dichiarazione di voto, che svolse a nome del Partito Comunista Italiano.

«La medicina è malata» si intitolava un suo libro, che negli anni Cinquanta anticipava, nella critica ai

saperi correnti, i principi della riforma di vent'anni dopo: la prevenzione della salute, l'attenzione alle condizioni ambientali e lavorative, la lotta alla disuguaglianza nell'accesso alla cura. Sono questioni che ancora negli anni Duemila egli riteneva centrali, sottolineando da un lato i grandi progressi della scienza medica e allo stesso tempo il paradosso di un mondo diviso tra i problemi dell'obesità e quelli della morte per fame.

Il primo suo libro che mi capitò tra le mani è stato «Borgate di Roma», scritto insieme a Piero Della Seta. L'impegno del politico, che si occupa della vita dei baraccati nella periferia della capitale, si intrecciava con la razionalità e la sensibilità del medico del popolo. Quel libro fu poi utilizzato contemporaneamente come libro di testo all'università, nella nascente disciplina della sociologia, e come manuale d'uso nelle sezioni di partito e nei comitati di quartiere.

L'attenzione al nesso tra salute ed eguaglianza lo ha reso famoso nei Paesi latinoamericani, non solo a livello accademico, con l'ampio risalto dei suoi studi, ma anche per il riconoscimento popolare. Il presidente Lula ebbe a dire in un consesso internazionale: «Da noi Giovanni Berlinguer è una leggenda». Come è accaduto spesso a grandi italiani, gli capitò di essere conosciuto meglio all'estero che in patria.

Egli, con il suo prestigio ha portato un contributo prezioso negli organismi internazionali, nell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e nello studio delle determinanti sociali della salute - come ha ricordato stamani il Presidente dell'apposita commissione dell'OMS, Michael Marmot, nel messaggio inviato alla commemorazione che si è tenuta all'università La Sapienza - come relatore della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell'UNESCO - nella quale contribuì a superare fratture ideologiche, proponendo una bioetica quotidiana, come autocoscienza della vita delle persone - e nel Parlamento europeo, con contributi decisivi per le risoluzioni sul cambiamento climatico.

Giovanni Berlinguer è stato un innovatore in tutti i campi, anche nel suo partito. Nel PCI ha contribuito a superare le angustie ideologiche, volgendo sempre lo sguardo ai cambiamenti del mondo, spesso in anticipo rispetto agli altri dirigenti. È del 1973 una sua analisi su informatica e democrazia, che solo oggi, con l'avvento della rete Internet è diventata questione cruciale. Non ha mai avuto paura del nuovo, inteso come seria analisi del cambiamento. Divenne invece sospettoso, negli anni Duemila, del "nuovismo" come retorica, che rischia di nascondere il conformismo. Denunciò questo pericolo quando venne candidato alla segreteria dei Democratici di Sinistra, in un memorabile discorso, riprendendo un apologo di Rossini, che aveva giudicato il lavoro di un giovane compositore, dicendo: «Ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo non è bello». Giovanni si fermò lì: noi andammo avanti, fondando un nuovo partito, ma proprio per questo, ogni giorno, abbiamo il dovere di dimostrare che il nuovo è davvero bello e che della tradizione stiamo prendendo le virtù, lasciando indietro i difetti. Tra le virtù che Giovanni raccomandava c'era l'attenzione alla questione morale, riprendendo, senza mai ostentarla, l'eredità del fratello Enrico. Nella corruzione - diceva - la politica non solo compie un danno verso lo Stato e un'ingiustizia tra i cittadini, ma delegittima se stessa, perde la dignità e quindi la forza per cambiare le cose.

Ma forse la ricchezza della persona si vede anche nelle sue attività più eccentriche, apparentemente minori. La relazione politica-vita era ricercata anche negli studi entomologici, che liberavano al massimo grado la sua curiosità: dallo studio sull'operosità delle api al mondo delle pulci - che, nella sua analisi, ha influito sulla storia, decidendo le sorti di grandi battaglie più che la genialità dei generali - fino a quella singolare usanza di tenere in casa un piccolo leopardo, cercando una dimensione domestica di quella vitalità apparentemente inquietante.

La relazione tra i viventi era il suo assillo, ma una sorte amara lo ha colpito, lo ha segnato negli ultimi anni, proprio con la malattia che impedisce le relazioni con gli altri.

Così, signor Presidente, ci ha lasciati Giovanni Berlinguer, in un mondo chiuso, senza parole. Se n'è andato poco dopo la scomparsa della sua amatissima Giuliana, come accade nei grandi amori tra due persone, dove nasce il bisogno di accompagnare l'altro non solo nella vita, ma anche nella morte. Negli ultimi tempi, quando incontrava gli amici, Giuliana diceva: «Venite a trovare il mio ragazzo!». Ad un

amico che accettò l'invito, capitò la fortuna di essere riconosciuto da Giovanni e di ascoltare da lui una domanda incredibile: «Che cosa posso fare?». Questa domanda Giovanni lascia in eredità ai giovani: che cosa posso fare? Non solo per me, ma per noi, per la società, per il Paese. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, voglio porgere, a nome dei senatori di Sinistra Ecologia e Libertà e di tutto il Gruppo Misto, la nostra vicinanza a Lidia, a Luisa, a Mario, a tutti i suoi nipoti. La scomparsa di Giovanni Berlinguer lascia un vuoto incolmabile non solo nella sinistra italiana, ma nel mondo della scienza e della cultura italiana. È un vuoto di quelli che impoveriscono il Paese, quando vengono a mancare quelle rare figure che sono state patrimonio di impegno e di concretezza, sempre alla ricerca di un bisogno ininterrotto di cambiamento. Era un medico e un professore universitario. È stato deputato, senatore, parlamentare europeo, presidente del Comitato nazionale di bioetica. È stato un ambientalista, un uomo mite e rigoroso, che non si inchinò mai alle sirene del compiacimento politico fine a se stesso. Dirigente del PCI, sempre attento a tutti i temi che si muovevano nella società, anche dopo la parabola che seguì alla svolta della Bolognina rimase coerente ai valori essenziali della sua cultura, della sua etica, dei suoi principi. Al congresso del PCI fu candidato alternativo alla segreteria dei Democratici di Sinistra. In quell'occasione Giovanni Berlinguer, che raccolse il 34 per cento dei consensi, divenne, come molti ricordano, un importante riferimento per quanti, nel mondo della sinistra, non si riconoscevano in quella scelta prevalente.

Nel maggio 2007, dopo lo scioglimento dei Democratici di Sinistra che porterà alla nascita del Partito Democratico, lascia il partito e fonda, insieme con Mussi e molti altri, Sinistra Democratica, che darà vita, insieme a molti esponenti dei Verdi e del Movimento per la sinistra, a Sinistra Ecologia e Libertà. Ricordiamo con affetto la sua vicinanza ed il suo impegno, ad esempio, per la campagna elettorale per le europee del 2009.

Ma Giovanni Berlinguer è stato negli anni Settanta - voglio qui ricordarlo - uno dei primi e dei pochissimi dirigenti comunisti, e più in generale della sinistra italiana, a mostrare interesse e attenzione per l'ecologia, tanto da essere tra i fondatori - pochi oggi lo ricordano - nel 1979 della Lega per l'ambiente. Lo ha fatto, come in ogni aspetto della sua attività politica, partendo dalla sua competenza e dalla sua professionalità. Lo ha fatto come uomo di medicina, indicando, denunciando e combattendo i danni enormi per la salute che comporta l'avvelenamento dell'aria e dell'acqua del nostro pianeta.

Era un'epoca, bisogna ricordarlo, in cui nella sinistra italiana la sensibilità per questi temi e queste battaglie era scarsa, quasi inesistente. Prevaleva ancora una cultura strettamente industrialista, sviluppatista, che tendeva a sottovalutare i danni della distruzione ambientale per tutti e in particolare per i lavoratori. Il lavoro quotidiano e l'impegno di Giovanni Berlinguer sono stati da questo punto di vista davvero pionieristici.

Fu proprio Giovanni Berlinguer a portare in Italia nel 1971, al famoso convegno dell'Istituto Gramsci su «Uomo, natura e società», Barry Commoner, uno dei padri fondatori dell'ecologismo scientifico mondiale. Fu proprio quel Commoner che, con i suoi continui viaggi in Italia, ebbe un ruolo decisivo nel gettare un ponte tra movimento ambientalista e movimento operaio.

Proprio dalle frequentazioni con Commoner, matura la posizione antinucleare di Giovanni Berlinguer, che insieme a quella di altri dirigenti del Partito Comunista come Fabio Mussi e i membri della sezione ambiente del PCI arrivano ad elaborare la posizione antinucleare che segnò il dibattito del 17° Congresso del Partito Comunista.

In un suo importante libro su etica, scienza e salute, Giovanni Berlinguer sosteneva: «C'è un grande interesse per i casi che anticipano le frontiere future della scienza, ma si trascurano sempre più le implicazioni corali delle applicazioni scientifiche nella vita quotidiana. Da quando siamo in grado di agire su fenomeni vitali che dipendevano soltanto dalle leggi spontanee, e spesso a noi ostili

all'evoluzione, gli interrogativi si sono infatti moltiplicati. La domanda principale non può essere: dove fermarsi; ma un'altra: dove orientiamo il nostro impegno. L'integrazione fra i diritti umani (e di tutti i viventi) e il progresso scientifico può costituire il fondamento di una bioetica laica, polemica verso integralismi e fondamentalismi, ma sensibile ai dilemmi posti che oggi nascono per ogni scienza».

Questa è stata la sua ricerca in tutti questi anni.

C'è un altro aspetto della personalità e del modo di intendere la politica di Giovanni Berlinguer che credo vada segnalato e valorizzato, tanto più in un momento come questo, quando i rischi di scollamento tra la società italiana e la politica, fra il Paese reale e la sua rappresentanza sono così forti. Giovanni Berlinguer era un politico nel senso pieno del termine, e tuttavia non divenne mai un professionista della politica, ma restò sempre un medico, che nella sua attività politica riversava la propria esperienza professionale e nella medicina, come nella ricerca scientifica, non perdeva però mai di vista i principi che ispiravano la sua militanza politica. E restò sempre uno scienziato, che coniugava la ricerca con il tentativo di mettere a punto una vera politica nazionale per la scienza, la ricerca e la critica continua della stessa scienza.

Per Giovanni Berlinguer l'impegno nella medicina, all'università e nella politica non erano scindibili, erano facce della stessa medaglia. Così dovrebbe essere in generale per la politica. Così dovrà essere in futuro, se vogliamo ricostruire un rapporto solido tra la società e la politica.

Le sue battaglie non erano mai astratte, mai dettate solo dall'appartenenza a un partito: discendevano direttamente dalla sua esperienza professionale, dalla sua esperienza umana. Fu così nell'impegno a favore dei più poveri, a favore dell'ambiente, nello schieramento appassionato a favore del Servizio sanitario pubblico, nello sforzo concreto per l'edificazione di una vera medicina sociale.

Solo una politica di questo tipo, collegata all'esperienza diretta, immediatamente riconoscibile dai cittadini come espressione e rappresentanza delle loro necessità concrete e tuttavia profondamente radicate in un impegno politico non saltuario o superficiale, può ricreare quel nesso forte tra il popolo e i suoi rappresentanti che è venuto sempre più scemando negli ultimi decenni.

C'è un ultimo aspetto della personalità di Giovanni Berlinguer che è necessario prendere a riferimento. Molti hanno ricordato il suo carattere, la sua mitezza, la sua disponibilità al dialogo con tutti. La sua politica era all'opposto di quella urlata che troppi, purtroppo, hanno fatto propria. Ma allo stesso tempo era ferma e inflessibile nella difesa dei principi fondamentali e dei valori fondanti. Credo che solo quando la politica saprà di nuovo mostrarsi gentile, aperta al dialogo e, tuttavia, ferma nella fedeltà ai principi e ai valori di fondo tornerà a essere credibile per i cittadini.

È con questo che vogliamo salutare con grande affetto e rimpianto Giovanni Berlinguer. *(Applausi)*.

[COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche i senatori del Gruppo di Area Popolare, che mai hanno militato politicamente al suo fianco, si inchinano commossi alla memoria di Giovanni Berlinguer e sono grati al collega Tocci per l'elegante profilo politico che ne ha tracciato, compreso quel bellissimo accenno all'ultimo tragico destino di finire lui, medico e studioso della socialità del malato, proprio in quella tipologia di malattia che gli precludeva la socialità.

Giovanni Berlinguer è stato parlamentare italiano in entrambi i rami del Parlamento. È stato parlamentare europeo e lo è stato sempre con straordinaria compostezza. Mi pare che il collega Tocci abbia usato l'aggettivo «mite» e la collega De Petris l'aggettivo «gentile». Forse aggiungerei qualcosa, se mi posso permettere di inserirmi nella tradizione storica e politica del mondo comunista. Non c'è dubbio che Giovanni Berlinguer appartenesse alla tradizione togliattiana, di quel Togliatti che, nella famosa intervista degli anni Cinquanta a «Nuovi Argomenti», sulla doppiezza aveva giustificato il parlamentarismo in funzione del leninismo e il leninismo in funzione del parlamentarismo. Ecco, Giovanni Berlinguer è stato un parlamentare che non ha mai avuto una concezione strumentale del parlamentarismo. È stato un grande signore, anche quando era avversario implacabile di un Ministro della sanità di cui non condivideva la politica, ma nei confronti del quale non si è mai degradato a

essere sciacallo. Da questo punto di vista, ogni riferimento al leninismo può non essere improprio nel caso di Enrico Berlinguer, ma è del tutto sbagliato nel caso di Giovanni Berlinguer. Basti una considerazione: Giovanni Berlinguer era un professore universitario, era uno studioso. Molte volte abbiamo visto colleghi di gran prestigio farsi prendere, se non in antipatia, in scarsa sintonia dai colleghi parlamentari per eccesso di piglio baronale o per eccesso, talvolta, di vanità dell'antipolitica, con il destino della banalità. Questo, in tante legislature, a Giovanni Berlinguer non è mai accaduto.

Ha fatto il parlamentare di settore, di quel settore tra l'università, la scienza, la sanità e la malattia nelle sue implicazioni sociali e come parlamentare di settore non si può che ricordarlo come un grande parlamentare - di certo mai come un barone - e quindi come un vero aristocratico del Parlamento e della politica. Onore quindi alla sua memoria. (*Applausi*).

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per associarmi al ricordo di Giovanni Berlinguer.

Ho avuto modo di conoscerlo quando ero Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea: al tempo Giovanni Berlinguer era parlamentare europeo e con lui, da parlamentare nazionale, ho avuto modo di confrontarmi su alcune tematiche, soprattutto ambientali. Ho avuto modo di conoscere così un avversario politico, sicuramente non un nemico; una persona corretta e coerente, un uomo di cultura, convinto delle sue tesi, che sapeva ascoltare e confrontarsi anche con avversari politici che sostenevano tesi a volte completamente differenti dalle sue. Sia che si trattasse del nucleare, di questioni legate al mondo della medicina o di altre materie a lui particolarmente care, c'era sempre comunque la possibilità di confrontarsi con lui in modo diretto e molto leale.

Oltre ad esprimere il cordoglio per i familiari, vorrei ricordare Giovanni Berlinguer, che salutiamo, come un uomo politico leale, corretto e molto onesto.

Con queste parole il Gruppo della Lega Nord si unisce al dolore dei familiari. (*Applausi*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Signor Presidente, nell'esternare a nome del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà la vicinanza alla famiglia, ma anche a tutti coloro che in politica hanno avuto la fortuna di accompagnare il percorso ed il cammino umano e di grande spessore politico di Giovanni Berlinguer, voglio in questa circostanza semplicemente ricordare alcuni momenti che ho avuto la possibilità di vivere al suo fianco, nel contesto delle istituzioni europee.

È vero, Giovanni Berlinguer è stato un uomo politico con un pensiero politico molto distante dai miei convincimenti, ma nello stesso tempo ha avuto il merito di vivere con passione la posizione che la sinistra italiana è andata maturando rispetto all'idea di Europa in anni difficili, quelli cioè dell'implosione del sistema comunista e dell'evoluzione del pensiero della sinistra italiana sul tema dell'Europa. Proprio quel modo di pensare è stato rappresentato al meglio da Giovanni Berlinguer nelle Aule di Strasburgo e di Bruxelles, con una partecipazione - soprattutto ai lavori della Commissione cultura del Parlamento europeo - che ha avuto il merito di tradurre in modo indelebile un suo profondo convincimento, che traspare anche in tutta la sua opera: mi riferisco all'antitesi profonda a quella concezione del potere per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. Per Giovanni Berlinguer l'uomo invece era tutto, era un punto centrale, non solo all'interno della riflessione politica, ma anche nello sguardo che egli riservava ad ogni vicenda umana.

Il fatto poi di aver testimoniato, quando ha assunto la guida del Comitato nazionale per la bioetica, che la bioetica non era solo una disputa su principi di fondo, su principi fondamentali, ma era invece una disputa quotidiana, era cioè la storia di tutte quelle persone che chiedevano che la politica aiutasse a guadagnare un po' più di senso alla vicenda di chi si trova di fronte al mistero della malattia e della morte, ci dà la misura della passione con la quale egli ha guardato all'attività politica e alla costruzione del rapporto tra politica e cittadini durante tutto l'arco della sua vita.

È per questo che mi sento di unirmi doverosamente al cordoglio già espresso da tutti i colleghi.

Sento come profondamente vere le parole espresse soprattutto dagli interventi dei colleghi Walter Tocci e Loredana De Petris, perché in tutta quella che è la grande storia e la vicenda della sinistra italiana è soprattutto la storia degli uomini a parlare, prima ancora che la storia delle idee. Dobbiamo tutti onorarci per avere conosciuto quest'uomo; soprattutto, dobbiamo sentire come un onore aver potuto vivere un pezzo della storia politica del Paese e delle istituzioni europee al suo fianco. *(Applausi)*.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si unisce al cordoglio dei familiari di Giovanni Berlinguer. Credo che siano state sottolineate le sue qualità personali, il suo interesse per la persona, che gli derivava dal suo essere medico e fortemente cosciente dell'importanza sociale della sua professione e dell'importanza che hanno le politiche sociali rispetto alla generalità dei cittadini. In questo senso è bello che lo ricordino sia coloro che hanno appartenuto a formazioni politiche insieme a lui, sia coloro che sono stati, come noi, ben distanti dalle sue posizioni politiche.

Credo andrebbe ricordato, più in generale, che il compito di un parlamentare, di un rappresentante del popolo, a Roma o a Bruxelles o a Strasburgo, è essenzialmente quello di cercare di fare del proprio meglio per tutti i cittadini. Naturalmente ci sono delle divergenze tra coloro che vedono il bene comune in modo diverso, ma va riconosciuto lealmente, anche a chi appartiene a formazioni politiche diverse, che è questo l'intento di coloro che scelgono l'impegno politico. Questo andrebbe ricordato non soltanto nelle commemorazioni, nel momento del triste commiato come in questo caso da un collega che è stato per due legislature al Senato, tre alla Camera e che è stato anche al Parlamento europeo, ma più in generale per un maggiore rispetto, sia reciproco che della vita politica: non della politica, come si dice adesso, ma della vita e dell'impegno politico.

In questo senso salutiamo in Giovanni Berlinguer questo impegno, questa missione che lui ha sentito di svolgere, come tanti e come credo tutti noi, servendo questo Paese. Ciascuno lo fa seguendo le proprie convinzioni e secondo le proprie capacità; lui l'ha fatto. Rendiamo omaggio a lui e uniamoci al cordoglio dei familiari. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce, ringrazia i colleghi intervenuti ed esprime il cordoglio ai parenti. In questo senso chiedo a quest'Aula di osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 aprile.

Oggi pomeriggio, dopo la conclusione della discussione generale sul disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, proseguirà l'esame del disegno di legge in materia di misure cautelari personali.

Nella seduta antimeridiana di domani, che non prevede orario di chiusura, saranno esaminate la risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo e le mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste SpA, per le quali si è convenuto di procedere solo alle illustrazioni e alle dichiarazioni finali di voto. L'ordine del giorno prevede inoltre l'esame della ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e le altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il ministro Poletti risponderà a quesiti sui profili di attuazione della riforma del mercato del lavoro e sugli interventi in materia previdenziale.

La prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 14 aprile, con inizio alle ore 11, per la discussione del decreto-legge antiterrorismo e missioni internazionali. Il calendario prevede inoltre il seguito del disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche.

La seduta unica di giovedì 16 aprile, per la quale non è previsto orario di chiusura, sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle 11 presso l'Aula della Camera dei deputati.

Il calendario della settimana dal 21 al 23 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; il decreto-legge sullo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative; il Documento di economia e finanza 2015, nonché il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 23 aprile avrà luogo il *question time*.

Infine, nella settimana dal 28 al 30 aprile, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nonché le mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti di animali e su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1232-B - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo
- Disegno di legge n. 1328 - Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (*Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 30 aprile 2015:

Mercoledì	8	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito discussione generale disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14 ^a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo - Mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Disegno di legge n. 1791 - Ratifica emendamenti Convenzione protezione fisica materiali nucleari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su: - profili di attuazione della riforma del mercato del lavoro; - interventi in materia previdenziale

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) e n. 1791 (Ratifica emendamenti Convenzione protezione fisica materiali nucleari) dovranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 8 aprile.

Martedì	14	aprile	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. 1854 - Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 20 aprile</i>) - Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Interpellanze e interrogazioni
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30 (*)	

(*) La seduta di giovedì 16 aprile sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle ore 11 nell'Aula della Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1854 (Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 9 aprile.

Martedì	21	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1818 - Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amministrative (<i>Scade il 17 maggio</i>) - Doc. LVII, n. 3 - Documento di economia e finanza 2015 - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale</i>)
---------	----	--------	------	-------------	---

Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	<i>con la presenza del numero legale)</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1818 (Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amministrative) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 16 aprile.

Le proposte di risoluzione sul *Doc. LVII*, n. 3 (Documento di economia e finanza 2015) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere.

Martedì	28	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1854
(Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		

PD	1 h.	12'
FI-PdL XVII		46'
M5S		36'
AP (NCD-UDC)		36'
Misto		34'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		28'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		26'
LN-Aut		24'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1818
(Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amministrative)**

(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relator		30'
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 4 ore e 30 minuti, di cui:		
PD	1 h.	4'
FI-PdL XVII		41'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		32'
Misto		30'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		25'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		23'
LN-Aut		22'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, così come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, chiediamo

che venga ascoltato in quest'Aula il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti, con delega al CIPE.

Lo chiediamo perché, in ordine allo scandalo che sta coinvolgendo la CPL Concordia e altri, che ha evidenziato un ruolo molto forte di alcune cooperative in un sistema di corruttela molto diffuso, nelle varie informative si legge che l'attività di intercettazione in atto ha permesso di evidenziare la rete relazionale che Francesco Simone, *ex* responsabile relazioni esterne di CPL Concordia, è riuscito a creare nel corso del tempo, e che gli è funzionale a perseguire in tutti i modi i propri interessi. A tal riguardo, egli riesce ad avere un canale preferenziale anche con Luca Lotti. Ora, siccome il Sottosegretario ha la delega al CIPE, una delega molto pesante, noi chiediamo che egli venga a riferire in Aula in merito a questi fatti, e ci spieghi quali contatti esistono tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nonché segretario del CIPE, e questa persona che attualmente è in carcere. Quindi noi chiediamo che venga, per domani, calendarizzata la presenza in Aula del Sottosegretario, perché venga a spiegarci cosa sta succedendo.

Ritengo questo sia il minimo, visto che abbiamo da poco approvato una legge anticorruzione. Vogliamo essere talmente d'accordo da essere tutti contro la corruzione? Allora il sottosegretario Lotti venga a spiegarci quali sono i fatti. Vogliamo semplicemente che venga a riferire per prendere poi, eventualmente, le opportune misure nei suoi confronti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, io non chiedo una modifica del calendario dei lavori, ma chiedo alla Presidenza di valutare (e chiedo anche agli altri Gruppi di esprimersi in tal senso, se lo ritengono opportuno) una posticipazione di altre 24 ore della scadenza per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 1577 sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, onde permetterne una presentazione più ordinata.

Considerando che la trattazione sarà ripresa mercoledì prossimo, vi è tutto il tempo: sia per gli Uffici di preparare il materiale, sia per le Commissioni di esprimere il parere.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero associarmi alla proposta avanzata dal senatore Crimi e preannunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia in ordine alla proposta del senatore Cioffi.

PRESIDENTE. Colleghi, se non vi sono altri interventi, specifico che la richiesta avanzata dal senatore Cioffi consiste in una proposta di modifica del calendario con l'integrazione, nella giornata di domani, di un'informativa del sottosegretario Lotti, che verrà posta ai voti. Quanto alla richiesta avanzata dal collega Crimi, e sostenuta anche dal senatore Malan, non essendo oggetto di votazione la trasmetterò, caldeggiandola, alla Presidenza.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Cioffi, volta ad integrare l'ordine del giorno per le sedute di domani con un'informativa del sottosegretario Lotti.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova per avere certezza dell'esito della votazione.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Invito i colleghi che desiderano allontanarsi di farlo in fretta per consentire al collega Mazzoni di intervenire.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il potenziale di crescita di un'economia può essere rafforzato anche da solide riforme strutturali, e la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è certamente una di queste, anche se in questo testo non mancano certo le criticità. Peraltro l'*empasse* e il caos nell'attuazione del riordino delle Province gettano un'ombra anche sul cammino e sulla successiva applicazione della riforma Madia.

L'Italia ha un'esigenza inderogabile: tagliare la spesa pubblica che continua ad aumentare in modo esponenziale. Tra il 2010 e il 2014 le uscite di parte corrente al netto degli interessi sul debito pubblico sono salite di più di 27 miliardi di euro. Nel 2014 la macchina pubblica è costata agli italiani circa 692 miliardi. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che solo a seguito della riduzione delle unità di lavoro e del blocco dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi, in questi ultimi cinque anni la spesa per il personale è diminuita del 5 per cento.

Dunque, è inutile girarci intorno: una seria riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni non deve prescindere dalla razionalizzazione della spesa pubblica, e l'*ex commissario alla spending review* Cottarelli nel suo ultimo intervento, prima di tornare in America, non si è mostrato molto ottimista sui risultati di questa riforma, visto che gli obiettivi non sembrano includere, almeno non esplicitamente, il risparmio di risorse e - testuale - «non si può far finta che con i tagli non ci siano risparmi in termini di personale».

In effetti, nel disegno di legge delega manca una definizione quantificata dei risparmi. O meglio, se va bene resta l'obiettivo di un 1 per cento annuale in meno sul totale della spesa. Ma dobbiamo chiederci quale spesa: quella pubblica complessiva - e saremmo a mezzo punto di PIL di spesa pubblica in meno - oppure un 1 per cento delle sole spese di funzionamento generale degli apparati della pubblica amministrazione, cosa che farebbe ridurre il risparmio a qualche centinaio di milioni l'anno? Il criterio pare sia demandato a decreti del Ministero dell'economia a sei mesi dall'approvazione della legge delega in Parlamento.

Ma se questa riforma doveva essere il punto di partenza per fare finalmente un passo avanti serio nell'attuazione dei 30 miliardi di tagli previsti dal piano Cottarelli, allora siamo di fronte ad una falsa partenza.

Il piano Cottarelli prevede, o meglio prevedeva una nuova disciplina dei licenziamenti individuali equiparabile a quella del settore privato. Ovvero, se il personale è in esubero in un particolare ufficio deve essere spostato altrove e chi si rifiuta di farlo cessa di essere in servizio. A Cottarelli va il merito non solo di aver previsto uno sfoltimento della spesa pubblica, ma pure di avere impostato una modifica importante nella gestione del pubblico impiego.

Seguendo questo principio, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede la licenziabilità dei titolari dei nuovi contratti sia per ragioni economiche che per ragioni disciplinari, si dovrebbe applicare anche al pubblico impiego. Ma, ovviamente, vi è forte resistenza a questa norma da parte dei sindacati e il Governo si è adeguato, lasciando irrisolto il nodo di fondo e non applicando ai dipendenti pubblici le nuove regole del *jobs act*.

Non c'è dubbio che il *jobs act* rappresenti uno dei temi più controversi insieme a quello della dirigenza pubblica, rispetto alla quale il Ministro punta sulla valutazione e la licenziabilità dei dirigenti inadeguati.

Ebbene, in termini astratti, le linee generali indicate dal Ministro sembrano ineccepibili e condivisibili, quando dice di puntare su una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, alla quale si acceda per concorso e di volere meccanismi che, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza, ne

garantiscono la non inamovibilità, costituendo anche un presidio in più contro l'illegalità e contro la corruzione. Obiettivi giustissimi, ma siamo sicuri che vengano effettivamente centrati da questa riforma?

La realtà è, invece, che in alcuni casi il disegno di legge finisce per cogliere obiettivi completamente opposti alle enunciazioni. Infatti, puntare su una sorta di abilitazione alla dirigenza, significa lasciare mano libera agli organi politici di assegnare gli incarichi con piena discrezionalità. Uno dei cardini della riforma è il cosiddetto ruolo unico nazionale di tutti i *manager* statali, insieme agli incarichi di durata triennale, rinnovabili una sola volta.

Ma non va dimenticato un particolare importante, ossia che nella pubblica amministrazione ci sono sostanzialmente due categorie di dirigenti: quelli di ruolo, che hanno vinto un regolare concorso, e quelli nominati per contratto, che spesso sono cooptati negli enti locali dalla politica, seppur con incarichi a tempo determinato.

Ebbene, con la riforma Madia i dirigenti di ruolo potranno un giorno trovarsi improvvisamente a spasso per mancanza di incarichi, pur avendo vinto un regolare concorso, mentre i *manager* nominati e cooptati dalla politica, che spesso hanno già un altro lavoro essendo di solito professori universitari, avvocati dello Stato o funzionari della stessa amministrazione che conferisce per contratto l'incarico dirigenziale, probabilmente potranno contare ancora sul salvagente degli agganci politici. Non va infatti dimenticato che il decreto-legge n. 90 del 2014 consente oggi agli enti locali di assumere *manager* cooptati senza concorso fino al 30 per cento degli organici, contro il 10 per cento previsto in precedenza.

Per i dirigenti nominati, insomma, nei Comuni e nelle Regioni ci saranno ancora tanti posti a disposizione. Per chi ha vinto un regolare concorso, invece, c'è lo spettro del licenziamento.

Inoltre, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su un punto specifico: se vogliamo effettivamente riconoscere il merito, non si comprende per quale motivo la riforma diminuisca la parte della retribuzione legata al risultato, cioè quella con cui si premia chi concretamente raggiunge gli obiettivi.

Infine, la riforma della pubblica amministrazione prevede l'abolizione della carica di segretario comunale e provinciale. Proprio in questa figura, la legge n. 190 del 2012 aveva individuato il responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi negli enti locali, mentre la riforma intende ora affidarsi solo alla figura del direttore generale, che costituisce l'emblema della mancanza d'imparzialità soggettiva, essendo di esclusiva scelta dei politici locali, che sono quindi liberi di determinarne criteri di nomina e compensi.

Forse sarebbe stato più coerente individuare una figura più autonoma, sul modello dei segretari comunali come erano prima della riforma Bassanini. C'è stata, è vero, un'ampia condivisione tra i Gruppi politici sull'abolizione, tra tre anni, della figura del segretario comunale e provinciale, figura da sempre intesa come indispensabile per garantire lo svolgimento delle funzioni locali in autonomia e nel rispetto della legalità e a garanzia non tanto degli amministratori, quanto dei cittadini.

E qui risalta proprio la funzione amministrativa rispetto a quella politica. In questo senso, la figura del direttore generale, che è stata uno dei principali fallimenti delle riforme Bassanini, configura una situazione di equilibrio precario perché posizionata tra politica e burocrazia, ognuna con le sue logiche, spesso in contrasto. E questo vale, ovviamente, anche per la prevenzione dei fenomeni di corruzione negli enti locali.

Per concludere, la catena di comando della pubblica amministrazione e la qualità del suo funzionamento risultano fondamentali, oltre che per fornire servizi efficienti ai cittadini, anche per organizzare la ritirata dello Stato in favore del mercato.

Spero che nel corso dell'esame in Aula possano essere superate le criticità indicate, a partire dall'ex articolo 10 della riforma, che è a palese rischio di incostituzionalità.

Quanto all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato, mi rifaccio agli interventi del presidente Gasparri e della senatrice Bonfrisco, con i quali concordo pienamente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi, questa riforma era stata annunciata per aprile, e ad aprile la discutiamo. Peccato che il riferimento fosse all'aprile del 2014 e non del 2015, ma conosciamo bene l'"annunciate" da prestazione del presidente Renzi, quindi direi che siamo nella norma. Un anno in più non sarebbe nulla se il risultato valesse l'attesa.

Altro obiettivo nelle intenzioni del Presidente era riformare la pubblica amministrazione con il consenso dei cittadini. In effetti, il 30 aprile scorso, è stata lanciata l'OPA della grande consultazione pubblica, in pieno stile Renzi, *coram populo*. All'indirizzo *mail* del Ministero della funzione pubblica rivoluzione@governo.it (un nome, una garanzia) sono giunti oltre 39.000 messaggi. Che fine hanno fatto queste proposte? Dubito che i cittadini siano più ascoltati e considerati dei loro rappresentanti in Parlamento, ma magari il ministro Madia ha diligentemente integrato le proposte pervenute nella bozza di legge; magari ce lo farà sapere, sarebbe interessante. Per la buona scuola, la mia collega Blundo certifica che non sia accaduto.

Entrando nel merito, la legge delega tocca tematiche importanti, soprattutto in materia di servizi al cittadino, procedimento e semplificazione amministrativa. Basta leggere i titoli per mettere tutti d'accordo su un cambio di rotta. Peccato, però, che siano principi già contenuti in altre norme mai applicate. Infatti, quante volte abbiamo già sentito parlare di interazione digitale tra cittadini e pubblica amministrazione? Mi riferisco all'accesso telematico, alle informazioni e ai documenti personali, ai pagamenti *on line*, al fascicolo sanitario elettronico e al superamento del cartaceo in genere, all'identità digitale. Ed in tema di procedimento amministrativo, vi sembrano intuizioni originali la volontà di ridurre i passaggi, la loro durata, promuovere la digitalizzazione, aumentare la trasparenza? Queste belle e condivisibili intenzioni sono già sancite in disposizioni vigenti, quali la legge n. 241 del 1990, il decreto legislativo n. 82 del 2005, meglio noto come il codice digitale (modificato già due volte) nonché il recente decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed altre ancora. Insomma, l'acqua calda già esiste. Come già esistono e sono attivi gli OIV (organismi indipendenti di valutazione) di brunettiana memoria, e con loro il sistema della premialità, degli incentivi e degli indici di *performance*. L'innovazione, oserei direi copernicana, sarebbe stata invece quella di trovare il modo per dare effettiva applicazione a queste leggi e magari in tempi ragionevolmente celeri e certi. In Italia, il problema non è produrre leggi; direi che ne abbiamo in sovrabbondanza.

Dall'indagine conoscitiva effettuata recentemente dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui faccio parte, è emerso in maniera netta che il nostro ordinamento è caratterizzato da una stratificazione normativa, risultato dell'accumularsi di norme nel tempo, leggi ripetute spesso senza il necessario raccordo con le norme previgenti.

La Corte dei conti, il 20 novembre del 2014, mentre analizzava la stretta correlazione tra eccesso di leggi e corruzione, forniva un dato ormai noto: per abrogare una norma ne creiamo 1,2 nuove. Colleghi, riflettiamo. Il vero ostacolo, dunque, è rendere le norme esecutive. Per essere attuate, le leggi devono superare talmente tanti passaggi che nel frattempo si rischia di dimenticarsele e produrne di nuove.

Sempre nell'indagine conoscitiva della Commissione semplificazione in materia amministrativa è emerso che in data 4 febbraio 2014 avevano trovato attuazione solo 405 degli 883 adempimenti previsti dalle leggi approvate durante il Governo Monti e solo 17 dei 394 adempimenti di legge previsti dal Governo Letta. Non credo sia un azzardo pensare che tale *trend* prosegua invariato anche nel Governo Renzi.

La causa? Il rinvio! Le norme approvate, cioè, non sono autoapplicative, ma per essere efficaci richiedono l'emanazione di atti ulteriori in tempistiche incerte. Senza considerare poi i concerti, le intese, le acquisizioni dei pareri, e chi più ne ha più ne metta (solo in questo provvedimento, ad occhio e croce, ne possiamo contare almeno una ventina). Insomma, la tecnica barocca e ridondante del rinvio è una delle principali cause della "mala-legislazione" e, di conseguenza, della "mala-amministrazione", che a sua volta si riverbera negativamente sia sulla libera iniziativa imprenditoriale, sia sulle

disfunzioni ed i costi esagerati della pubblica amministrazione, sia sulla quotidianità dei cittadini, che ne rispondono con il loro tempo, risorsa non rinnovabile, economicamente e soprattutto in termini di qualità della vita e di salute, perché la burocrazia imperante non produce, ma logora e danneggia.

In questa giungla normativa, diventa un'impresa individuare il corretto percorso da seguire per ottenere autorizzazioni, licenze e quant'altro permetta l'esercizio del diritto d'impresa secondo le regole, senza finire tra le fauci di Equitalia. I cittadini italiani lo sanno, ormai sono rassegnati; gli stranieri stentano a crederci e quando non scappano ci ridono sopra, come sta avvenendo all'Expo. Dunque, la vera svolta sarebbe stata cambiare tecnica legislativa, ma questa legge ricalca e conferma la vecchia prassi.

In conclusione, a questa legge manca principalmente un elemento fondamentale per determinare un autentico cambiamento del nostro sistema amministrativo: il coraggio di affrontare gli intoccabili del vero potere decisionale, la casta dei burocrati. Nessuna svolta, dunque, nessun cambio di rotta, nessuna rivoluzione, a dispetto dell'indirizzo di posta elettronica sfornato dall'ufficio *marketing* di Palazzo Chigi. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il relatore per aver messo insieme questo provvedimento - opera che definirei titanica - ed aver guidato il processo di modifica intensa e profonda portato avanti in Commissione, ma anche il Governo per la disponibilità a collaborare con la Commissione su temi così importanti. Sono tali perché riguardano un disegno di legge che, a mio avviso, ha l'ambizione di cambiare una delle leggi fondamentali dello Stato ed una visione dello Stato che poco per volta si affranca da quell'immagine del Leviatano di Hobbes che, nata nel 1600, è arrivata fino ai giorni nostri. Oggi si passa dunque da questa visione centralista, in cui lo Stato era il fine ultimo della storia e diventava un ente totalmente sovraordinato rispetto ai cittadini, ad una nuova e moderna, in cui lo Stato ha un ruolo molto più affievolito, esiste una dimensione multinazionale europea e, di fatto, la sua funzione è quella di creare un *legal framework*, un contesto normativo nel quale si gioca il grande gioco delle relazioni economiche e civili tra i cittadini.

In sostanza, lo Stato fissa le condizioni di concorrenza per le imprese. Esiste in un pluralismo normativo, all'interno dell'Unione europea, in base al quale non soltanto gli Stati, ma addirittura le grandi regioni industriali - per esempio la Baviera, la Ruhr, Lione, il Nord-Est italiano o Barcellona - entrano in concorrenza fra loro, cioè diventano soggetti che fanno parte del grande gioco della concorrenza. Per questo è necessario che si costituisca una rete tra i servizi burocratici, quelli amministrativi e la capacità di risposta del tessuto imprenditoriale di ciascun Paese e di ciascuna Regione.

In un tempo in cui mancano le risorse pubbliche e la capacità dello Stato e delle Regioni di finanziare direttamente la ripresa economica, tra crisi del debito sovrano e *spending review*, sarà sempre più necessario avere capacità di attrarre gli investimenti privati e di sviluppare un'iniziativa congiunta pubblico-privato.

Il tema del *project financing*, che in Italia non è mai decollato, dimostra proprio come a fronte della disponibilità di iniziative imprenditoriali, sia mancata la capacità attrattiva dei territori di rendere effettivi i progetti che erano stati ipotizzati. Di fatto il *project financing* si è risolto in un finanziamento di opere sostanzialmente di natura minore o di opere che hanno richiesto necessariamente un contributo significativo da parte dello Stato. Ciò non ha prodotto, però, quel volano per lo sviluppo del Paese che ci si attendeva. Oggi lavorare sui requisiti e sulle caratteristiche della pubblica amministrazione significa proprio cercare di intervenire su questo livello e quindi superare non soltanto la farraginosità della legislazione speciale, ad esempio quella che riguarda i progetti pubblico-privati che prima ho richiamato, ma quella complessiva, nel quale si muove l'economia e la capacità imprenditoriale del Paese. Ridare slancio e competitività al sistema nel suo insieme credo sia l'ambizione sottesa al disegno di legge che stiamo esaminando.

La burocrazia è sicuramente una grande risorsa. Alla parola «burocrazia» associamo abitualmente un connotato negativo, ma credo che sia invece una grande risorsa di intelligenza e di competenza tecnica, che ciascun Paese deve essere capace di attivare. Nel nostro Paese è probabilmente necessario

rimotivare i dipendenti pubblici e le intelligenze, che sicuramente caratterizzano molti livelli della nostra amministrazione, ma che sono in qualche modo scoraggiate da meccanismi, che vanno a penalizzare non soltanto il privato, ma anche il pubblico. Mi sembra dunque necessario valutare il disegno di legge in esame, non in base alla sua conformità a modelli astratti di natura ideologica, ma rispetto alla sua capacità di incidere in modo effettivo sulla realtà del nostro Paese.

Da questo punto di vista desidero attrarre l'attenzione dei colleghi soprattutto sull'articolo 4 del disegno di legge, in cui si dice che la riforma dovrà essere ispirata a «principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi» e ai «principi di ragionevolezza e proporzionalità». L'introduzione nel nostro ordinamento di questi principi comporta dunque l'introduzione delle caratteristiche di semplificazione e di accelerazione dei servizi per i cittadini e le imprese, l'informatizzazione delle procedure nei pagamenti e nelle relazioni con i cittadini e le imprese, la riforma della conferenza dei servizi - che è sempre stato il collo di bottiglia del processo decisionale della pubblica amministrazione - con l'adozione di un principio maggioritario, con la riduzione dei casi in cui è obbligatorio il parere della Conferenza dei servizi e con la previsione della possibilità di un esame anche asincrono e telematico dei documenti, e l'introduzione di tutti quei principi che sono alla base della cosiddetta direttiva servizi del 2006, l'importantissima e famosa direttiva Bolkestein. Si tratta di una direttiva che nel nostro ordinamento ha avuto, nei fatti, un'introduzione ancora parziale. Ricordo che in base a tale direttiva l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace, a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuti in debito conto i rischi e i pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. La direttiva Bolkestein prevedeva anche che l'autorizzazione possa essere concessa non solo in base a una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita, derivante dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività, affinché quest'ultima sia legittima. Questi principi, insieme al principio della libera concorrenza dell'impresa, della libera prestazione dei servizi, dell'uguaglianza, dell'equità, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa sono alla base del disegno di legge in esame: mi sembrano principi estremamente importanti. Credo dunque che occorrerà misurare la capacità del Governo di dare attuazione a questi principi, attraverso le direttive applicative: su questa base bisognerà valutare l'incisività dell'azione del Governo. Credo che si debba dare un voto e un giudizio favorevole sui principi che sono stati indicati e, per questo motivo, non posso quindi che concludere esprimendo soddisfazione per il disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

[*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, la ringrazio per l'attenzione, come ringrazio sicuramente il Ministro per l'attenzione che vorrà riservarmi.

Vede, signora Ministro, io non farò un discorso d'ordine generale, ma concentrerò l'attenzione sull'articolo 7 del provvedimento, in particolare per le conseguenze che ne potranno derivare in materia di possibile ed eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in seno al Ministero dell'interno. Io considero questo aspetto non solo pericoloso, ma addirittura eversivo; e le spiegherò subito le motivazioni. Lei sa bene che il Corpo forestale dello Stato ha sempre trovato una propria collocazione nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tutto questo è avvenuto in perfetta coerenza, per una serie di motivi che velocemente tenterò di dimostrarle e di spiegarle, visto che mi pare che lei non abbia assolutamente tenuto in debito conto queste argomentazioni, almeno nei lavori in Commissione.

Vede, il Corpo forestale dello Stato, come lei sa, è una polizia specializzata che si occupa del patrimonio agroforestale italiano, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, di salvaguardia della biodiversità, di prevenzione e repressione dei reati agroalimentari e ambientali, della protezione dei boschi dagli incendi e della salvaguardia del territorio. Esso ha una serie di compiti: la tutela dell'ecosistema attraverso attività di prevenzione e repressione delle violazioni, la tutela delle foreste e della biodiversità vegetale, la tutela della biodiversità animale, la sorveglianza

delle aree naturali protette a tutela del patrimonio naturalistico nazionale, la protezione della fauna e della flora minacciate di estinzione, la tutela degli animali dai maltrattamenti, la tutela della fauna selvatica, lo svolgimento di attività di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione ai sensi delle convenzioni internazionali, il contrasto del commercio di legno illegale, il monitoraggio e il controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione e il contrasto di illeciti correlati al fenomeno degli incendi boschivi, il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, la tutela degli ecosistemi naturali attraverso attività di prevenzione e repressione di violazioni in danno di ambiente e paesaggio, l'esercizio di attribuzioni demandate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e derivanti da normativa comunitaria, lo svolgimento di attività di sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dal relativo danno e disastro ambientale, il controllo in ordine alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'attività agroforestale. E qui mi fermo per brevità. Si tratta di tutta una serie di attribuzioni che afferiscono rigorosamente alle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che tra l'altro, anche dal punto di vista funzionale, hanno diretta attinenza con le *mission* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da cui sussiste quindi una dipendenza funzionale anche per quanto riguarda la sorveglianza dei parchi nazionali, i rapporti per l'attività CITES e così via. Tutte queste attività non sono di fatto conciliabili con la *mission* del Dipartimento di pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno.

Quindi il mantenimento dei criteri elencati nella previsione normativa in questione non è conciliabile con l'assorbimento del Corpo nelle altre forze di polizia, in particolare nella Polizia di Stato. In particolare, se la riforma andasse a buon fine, non sarebbe possibile proseguire nella gestione sostenibile delle 150 riserve naturali statali oggi affidate al Corpo forestale dello Stato. Si verrebbero a creare sovrapposizioni territoriali delle articolazioni periferiche (Carabinieri e Polizia di Stato), che si troverebbero a gestire anche le 800, 900 stazioni già del Corpo forestale dello Stato; quindi sul territorio ci sarebbe una duplicazione di strutture, con relativo aggravio di spesa. Si genererebbero nuovi oneri, verrebbero meno le vigenti convenzioni del Corpo forestale dello Stato con le Regioni. Il paradosso di tutto questo è che vi siete anche contraddetti, perché, esprimendo parere favorevole in Commissione all'emendamento 7.117, di fatto noi avremmo la soppressione del Corpo forestale dello Stato in una situazione in cui permarrrebbero i sei Corpi forestali delle Regioni e Province a statuto autonomo, con la possibile nuova istituzione, nelle altre 15 Regioni, di Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni e le Province autonome. Come se ciò non bastasse, non dimentichiamo che nelle disciolte Province la polizia provinciale aveva, tra i compiti istituzionali, quello della sorveglianza ambientale. Si perderebbero, a causa di questo provvedimento, professionalità scientifiche e tecniche accumulate dai tre centri nazionali per la biodiversità in materia di salvaguardia del patrimonio genetico delle piante forestali autoctone, verrebbero meno competenze specialistiche, non si registrerebbero economie di spesa, non si riuscirebbe a portare avanti il monitoraggio, nel nostro Paese, del nostro patrimonio forestale in ottemperanza al protocollo di Kyoto e, cosa ben più grave, si darebbe libertà di movimento alle agropiraterie, alle agromafie che si occupano di traffico illecito dei rifiuti anche nel nostro Paese e si arrecherebbe conseguentemente un danno irreversibile all'economia nazionale, perché voglio ricordare che l'economia nazionale si basa anche sull'agroalimentare e su quel *made in Italy* che proprio quest'anno, in Expo 2015, noi vogliamo esaltare e vogliamo mostrare al resto del mondo. (*Applausi del senatore Albertini*). Mi pare quindi che questo sia un atteggiamento assolutamente contraddittorio e, come ho detto nella premessa del mio intervento, addirittura eversivo.

E allora, fermiamoci prima che sia troppo tardi. Né la Polizia di Stato, né il Ministero dell'interno hanno alcuna competenza specifica per interventi di questo genere, mentre il Corpo forestale dello Stato ha alte professionalità che vengono riconosciute a livello europeo e a livello internazionale, che non potranno assolutamente essere pienamente integrate nel sistema di sicurezza nazionale.

Conseguentemente, dobbiamo trovare una via che possa consentire, certamente, risparmi e

razionalizzazioni: a mio avviso bisognerebbe aprire un'altra pista, andando a censire tutte le forze di polizia che si occupano di materia ambientale che esistono sul territorio nazionale - mi riferisco alle vecchie polizie provinciali - e va fatto un discorso con le Regioni e con le Province autonome che hanno dei corpi autonomi, che sono però asfittici e che non hanno quei mezzi, quelle risorse, quella storia, quella professionalità tipica del Corpo forestale dello Stato.

Deve quindi essere svolta una grande operazione complessiva che non è volta alla salvaguardia di un corpo, ma alla salvaguardia dell'interesse nazionale, che con questo provvedimento, in particolare con l'articolo 7, state minando.

Il nostro è un Paese che ha grandi risorse ambientali che diventano anche risorse strategiche dal punto di vista economico: l'ambiente, il paesaggio, la bellezza del nostro Paese, la sicurezza agroalimentare, il *made in Italy*, la lotta nei confronti di quelle perverse associazioni mafiose che hanno avvelenato e continuano ad avvelenare il nostro territorio, dalla terra dei fuochi alle altre decine, centinaia, migliaia di terre dei fuochi che sono presenti nel nostro Paese, o ad altri episodi simili che si sono verificati sul territorio.

E allora, cari colleghi, cerchiamo, in queste giornate che ci separano dalla approvazione definitiva del provvedimento, almeno in quest'Aula, di valutare con grande attenzione cosa stiamo facendo.

Mi chiedo se si voglia andare su questa strada perché si sono sottovalutate queste argomentazioni o perché nel nostro Paese stanno prevalendo delle *lobby* industrialiste, delle *lobby* contro l'ambiente, delle *lobby* che alla fine non curano minimamente i reali interessi del nostro Paese.

Proprio nell'anno della bellezza, proprio nell'anno dell'Expo, proprio nell'anno in cui dobbiamo dare al mondo la migliore immagine del nostro Paese, in cui dobbiamo essere capaci di vendere la bellezza del nostro Paese, ragioniamo su questi temi ed individuiamo quelle strade che possano garantire non la sopravvivenza di un corpo, ma come ho già detto l'interesse nazionale, che in questo caso significa salvaguardare la specificità del Corpo forestale dello Stato e le sue funzioni. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Benedetto Varchi» di Montevarchi, in provincia di Arezzo, e dell'Istituto statale di istruzione superiore «Magrini Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 17,52)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Colleghi, prima che si allontanano dall'Aula, inizio il mio intervento citando il senatore Collina, che vedo ancora presente.

Il collega ha esordito nel suo intervento, che ho seguito, con grande enfasi e credendoci veramente con le parole: «Stiamo riformando. Stiamo rivoluzionando».

Mi ha fatto un po' tenerezza e lo dico con molta sincerità. Mi ha fatto tenerezza perché ci crede davvero. Ma stiamo davvero riformando qualcosa o piuttosto stiamo dando una delega in bianco al Governo per fare quello che deciderà di fare, riformando o rivoluzionando? Ridiamo la giusta misura alle cose.

Noi stiamo semplicemente dando al Governo, che oggi ha una composizione, ma che da qui a dodici

mesi potrebbe anche cambiare, una delega in bianco a fare tutto ciò che ritiene di voler fare. Addirittura gli diamo la delega a fare i criteri, che invece dovrebbero essere contenuti nella delega stessa. In molti punti di questo disegno di legge c'è scritto chiaramente che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi secondo criteri e direttive espressi con una formula del tipo: definire i criteri per. Questo è uno degli elementi cui il Governo deve provvedere. Ma se i criteri e le direttive dovremmo definirli noi come Parlamento, come facciamo a delegare la definizione dei criteri al Governo?

Il disegno di legge nei suoi primi articoli interviene sulla Conferenza dei servizi, riducendo il più possibile il ricorso a questo strumento, cercando di velocizzare l'attività amministrativa. La logica è quella di velocizzare e non di ottimizzare, agendo sempre con la solita fretta e male.

Nel provvedimento leggiamo anche la questione del riordino delle funzioni di polizia. È una riga: riordino delle funzioni di polizia. Stiamo parlando di un tema di una vastità impressionante, un tema che ha visto coinvolti tanti, in questi anni, nel decidere tra un modello di polizie specializzate e un modello di polizia unica, suddivisa al suo interno in varie specializzazioni. Il dibattito è aperto e noi diciamo al Governo: «Fai tu. Decidi tu». Annulliamo tutto il dibattito che si è svolto in questi anni, e il Governo deciderà quello che vorrà. È una riga: riordino delle funzioni di polizia.

A questo aggiungiamo l'abolizione del Corpo forestale. Ho un senso di serenità: dopo aver ascoltato buona parte degli interventi, ho l'impressione che l'abolizione del Corpo forestale non dovrebbe passare. Dalla gran parte degli interventi che ho sentito, anche della maggioranza, sembra che siano tutti contrari all'abolizione del Corpo forestale (almeno quelli intervenuti e salvo qualche sporadico intervento). Mi aspetto, quindi, un voto a sorpresa durante la votazione degli emendamenti, in particolare per eliminare le parole che indicano l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'interno degli altri corpi di polizia. Questa è l'unica cosa che viene detta in maniera chiara all'interno del riordino delle funzioni di polizia. Forse bisognava partire da carabinieri e polizia, che hanno funzioni sovrapponibili, anziché dal Corpo forestale. La logica, però, è stata quella del fare velocemente: prendiamo il più piccolo; per 8.000 uomini ci vuole un attimo. L'ha detto il Ministro e non sono io ad inventarlo. Dai cinque ne è stato tolto uno, il più piccolo, ed è stato messo dentro. Questa è stata più o meno, la logica. E se questa è la logica nel fare le leggi, siamo a posto. Al nostro esame abbiamo una legge delega in bianco.

Sempre in questo provvedimento si legge dei dirigenti. Un emendamento è passato in Commissione. E devo dire che il testo uscito dalla Commissione, forse, in alcune parti è peggiorato rispetto alle volontà del Governo. Le andremo poi a vedere, emendamento per emendamento e articolo per articolo. Forse il testo del Governo era migliore. Si parla di mobilità della dirigenza pubblica tra pubbliche amministrazioni. Ben vengano lo scambio tra pubbliche amministrazioni e la mobilità nell'ambito di un ruolo unico della dirigenza. Peccato che poi sono state aggiunte parole che consentono la mobilità dal pubblico al privato, e questo è avvenuto in Commissione, qualche giorno fa. Il dirigente pubblico potrà andare in mobilità (in aspettativa, spostato e poi ripreso) presso un privato senza alcun limite. Lasciamo al Governo la possibilità di definire ed ampliare le modalità di effettuazione della mobilità tra amministrazioni pubbliche verso il privato. Potremo avere, quindi, un dirigente dell'Agcom - per esempio - che va a lavorare in Mediaset per due o tre anni: gli diamo l'aspettativa e poi lo riprendiamo a lavorare in Agcom. Potremo avere un dirigente dell'Antitrust che domani va a lavorare in ENI o in ENEL o in un'altra azienda oggetto di controllo: dunque controllato e controllore.

Per non parlare poi delle aziende partecipate: possiamo immaginare di avere dirigenti degli enti locali spostati in aziende partecipate, ma di fatto private, con una mobilità di tipo volontario per cui semplicemente, a fronte di una buona cifra, controllato e controllore si scambiano i dirigenti. Questo è il rischio che corriamo. Pensiamo agli stessi funzionari del Senato, che possono essere messi in mobilità, spostati in un'azienda privata, magari presso una delle tante *lobby* che ci sono sempre in giro da queste parti.

Questo per fare un po' il quadro per quanto riguarda la dirigenza. Ci sarebbero tantissime cose da dire in merito al disegno di legge in esame, che contiene una delega tra le più ampie che ci sono. Si tratta

davvero di un provvedimento rivoluzionario, proprio per la sua vastità: ci troviamo di fronte ad una delega che comprende praticamente tutto lo scibile umano riguardante la pubblica amministrazione, fino ad arrivare agli ultimi articoli, in cui si parla di riforma delle società partecipate e, quindi, degli enti locali che investono in azioni. Si parla della riforma delle società che gestiscono i servizi pubblici - economici e non - anche se non si dice come questa riforma si realizzerà ed in quale direzione. Non si dice qual è la visione, se cioè privatizzare o rendere pubblico. Ma tutto è lasciato alla definizione del Governo, che si troverà a poter fare dei decreti legislativi su cui il Parlamento non avrà più voce, perché sappiamo che fine fanno i pareri del Parlamento sui decreti legislativi.

La chicca finale, poi, è l'articolo nel quale si prevede che il Governo è autorizzato a decidere autonomamente - non sono quindi individuati altri criteri - quali decreti attuativi, regolamenti o decreti amministrativi, emanazione di provvedimenti legislativi, intende adottare. Questo articolo è davvero la ciliegina sulla torta e su di esso vi invito a riflettere attentamente.

Sappiamo che c'è un arretrato incredibile di regolamenti o decreti attuativi ai quali il Governo non ha dato esecuzione - come poco fa ha ricordato una collega, che ha citato i numeri - ma noi diciamo oggi che abbiamo scherzato e che il Governo può decidere a quali deleghe del Parlamento dare attuazione, con un criterio che non ha nessuna logica. Diciamo al Governo di non adottare quei decreti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni, decidendo autonomamente quali: ma le condizioni quali sarebbero? Non abbiamo visto uno straccio di elenco di questi decreti. Non abbiamo visto nulla. Non sappiamo su quali si interverrà.

La cosa ancora più illogica è che si fa riferimento alle disposizioni legislative, che prevedono provvedimenti di attuazione, entrate in vigore dal 31 dicembre 2011 ad oggi, cioè fino all'entrata in vigore della legge delega in esame. Non si parla, dunque, di disposizioni legislative anteriori, per cui non c'è neppure una logica per la quale si vuole dare attuazione ai provvedimenti più "vecchi", per cercare di scremare, visto che, se un provvedimento non viene attuato da dieci anni, ci sarà un motivo. No, si fa riferimento ai più nuovi, a quelli dal 2011 in poi, tra l'altro con un termine legato alla vigenza della delega, un termine che potrebbe includere in teoria questa stessa legge delega. In teoria il Governo, in un *loop* particolare, potrebbe modificare questa legge delega, ove tra un anno magari ritenesse che non sussistano più le condizioni.

Questa è la situazione nella quale ci troviamo. È un provvedimento assurdo, in particolare nell'articolo che ho appena richiamato, che dà l'idea di che cosa sia il disegno di legge nel suo complesso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, egregio Ministro, egregio Sottosegretario, autorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a discutere e ad approvare la legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ci siamo più volte ripetuti, in sedi politiche ed istituzionali, che questo è un obiettivo centrale dell'azione del Governo Renzi.

Questa profonda riforma del complesso della pubblica amministrazione potrebbe finalmente consegnare al Paese un'amministrazione pubblica più efficiente e più efficace, basata su meccanismi meritocratici. Potrebbe semplificare i servizi al cittadino e non ultimo, consentire di avviare quella staffetta generazionale che più volte è stata presentata agli italiani come uno dei principi di questa riforma.

Vorrei intervenire proprio su questi elementi, facendo alcune considerazioni che, purtroppo, ad oggi non hanno trovato risposte operative e concrete nell'articolato che stiamo esaminando. L'11 novembre scorso ho depositato in Senato come primo firmatario, insieme ad altri colleghi, un'interrogazione in cui chiedevo di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intendesse adottare per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, riconoscendo celermente diritti, ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani vincitori di procedure selettive pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali.

Abbiamo depositato questa interrogazione alla luce di alcuni dati straordinariamente allarmanti, sui

quali ad oggi si evidenzia una sostanziale superficialità o, peggio, una incapacità di intervenire con strumenti risolutivi da parte delle amministrazioni locali. Infatti, secondo il monitoraggio della funzione pubblica sugli enti pubblici locali e nazionali, sarebbero circa 4.000 in tutta Italia i vincitori di concorso pubblico e, quindi, coloro che vantano, secondo la giurisprudenza, un diritto soggettivo all'assunzione in attesa di quest'ultima. Sarebbero poi circa 80.000 gli idonei che, pur avendo superato tutte le prove concorsuali, non rientrano nei posti messi a concorso, ma che comunque possono godere, come in passato, del cosiddetto scorrimento delle graduatorie.

I dati della funzione pubblica si accompagnano ad una riflessione politica del tutto evidente. In una fase in cui questo Governo ha saputo puntare tutto su una riforma del mercato del lavoro, introducendo meccanismi di tutela crescenti, con la riforma degli ammortizzatori sociali e con l'obiettivo di favorire rapporti di lavoro sempre più stabili e duraturi, nonché di incentivare le imprese a nuove assunzioni, ci dobbiamo chiedere quale possa e quale debba essere il ruolo della pubblica amministrazione in tale ambito.

Non è credibile una pubblica amministrazione nella quale i cittadini ripongono un legittimo affidamento nei procedimenti posti in essere dagli enti locali o, in generale, dall'amministrazione centrale dello Stato, e che poi manifesta una non capacità o una impossibilità, stanti le vigenti normative, a rendere operative quelle stesse procedure assunzionali dopo l'espletamento di selezioni pubbliche che, oltre a durare per diversi anni, con un aggravio di costi per l'Erario, non si concludono con le relative assunzioni dei vincitori.

C'è, in tutta evidenza, una distonia fra quello che andiamo a riformare nel settore privato del mercato del lavoro, producendo opportunità e tutele, e quello che non riformiamo nel pubblico, dove ci sono imbarazzanti casi di procedure di selezione bandite nel 2010, concluse e per le quali non si è ancora proceduto ad una sola assunzione.

Diretta conseguenza di questo ragionamento rimane l'aleatoria aspirazione ad una staffetta generazionale, che appunto non trova alcuna realizzazione pratica nemmeno nelle più benevoli intenzioni della riforma. Non troviamo, infatti, alcun meccanismo derogatorio che possa permettere a quegli enti, che si trovano nelle condizioni che ho prima menzionato, di poter procedere alle assunzioni derivanti da concorsi espletati e conclusi, sebbene durante la discussione e l'approvazione della legge di stabilità va dato atto al Ministro e al Sottosegretario di aver inserito una norma che doveva servire esattamente a questo procedimento, ma che purtroppo ad oggi non ha trovato alcuna attuazione.

Nell'interrogazione prima menzionata, presentata insieme ad altri colleghi, ho espresso un particolare allarme e incredulità rispetto ad alcune situazioni specifiche - e mi rivolgo al Sottosegretario e al Ministro - come ad esempio quella in cui versa il Comune di Roma, nell'ambito del quale l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico (stiamo parlando di vincitori di concorso pubblico, e non di idonei che aspettano lo scorrimento della graduatoria), per 22 profili professionali (concorsi banditi nel 2010, secondo le norme che abbiamo approvato nel corso di questa legislatura), avverrebbe in almeno 15 anni a partire dall'anno in corso. È una pubblica amministrazione che definisce le assunzioni di vincitori di concorso in tre lustri. Possiamo identificare queste procedure come rispondenti a quei principi di economicità, efficienza ed efficacia a cui dobbiamo e vogliamo ispirare questa riforma? Pongo l'attenzione del Governo su questi temi.

Proprio per questo motivo intendo presentare un emendamento, che non vuole andare contro, ma vuole mettere il Governo e il Parlamento nella condizione di far attuare quella norma della legge di stabilità che, ad oggi, non è riuscito a trovare alcuna attuazione. E mi rivolgo, in particolare, al sottosegretario Rughetti, con il quale abbiamo condiviso una stagione ampia nell'ANCI (l'Associazione nazionale Comuni italiani).

È una situazione che noi conosciamo perfettamente, come tanti altri senatori, e che riconosce, con molta abilità e capacità, il senatore Pagliari, che è un insigne giurista. Noi non riusciamo a spiegare ai vincitori di concorso come sia possibile che, quando un'amministrazione statale o comunale delibera

un fabbisogno del personale - e quindi stabilisce quale sia il numero delle persone addette ai vari profili professionali, fa l'appostamento di bilancio, predisponendo i soldi per poter poi procedere all'assunzione, e pubblica (quando il dirigente pubblica un bando impegna la spesa) la determina di un dirigente che impegna la spesa - finisca poi con il negare loro un diritto. Queste persone, tra l'altro, potrebbero, tra qualche anno, sedere nelle tribune per seguire i lavori del prossimo Parlamento, magari del Senato delle autonomie.

È una prospettiva assolutamente reale che abbiamo il dovere, nelle more di questa riforma, di affrontare ed evitare. E sarebbe un grave errore se, parallelamente al *jobs act*, non individuassimo misure puntuali e di rapida efficacia per risolvere questa problematica, che rappresenta un elemento centrale dell'impianto di legge di riforma che avete presentato all'attenzione del Parlamento. (*Applausi della senatrice Puppato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la pubblica amministrazione è, nei modi e nei fatti, lo Stato: è l'idea, il concetto di Stato e ne costituisce l'ossatura ed il sistema nervoso. Appare ai cittadini ed è, nella realtà, la proiezione più tangibile e concreta che accompagna e caratterizza i termini astratti come "pubblico", "comune", "bene pubblico", "bene comune".

Nella capacità di rendere tali sostantivi ed aggettivi come percepibili, e prossimi agli interessi dei cittadini, risiedono la volontà e la capacità di Governo. Pertanto, una riforma delle amministrazioni pubbliche, come quella di cui ci stiamo occupando oggi, potrà essere suscettibile di successo o di fallimenti nella misura in cui concorrerà, in maniera primaziale, a determinare vicinanza e coinvolgimento del *corpus* degli amministrati ad un progetto di generale visione, di crescita condivisa, di sviluppo sociale ed economico per tutti e per ciascuno.

Viene in mente quel meraviglioso dipinto che è l'«Allegoria del buon governo» di Ambrogio Lorenzetti, anticipatore sul piano plastico, ben settecento anni fa, di un modello perseguito nei secoli, nelle varie età della storia dell'uomo, come ideale forma di organizzazione ed armonizzazione degli interessi individuali e collettivi, e forse anche la ricerca della felicità in terra. Ricordiamoci che soltanto la Costituzione americana parla di ricerca della felicità affidata - come filosofia politica, come teoria e prassi - alla gestione della convivenza umana.

La Costituzione della nostra Repubblica, invece, fondata sui valori della Resistenza, e quindi fortemente segnata da passaggi storici esperienziali, persegue obiettivi di civile convivenza, di armonizzazione delle diversità naturali e delle sovrastrutture sociali; parla di principi fondanti preordinati al pubblico bene ed al benessere degli individui e della collettività. Orbene, mettere mano alla riforma della pubblica amministrazione è come accingersi all'aratura stagionale di un vasto campo di principi, applicazioni, ambiti e comparti che, di certo, mostrano limiti ormai intollerabili, fortemente condizionanti, traumaticamente devianti del buon funzionamento dello Stato nella complessità delle sue forme, nei livelli di Governo territoriale e centrale. Tutti denunciamo le inefficienze. Tutti conveniamo sulla necessità di porre mano alla riforma.

Ricordiamo altresì a noi stessi - giusto per sottolineare l'importanza dell'atto in oggetto evidenziato - che si deve al grande imperatore romano Adriano il paradigma moderno di funzione pubblica e di pubblica amministrazione. Teniamone conto quando, frettolosamente, archiviamo prassi e teorie che hanno finito per informare una cospicua serie di modalità gestionali universali.

Lo vogliamo ricordare a questo Governo, lo vogliamo sottolineare alla sua maggioranza. L'Esecutivo Renzi e la coalizione di Governo non ritengano di dover ottenere una miriade di deleghe su temi, questioni e principi di cui il Parlamento è all'oscuro, di cui i cittadini saranno soggetti passivi, di cui l'ordinamento dello Stato (fatto di uomini e donne con facoltà di pensiero e di azione) non abbia preventiva informazione.

È paradossale, infatti, che decenni di conquiste di diritti e di livelli di partecipazione - penso, ad esempio, agli organi collegiali nella scuola e nelle università - continuino ad essere mortificati dal fare muscolare di un Governo, sì motivato da finalità significative, ma che nei fatti calpesta le dissonanze

ed annulla la condivisione.

Peccato, perché su importanti categorie del disegno di delega si potevano registrare le sensibilità più autentiche del Paese, le intenzioni più nobili della cittadinanza attiva. Nulla, infatti, è dato sapere su cosa realmente sarà fatto di conquiste basilari nel processo di semplificazione e snellimento come la Conferenza di servizi, l'istituto del silenzio-assenso, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la dirigenza pubblica; del perché vengano archiviate figure emblematiche degli enti locali qual è il segretario generale. A tale scopo non sarebbe stato più opportuno e confacente alle reali necessità di sindaci ed amministratori rivalutare e riqualificare questo ruolo di pubblico funzionario, responsabilizzandolo nell'ottica di dare legittimità agli atti prodotti dai Comuni ai fini della trasparenza e della lotta alla corruzione? Peccato che interi corpi di polizia vengano soppressi ed ancora non si conosce quale sarà la branca della pubblica sicurezza che ne assorbirà le funzioni. Mi riferisco al Corpo forestale dello Stato, benemerito e vetusto di significative imprese, presente in zone montuose e rurali, lungo i fiumi e nelle aree protette, nei parchi naturalistici nazionali e regionali.

I risparmi che si vogliono perseguire nella riorganizzazione delle forze di polizia, francamente troppe e necessariamente prive di mezzi, dovrebbero basarsi piuttosto sulla centralizzazione degli acquisti, sull'introduzione dei costi *standard* e nel rinvigorismento dei commissariati alla spesa.

Ma, ragionevolmente, lasciamo al loro posto i forestali, dotiamoli di tecnologie avanzate nella lotta al crimine ambientale. Contribuiranno a fare dell'Italia un Paese che rispetta il paesaggio e concorre alla valorizzazione delle risorse naturali e delle vestigia del passato, per creare nuova occupazione e imprenditorialità nei beni culturali ed ambientali.

Siamo delusi dal modo di agire del Governo. Non c'è dubbio che tale modo di procedere risenta di impostazioni propagandistiche dell'Esecutivo che, in tempi di verità giustamente reclamate dalla popolazione ed ineludibili, coltiva piuttosto l'annuncio sensazionale, il *tweet* tempestivo e *tranchant* che non i fatti concreti: guadagnare con la riforma della pubblica amministrazione i titoloni dei quotidiani e rinviare a tempi successivi i provvedimenti attuativi. È accaduto con la legge di delega fiscale.

È il caso di ricordare al Governo che il Paese è maturo, da sempre, per recepire gli effetti dell'aria nuova, a patto che sia aria pura, non contagiata dal virus della demagogia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (PD). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro e rappresentanti del Governo, nella storia della Repubblica italiana l'ambizione di riformare la pubblica amministrazione è stata la più ricorrente, forse la più ostinatamente perseguita e, insieme, la più frustrata. Non è certo questa la sede per ricostruire le cause di questi parziali o totali fallimenti che - a mio avviso - in gran parte risiedono nel carattere di una riforma che, per essere davvero efficace, dovrebbe avere carattere sistemico, investire cioè, nello stesso momento, tutti gli aspetti del funzionamento delle amministrazioni (dal profilo culturale degli addetti all'organizzazione, dalle regole del procedimento ai controlli) e che, invece, ogni volta è inevitabilmente parziale, e per questo lascia pericolosi varchi in cui inevitabilmente si incuneano i sabotatori delle riforme.

Dunque, la sfida che il Governo ha lanciato sulla pubblica amministrazione è forse la più coraggiosa ed anche la più rischiosa, perché la scommessa è di riuscire dove molti altri hanno fallito. Oggi, però - a mio avviso - ci sono due condizioni del tutto inedite che possono indurre ad un certo ottimismo circa l'esito finale della sfida.

In primo luogo, l'attuazione del nuovo assetto amministrativo sarà gestita da una nuova leva di alti dirigenti pubblici, dirigenti coinvolti in una grande operazione di rinnovamento e di investimento di fiducia nei loro confronti. Non vi è dubbio, infatti, che, negli ultimi venticinque anni, i vertici dei gabinetti e delle burocrazie ministeriali hanno regolarmente teso a sterilizzare, direi lobotomizzare, le innovazioni contenute nelle diverse riforme nella fase della loro attuazione. Oggi non dovrebbe più essere così.

Il secondo fatto nuovo è che questa riforma si propone di puntare tutto - o almeno così dichiara - sulla transizione al digitale: una leva potente, che può far fare un salto di qualità all'intero sistema pubblico ma che per essere reale - bisogna saperlo, e credo vada sottolineato, perché non vi è sufficiente consapevolezza - dovrà produrre un mutamento profondo delle strutture e delle professionalità dei singoli, oltre che del modo di lavorare.

Per questo, anche se gli amministrativisti puri l'hanno snobbata con un po' di sufficienza, la proposta che mi sono permessa di avanzare, e che il Governo ha subito raccolto - e di questo lo ringrazio - potrà essere molto rilevante. Mi riferisco alla proposta di porre al centro del processo di riorganizzazione di tutte le amministrazioni, a cominciare dai Ministeri, un *manager* per la transizione al digitale. Si creerà in questo modo una sorta di *network* di *manager*, agenti del cambiamento la cui missione sarà guidare non solo l'innovazione tecnologica ma, in primo luogo, la riorganizzazione dei processi e, di conseguenza, delle strutture e degli uffici per realizzare trasparenza, interoperabilità e cooperazione. Sono questi obiettivi in sé, ma anche strumenti indispensabili per costruire i dati su cui dovrà essere basata la valutazione. È questa un'operazione rimasta sulla carta negli ultimi decenni, quando alla valutazione sono stati ancorati meccanismi riformatori che, in effetti, sono rimasti di fatto inattuati perché l'intero sistema era costruito su qualità e merito legati alla valutazione.

Oggi, la leva del digitale può consentire questa trasformazione sistemica. È un'opportunità storica ed imperdibile, che altri Paesi stanno già utilizzando e che, se non fosse colta in tutte le sue potenzialità, aggraverebbe ancora di più quell'*handicap* competitivo che rallenta la nostra economia. E tuttavia, ciò che qui manca - lo ripeto - è la consapevolezza circa le implicazioni e l'impatto che la rivoluzione digitale avrà sull'organizzazione amministrativa.

Nel disegno di legge sono previste disposizioni opportune e importanti, peraltro anche migliorate dalla Commissione, sulla Conferenza dei servizi, sul silenzio-assenso, sull'autotutela, sulla concentrazione e sul coordinamento delle attività di verifica, di ispezione e controllo; norme che puntano, giustamente, a dare certezza dei tempi, a sottrarre cittadini ed imprese alla vessatorietà ed arbitrarietà dell'azione amministrativa, a rendere trasparente ed accessibile il funzionamento delle amministrazioni come strumento non solo di partecipazione e di controllo delle attività pubbliche, ma anche come prima misura di prevenzione della corruzione. Peraltro, si tratta in alcuni casi di norme quasi integralmente già previste da leggi in vigore, ma rimaste inattuate perché hanno bisogno di gambe solide su cui camminare. Hanno bisogno, cioè, delle organizzazioni efficienti e di qualità del personale che vi opera.

Sull'organizzazione, il disegno di legge contiene norme utili ed opportune, a cominciare da quelle che tendono a qualificare e rafforzare il ruolo di coordinamento legislativo ed amministrativo della Presidenza del Consiglio, per contrastare le azioni di interdizione e di ostruzionismo talvolta messe in atto dai singoli Ministeri, e molto spesso, in passato, all'origine anch'esse del rallentamento delle riforme (in passato, ma anche nel presente). Ci sono, però, anche norme che sembrano riproporre - a mio avviso senza un'adeguata analisi critica - modelli di cui i fatti hanno già dimostrato la debolezza operativa. Mi riferisco, ad esempio, agli uffici territoriali del Governo, per i quali si rinuncia - io credo - a ricercare nuove modalità di coordinamento territoriale delle attività statali, magari sfruttando appieno il processo di digitalizzazione.

Su altri temi che richiederebbero finalmente interventi chiari e netti c'è - mi permetto di sottolineare - una eccessiva timidezza. Tra questi, il tema delle forze di polizia.

Personalmente sono d'accordo, come credo molti altri colleghi, sulla prospettiva - speriamo, non è detto e non è scontato - di un nucleo specializzato di polizia ambientale al posto di un corpo *ad hoc*; un nucleo che, lungi dall'abbassare la guardia sui reati ambientali, al contrario la integri con indagini di altissima specializzazione, perché riguardano organizzazioni internazionali, come le ecomafie, rispetto alle quali una polizia territoriale, come di fatto sarebbe il Corpo forestale (anche se poi gli sono stati anche affidati compiti antisommosa), non è in grado di farvi fronte, data, appunto, la complessità dei reati ambientali.

Ma il punto nodale che il disegno di legge non affronta a sufficienza - a mio avviso - è quello più generale della specializzazione delle forze di polizia: chi fa che cosa. Oggi tutte fanno indagini di

polizia giudiziaria, comprese le intercettazioni; tutte fanno il controllo del territorio, tutte fanno ordine pubblico e tutte perseguono i medesimi reati con effetti negativi sull'efficacia, sui costi e sul coordinamento operativo. Credo che l'attività istintivamente ed automaticamente difensiva dell'esistente, che molte forze di polizia mettono in atto - non parliamo del Corpo forestale, rispetto al quale oggi abbiamo avuto una dimostrazione della penetrazione dell'attività lobbistica nel Parlamento - è in generale un fenomeno diffuso.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,25)

(Segue LANZILLOTTA). Penso che questo sia un atteggiamento conservativo che non tende a valorizzare la modernizzazione, anche tecnologica, e il valore delle forze di polizia, la cui qualità ci viene riconosciuta anche a livello internazionale.

Allo stesso modo, si è tornati un po' indietro sulle camere di commercio, delle quali, certo, quasi si dimezza il numero, ma si continua a mantenere l'ambiguità sull'ambito di operatività, sulla moltiplicazione delle società operative e su un'autoperpetuazione di un ceto para politico che, in verità, non fa onore alla nostra imprenditoria.

Ad ogni modo, due sono i punti chiave - a mio avviso - meno convincenti, sui quali credo, da qui all'emanazione dei decreti delegati, sarà opportuno e utile approfondire con il Governo il modello cui tendere, e riguardano, da una parte, la dirigenza e, dall'altra, le società partecipate.

Sulla dirigenza si ha sostanzialmente dalle norme una sorta di *spoils system* regolato e basato essenzialmente su valutazione e merito. È una impostazione giusta e condivisibile, ma mi domando: se e fino a quando questo meccanismo, e cioè la valutazione, non sarà operativo - e sappiamo dall'esperienza quanto sia difficile farlo funzionare - quali saranno i criteri e i modi con cui regolare e far funzionare in modo efficiente questa sorta di mercato virtuale della dirigenza pubblica, senza cadere in un sistema in cui prevalga la discrezionalità dell'organo politico?

Sulle società pubbliche, poi, direi che forse le norme sono troppe; norme che, però, non chiariscono alcuni concetti chiave, che mi auguro, nel corso della discussione, potremo meglio puntualizzare.

Sono poche norme, intorno alle quali però organizzare quelle delegate: quali sono i servizi pubblici d'interesse economico generale, per la cui gestione si opta per il modello societario, la riduzione del regime di esclusiva, l'applicazione dei criteri e delle regole della concorrenza per il mercato e nel mercato? Dall'altra parte, non si definisce invece in quali altri casi si può optare per il modello societario e a quali criteri pubblicistici deve corrispondere l'oggetto sociale: si possono produrre vini, olii, attività turistica e di promozione? Lì il perimetro va definito.

Allo stesso modo quali devono essere i criteri per l'affidamento *in house*? Quali le soglie minime di efficienza ed economicità in termini di fatturato, numero di dipendenti e/o in rapporto al numero degli amministratori, livello di disavanzo e di debito, costi *standard* e prestazioni erogate? Pochi ma stringenti criteri che servirebbero a disboscare la giungla delle 8.000 resistentissime società regionali e locali e ad avvicinarsi all'obiettivo più volte indicato dal Governo.

Credo che nel corso della discussione poche ma puntuali modifiche potrebbero aiutare il Governo a realizzare questo decisivo progetto di modernizzazione del Paese: a questo tenderanno le proposte emendative elaborate da me con alcuni colleghi, nell'intento di rendere più forte ed incisiva la riforma. Per questo, mi auguro potranno essere valutate positivamente dal relatore e dal Governo, che peraltro ringrazio per il lavoro di grande apertura, disponibilità e collaborazione svolto nel confronto in Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, cari colleghe e colleghi, non cederò alla tentazione di affrontare quest'importante argomento dal punto di vista del senatore di opposizione che guarda in maniera critica qualunque cosa possa provenire dalla maggioranza e dal Governo. Mi sforzerò di affrontarlo, invece, dal punto di vista della sostanza, proprio perché un argomento come la riforma della pubblica amministrazione merita quel rispetto e quella capacità di dare un contributo richiesti a prescindere

dall'appartenenza politica o dal raggruppamento all'interno dell'istituzione del Senato.

Comincerò quindi con il dire che 25 sono gli emendamenti che come Gruppo abbiamo presentato a questo provvedimento entro i termini di scadenza di oggi, che mirano a migliorare il testo emerso dalla Commissione, dove in verità alcune proposte emendative da noi presentate sono già state accolte. Le riteniamo assolutamente essenziali, perché alcune riguardano proprio il tema della digitalizzazione e dell'ammodernamento informatico della struttura dello Stato, che è la vera riforma e ciò che veramente i cittadini si attendono dalla riforma della pubblica amministrazione, perché è davvero il punto nodale della questione.

Altri emendamenti riguardano la modifica del sistema delle camere di commercio. Non riusciamo ad intendere questa volontà pervicace dello Stato centrale di entrare in maniera così rigida e forte nella regolamentazione di ciò che appartiene al privato, alle aziende ed al sistema delle imprese del nostro Paese, che in questo caso nulla chiedono: lascerei dunque quanto più libera possibile questa libertà di auto-organizzazione.

Altri riguardano la questione del Corpo forestale dello Stato e il sistema della dirigenza che s'intende mettere in piedi. Su questi argomenti, tra l'altro, abbiamo assistito ad un dibattito piuttosto ricco, tanto che non si riusciva a distinguere chi fosse senatore della maggioranza e chi dell'opposizione. Critiche o, per lo meno, suggerimenti importanti, sono arrivati durante il dibattito da parte di tutti i settori del Parlamento.

Questo indica un primo limite della scelta effettuata. Si è scelto l'utilizzo della legge delega in materie così ampie, che avrebbero meritato forse dei provvedimenti legislativi più precisi e un impegno più specifico nel dibattito e nella decisione legislativa del Parlamento, per ciascuna materia. Si pensi al riordino degli organi di polizia: non si può lasciare un argomento così importante per la vita quotidiana del cittadino italiano nell'ambito di una delega affidata al Governo, senza indicazioni precise. Si tratta di una materia delicatissima e importantissima.

Signor Presidente, dovremmo poi andarci a fidare di un Governo, che più di un anno fa ha ricevuto una delega da parte del Parlamento per emanare i decreti fiscali. Dopo più di un anno, credo che lo stesso Governo, che oggi ci chiede l'approvazione di un'altra delega, si accinga a chiedere una proroga della delega concessa il 14 febbraio del 2014, sulla delicatissima materia fiscale. Eppure, in occasione della discussione generale sulla delega fiscale, si erano sentiti questi stessi argomenti e si era registrata questa stessa pomposità. Si era detto che intervenire nel settore fiscale e nei sistemi redistributivi è importantissimo e che non si può fare a meno di una riforma fiscale, visto che la crescita del nostro Paese è ancorata alle riforme fiscali. Ebbene, dopo più di un anno, si chiede una proroga per emanare i decreti della delega fiscale.

Il Governo non pensi che il Parlamento deleghi la potestà legislativa ad un Governo che si sente più padrone dello Stato, che non attuatore e gestore dell'indirizzo politico. Il Governo deve esercitare la potestà di governare e non la mera potestà di decidere il bello e il cattivo tempo, il come e il quando, nella forma e nei contenuti: non è questo ciò che il Parlamento può consentire al Governo Renzi. Se mi consentite, non è questo che il Parlamento può consentire ad una forza politica come il PD, che è figlio di una forza politica che nel 2001 ci propose quella riforma che passò alla storia come riforma Bassanini e che oggi ci fa discutere di un'urgente e necessaria riforma della pubblica amministrazione, per il fallimento pieno di quella concezione - tutta figlia di una cultura, che purtroppo avete e perpetrate - che vede nella pubblica amministrazione uno strumento rispetto all'attuazione delle politiche governative. In una visione liberale e aperta dello Stato, al servizio del cittadino, questa vostra visione è fuori dal mondo, fuori dal tempo e lontana dalle necessità e dalle urgenze che oggi vive il nostro Paese.

Il cittadino oggi avrebbe bisogno di strutture e infrastrutture statali non solo più snelle e meno costose, ma soprattutto più rispondenti alle esigenze della propria quotidianità. Una piccola e media impresa italiana oggi vive sotto il controllo costante di tutte le autorità, non solo di polizia, ma anche di controllo amministrativo: se ne possono contare fino a 21 diverse e dunque può veder visitata la propria azienda e i propri registri contabili, quotidianamente, da ben 21 autorità differenti. Ciò non

comporta la naturale allergia nei confronti dei controlli rispetto alle proprie attività interne, ma comporta semplicemente il dispendio di energie, di forze, di ore lavoro e di ore di attività imprenditoriale, che vengono sottratte da uno Stato che non si dimostra amico dell'attività imprenditoriale e del cittadino, ma soltanto un Cerbero controllore. E non è così, non è questa la visione che abbiamo dello Stato e della pubblica amministrazione. Il senatore Liuzzi poco fa citava esempi nobili della visione, che risalgono fino a settecento anni fa. Ma è una visione e un'impostazione che noi vorremmo fosse completamente diversa; vorremmo che partisse da un punto di vista, da una prospettiva, da un angolo di lettura che non è il vostro e non è quello che state proponendo al Governo. Vediamo che pochi sforzi vengono messi in quella digitalizzazione che darebbe davvero uno *sprint* alle attività imprenditoriali e alla tranquillità della vita del cittadino, che potrebbe fruire dei servizi della pubblica amministrazione senza code interminabili o senza perdita di ore di lavoro. Avete una visione della dirigenza che non è basata sulla qualità, sulla possibilità, sulla competizione anche delle migliori capacità che si sono formate sul campo; per questo abbiamo presentato degli emendamenti in questa direzione. Voi invece mirate più alla regolarità delle strutture e delle infrastrutture.

In questa fase del dibattito - credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione - voglio dire che guarderemo con attenzione all'atteggiamento del Governo e dell'Aula rispetto agli emendamenti che abbiamo presentato. Parteciperemo al dibattito ed esprimeremo i nostri intendimenti con lo spirito di ritenere che oggi è ineludibile il tempo della riforma della pubblica amministrazione; però è anche importante far corrispondere alle aspettative che si sono create a seguito dei proclami che sono stati resi in pubblico una sostanza che si possa tradurre l'indomani stesso in vantaggio per i cittadini. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) e del senatore Consiglio).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Magrini e Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, in primo luogo voglio cogliere questa occasione per dare atto al collega Pagliari, relatore di questo disegno di legge, del gran lavoro fatto, producendosi ed inducendo nel Governo, in generale piuttosto restio, alcuni rilevanti, ancorché sofferti, momenti di ascolto.

Qualsiasi Governo che voglia accreditarsi come riformatore prova a mettere mano alla pubblica amministrazione. In effetti, quello di rendere efficiente la pubblica amministrazione e renderla quindi capace di svolgere il proprio compito al minor costo è la grande sfida di tutti i Governi che si sono succeduti in Italia. A dire il vero, oggi appare complicato anche renderla solo efficace, cioè capace di svolgere il proprio ruolo in modo soddisfacente, indipendentemente dai costi di produzione dei servizi. Eppure di tentativi di riforma non ne sono mancati, per lo più tesi dichiaratamente a distaccare le funzioni politiche di indirizzo da quelle amministrative di gestione e a rendere l'attività amministrativa trasparente verso l'utenza.

Francamente, la sensazione che si trae da uno sguardo d'insieme è uno scenario desolato, in cui pochi successi effimeri e parziali stentano a mostrarsi in un magma di insuccessi più o meno riconosciuti. Di fronte a tanti infruttuosi tentativi di riforma, sorge il dubbio che le cause reali del malfunzionamento

della pubblica amministrazione italiana non siano mai state realmente aggredite nel loro complesso e nel loro punto nodale e che i pochi successi si siano verificati in quei pochi casi in cui un soggetto politico abbia unito in sé incisività e voglia di far bene (binomio appunto raro, purtroppo). In effetti siamo convinti che le pubbliche amministrazioni italiane, così come sono, costituiscono il prodotto della politica italiana così com'è stata e, peggio, com'è diventata negli ultimi venticinque-trent'anni.

Per intenderci, i vecchi burocrati (non gli impiegati degli uffici, ma l'alta dirigenza) sono stati insediati dalla politica ed hanno messo radici e di quelle radici si sono serviti per negoziare con i politici sopravvenuti (sulla base del vecchio criterio per cui il politico passa ed il burocrate rimane). Fino a quando la politica ha deciso di distinguere il proprio potere di indirizzo da quello gestionale (senza rinunciare realmente al potere di gestione, attenzione) e allora ha teso a sottrarsi alle responsabilità personali delle scelte di gestione, mantenendo però stretto il proprio controllo sulla permanenza dei burocrati al loro posto.

Se quello che ho appena detto è vero (e, vi prego di credere, che lo è) da questa rappresentazione sono assenti i cittadini, destinatari finali del servizio. Per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini è interessante un fenomeno che ho avuto modo di rilevare personalmente nella mia esperienza professionale: nei corsi di aggiornamento sul diritto di accesso che seguivo da giovane impiegato pubblico, con mia grande sorpresa e disappunto l'aspetto che veniva trattato più puntualmente erano i limiti che potevano essere opposti alle richieste di accesso dei cittadini. Per assurdo, quindi, io andavo a seguire un corso sul diritto d'accesso e quello che mi insegnavano a fare era la negazione dell'accesso. Tra l'altro, col sopravvento della normativa sulla *privacy* (interpretata quasi sempre in modo molto estensivo) tali limiti si sono moltiplicati (nella valutazione di quanto sto dichiarando bisogna tenere nel debito conto la difficoltà di mantenere aggiornato il personale sul disposto di leggi che sappiamo tutti essere di assai penosa interpretazione e la tendenza a proteggersi delle amministrazioni, concedendo in termini di accesso il minimo).

A nostro avviso, quello che dovrebbe andare a modificarsi nelle pubbliche amministrazioni sarebbe quindi la permeabilità di queste ai bisogni legittimi degli utenti (primo tra tutti la conoscenza dei processi per un funzionale ed un pregnante controllo di legittimità quando non di legalità). Per ottenere questo obiettivo - nei fatti - bisognerebbe cambiare la cultura del personale delle pubbliche amministrazioni e a questo si arriva con una netta volontà politica e con un bel po' di tempo. Il tempo non è mancato, la volontà politica sì.

Ma venendo a questa legge delega: questa legge effettivamente cambia verso? È la volta buona? Mi permetto di immaginare queste espressioni precedute dal cancelletto tipico degli *hashtag*.

A dire il vero, la sensazione che si trae da questi articoli è che si sia proceduto un po' "alla renziana", cioè in presenza delle suddette difficoltà di funzionamento della pubblica amministrazione, si sia deciso di tagliare i nodi, per cui se le pubbliche amministrazioni non partecipano alle Conferenze di servizi, o non danno il proprio parere i tempi definiti o se una Sovrintendenza si mette di traverso, si procede a maggioranza, oppure non potrà più parlare successivamente.

Insomma si riducono i controlli della pubblica amministrazione, che viene vista come un ostacolo al libero fluire dell'iniziativa privata. E questo, devo dire purtroppo, con buona pace anche dell'ambiente, anche del patrimonio storico artistico e financo della salute dei cittadini (sono espressioni testualmente tratte dalla legge delega).

In sostanza quindi, di fronte ad una amministrazione inefficace, capace anche di impiegare il ritardo per non rispondere, si va avanti senza risposte. Si controllerà poi. E così si sceglie di ridurre il compito delle amministrazioni pubbliche nella vita del Paese, di tagliarle; basta guardare al modo in cui si è trattata la riforma delle Camere di commercio: fissarne il numero massimo, come se l'incremento dell'efficienza non possa e non debba essere ottenuto incrementando la qualità dei servizi e non solo riducendo i costi delle unità di Camere di commercio esistenti. Così come basta guardare all'ipotesi di disciogliere il Corpo forestale dello Stato incorporandolo in altra forza di polizia, senza tenere conto delle opzioni possibili, cioè incorporare nel Corpo forestale dello Stato i corpi forestali regionali o le polizie provinciali. Non si tiene conto del fatto che nel Corpo forestale dello Stato esistono

competenze particolari che necessariamente dovranno andare a competere con le altre competenze di cui sono saturi gli altri corpi delle Forze dell'ordine.

Alla fine, la sensazione è che ciò che si persegue realmente è la riduzione dei controlli. Collegli, attenzione: questa non è una cultura nuova e moderna; è una cultura ottocentesca, quella del *laissez faire*, contrabbandata per modernità. Per cambiare realmente verso, le pubbliche amministrazioni si devono muovere su programmi di lavoro realistici, apprezzati dagli utenti interessati. Quante volte ho avuto modo di vedere progetti operativi per l'anno approvati a ottobre dell'anno di vigenza, con una sorta di *fictio iuris*, che non lasciava contento nessuno nella sostanza? Le carte però erano a posto. La novità potrebbe essere la partecipazione del cittadino; d'altro canto, il suo benessere è origine e fine legittimante dell'apparato statale e pubblico in genere.

Noi di Italia Lavori in Corso abbiamo presentato degli emendamenti per spostare in questo senso l'impianto complessivo di questa legge delega. Criticando non ci sottraiamo al confronto, sulle cose.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, signora Ministra, il disegno di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione ha impegnato i lavori della Commissione affari costituzionali per un lungo periodo, anche per l'importanza dei contenuti, che rappresentano la terza gamba del progetto di riforma istituzionale del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, accanto alle modifiche costituzionali e alla legge elettorale.

Il disegno di legge è ambizioso, ma è quello di cui il Paese ha bisogno considerato che tutti riconosciamo le disfunzioni di funzionamento della pubblica amministrazione. Contiene diverse deleghe di cui, alcune multiple, ma necessarie perché nessun Parlamento al mondo riuscirebbe a regolare nei particolari il complesso delle regole dell'assetto amministrativo. Tocca molte materie, dall'organizzazione dello Stato e delle forze di polizia, all'attuale dirigenza, dai segretari comunali alle camere di commercio, al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie. La *ratio* del disegno di legge è ottimizzare la produttività del lavoro pubblico rendendone più moderna l'organizzazione. A tal fine si prevede la carta della cittadinanza digitale e la Conferenza dei servizi, la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* di qualità. Sono inoltre contenute la valorizzazione del merito ed il conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali. I cittadini avvertono la necessità di cambiare, di liberare il Paese da molti condizionamenti ed arretratezze, l'avvertono in maniera più forte ed anche razionale, di quanto non capiti alle rappresentanze corporative e politiche. Come ho già esposto, quella che stiamo discutendo possiamo definirla a pieno titolo una riforma istituzionale, perché quella della pubblica amministrazione è una sfida su cui, in un Paese democratico e moderno, maggioranza e opposizione si confrontano con obiettività, entrando nel merito in modo costruttivo, ed è quello che correttamente è avvenuto in Commissione, grazie anche all'impegno del relatore, senatore Pagliari, collega, e che, mi auguro, avverrà anche in quest'Aula.

La pubblica amministrazione non è né di centro né di destra né di sinistra. La pubblica amministrazione ha bisogno di rigore ed efficienza. Serve ad aiutare coloro che i servizi non possono pagarseli di tasca propria, serve ad aiutare i più deboli, serve ad aiutare i più poveri ed è su questi punti che si realizza nella società il contratto sociale.

I cittadini pagano le tasse e devono ricevere in cambio dei servizi da una pubblica amministrazione seria, onesta, efficiente, che ha al suo interno il criterio della meritocrazia e della premialità.

L'obiettivo è quello di combattere le clientele, gli sprechi, i costi, le inefficienze, fare quello che in tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi occidentali e moderni è la norma. Dobbiamo mettere i dipendenti pubblici nelle condizioni di essere motivati: il dipendente che lavora tanto e che guadagna

quanto quello che lavora poco è un dipendente demotivato e invece, ancora oggi, le persone valide, quelle che sono davvero preparate e danno il massimo, non ricevono riconoscimenti.

I dipendenti della pubblica amministrazione nel loro complesso, infatti, sono stati visti come la palla al piede dello sviluppo, come una casta autoreferenziale che s'impone come l'unico vero cliente della pubblica amministrazione. In realtà la maggior parte sono lavoratori che patiscono il non essere gestiti o l'essere gestiti male e rappresentano una grande opportunità per il Paese.

L'industria più importante d'Italia è la pubblica amministrazione: dà lavoro a circa 3.300.000 persone, con un costo di 158 miliardi di euro all'anno, una cifra pari all'11 per cento del PIL. Sul fronte della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, il principale indicatore disponibile prodotto dalla Banca mondiale nell'ambito del rapporto «Doing Business» colloca quest'anno il nostro Paese al 56° posto su 189, con un peggioramento di quattro posizioni rispetto all'anno scorso. Con significative variazioni di produttività ed efficienza, si potrebbero ottenere insperati punti percentuali di incremento del PIL, che nell'attuale fase del ciclo economico difficile rappresenterebbe un dato di straordinaria importanza: l'amministrazione pubblica, dunque, da palla al piede a motore dell'economia italiana.

Le risorse umane sono una potenzialità sostanzialmente mai gestita. La pubblica amministrazione ha sempre fatto mera gestione burocratica del personale ed ha trascurato, anche per colpa di un sindacato e di una politica distratti, l'adozione di tecniche tipiche del Governo e della valorizzazione delle risorse umane.

C'è da arrabbiarsi quando si mettono a confronto gli imponenti investimenti fatti in formazione, ai quali non è seguito un incremento di produttività, determinando una spesa inutile e spesso, quindi, uno spreco.

Si deve introdurre la rotazione degli incarichi «delicati», oggetto privilegiato delle lusinghe dei corruttori. In questi anni c'è stata la tutela dell'inamovibilità del pubblico impiegato, che ha reso difficile spostarlo perfino da un ufficio all'altro all'interno di uno stesso palazzo: una logica che rischia di apparire prevalente perfino rispetto ai valori della trasparenza e dell'indipendenza. La rotazione è un principio di garanzia, evita le incrostazioni in cui nasce il malaffare.

Deve quindi essere chiaro a tutti che il tema del funzionamento della pubblica amministrazione è decisivo per la vita del nostro Paese: se essa funziona male, il Paese funziona male. Ciò può realizzarsi solo se la pubblica amministrazione reagisce ai due grandi fattori di crisi di cui soffre storicamente, ovvero un *deficit* di efficienza ed un *deficit* di legalità. La domanda di fondo della società è quella di avere una pubblica amministrazione più efficiente e più legale: non è possibile definire efficiente un'amministrazione non rispettosa della legalità, così come perde valore un'amministrazione formalmente e burocraticamente ineccepibile, ma inefficiente. La corruzione passa inevitabilmente dai suoi uffici ed è alimentata dalla cattiva burocrazia. È proprio su questo fronte che si gioca la battaglia per la legalità.

Il concetto di pubblica amministrazione è ormai associato al male, all'errore, alla paralisi, ma in realtà incarna un'istituzione virtuosa, che è vitale in ogni Paese moderno. Purtroppo oggi ne sperimentiamo soltanto la degenerazione, quando è mala burocrazia, che si trasforma in un potere strisciante, basato sulla gestione delle pratiche e che fa della lentezza uno strumento per imporre la sua autorità. Non bisogna tuttavia cedere alle semplificazioni e pensare che tutti i dipendenti pubblici siano dei fannulloni.

La giusta richiesta di un fisco più giusto, di un cittadino meglio servito, di una sanità più efficiente, di una scuola più moderna non potrà trovare risposta, se la macchina del fisco, dei servizi pubblici, della sanità, della scuola ha strutture arcaiche, procedure lente, personale scelto male e poco motivato. Il Governo, il Parlamento e la stessa pubblica amministrazione debbono ricordare, come amava dire Filippo Turati, che le tranvie non stanno lì per dare lavoro ai tranvieri, ma per trasportare la gente. In altre parole, l'obiettivo da perseguire è quello di fornire un miglior servizio ai cittadini, non di accettare gli interessi degli addetti ai lavori.

Conoscendo e valutando, governando ed innovando, si supereranno i tanti problemi e le tante

arretratezze che ho sottolineato. Il corretto ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione è essenziale per combattere la corruzione, contro la quale, oltre ai rimedi repressivi di natura penale, sostanziale e processuale, di cui abbiamo dibattuto con il disegno di legge anticorruzione, è forse più importante l'aspetto della prevenzione.

Altri Paesi hanno concentrato l'attenzione proprio su quella e gli strumenti che utilizzano sono i codici etici, la responsabilità organizzativa, modelli di mappatura del rischio, procedure di controllo per verificare l'adozione di misure di salvaguardia. È la strada giusta, ma la prevenzione deve essere soprattutto cultura della legalità; c'è bisogno di una mobilitazione culturale che parta dalle scuole.

È necessario ridare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e fare loro capire che la corruzione si può combattere. La corruzione è un grande *iceberg*, del quale conosciamo solo la parte che viene scoperta; quella che ci interessa, invece, è quella che sta sotto il pelo dell'acqua, quella che non si vede, quella che non è ancora scoperta, quella che è di difficile stima. La corruzione è una tassa immorale ed occulta, pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini, che erode e frena il prodotto interno e che dobbiamo tutti insieme combattere.

In questa direzione è necessaria una legislazione degli appalti più chiara, semplice, trasparente, ed il superamento della stessa legge obiettivo che non ha prodotto i risultati sperati in termini di realizzazione delle opere, ma anche sul piano della legalità.

Quel che è importante è non illudersi che la minaccia di manette facili, la moltiplicazione di controllori e controlli e lunghi processi penali siano senza controindicazioni e per di più risolutivi. Come diceva Tacito: *corruptissima re publica plurimae leges*. Ci sono troppe leggi e sono poco chiare; sono uno strumento potente, ma il nostro sistema ne abusa perché con esse vuole regolare qualunque situazione creando più problemi di quanto ne risolva e finendo così per paralizzare tutto, anche perché molte di queste leggi devono poi essere concretizzate da regolamenti operativi che nessuno emette e così restano inapplicate.

In conclusione, credo di poter dire che con l'intervento legislativo in discussione ci si rivolge da un lato ai dipendenti pubblici cui è giusto restituire orgoglio per la funzione e dignità per la posizione, dall'altro ai cittadini tutti ed al sistema produttivo, cui non si può continuare ad imporre una pubblica amministrazione senza controlli di efficienza e qualità. Si vuole un'Italia migliore in cui i dipendenti pubblici non sono burocrati fannulloni, ma risorse per gestire uffici più efficienti in cui il merito sia premiato, chiedendo agli imprenditori di collaborare per rendere la legalità conveniente e alla politica di impegnarsi concretamente per dare soluzione ai problemi ed essere d'esempio ai cittadini.

La semplificazione amministrativa e quella legislativa non sono solo un processo tecnico, ma soprattutto un atto politico. I Governi che si sono succeduti, anche se hanno tentato, non hanno avuto la forza ed il coraggio di compierla perché è costosa in termine di consenso. Valgono per il nostro Stato le parole di Tocqueville: «Il gusto per gli incarichi pubblici ed il desiderio di essere mantenuti dalle imposte non è da noi una malattia peculiare di un particolare partito, è la grande permanente infermità della nazione stessa».

È un dovere fare questa riforma: lo dobbiamo agli italiani che, con la loro fatica ed i loro soldi, reggono il Paese e finanziano lo Stato; lo dobbiamo a coloro che ne hanno bisogno, a coloro che non ne approfittano e preferiscono essere seri ed onesti piuttosto che furbi.

L'obiettivo condiviso da tutti è che la pubblica amministrazione torni ad essere un fattore di crescita del Paese e non un ostacolo. Come sostenuto dal governatore della Banca d'Italia Visco, legalità, buona legislazione, regolazione efficace delle attività economiche, pubblica amministrazione efficiente sono le principali componenti di un sistema istituzionale in grado di favorire innovazione e imprenditorialità e rimuovere rendite di posizione e restrizioni alla concorrenza.

Ai cittadini toccherà il compito di distinguere il grano dalla malerba, impedendo ai parassiti di arricchirsi con le risorse indispensabili per lo sviluppo di un Paese, quelle che servono perché domani i nostri figli diventino protagonisti di un'Italia che sta già migliorando, nella quale sarà bello crescere e lavorare a testa alta sicuri dei propri diritti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, fino al 2011 la normativa italiana consentiva di affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, consentendo la gestione *in house* solo ove ricorressero situazioni del tutto eccezionali, che non permettessero un efficace e utile ricorso al mercato; inoltre stabiliva che la tariffa del servizio idrico dovesse includere anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.

Il *referendum* del 2011 ha dato uno *stop* che doveva essere definitivo a questo schema. Sulla gestione idrica non si doveva più fare lucro. Anzi, andavano fermate le privatizzazioni e avviato un percorso di ripubblicizzazione.

Erano obiettivi pienamente legittimi, che recepiscono molti principi della nostra Costituzione e non ledono le direttive europee. In seguito a specifica petizione popolare, le istituzioni europee hanno chiarito che questa è materia affidata ai singoli Stati membri. Erano anche obiettivi condivisi da una imponente galassia di movimenti, associazioni, comitati, consigli comunali e provinciali, ma anche da sindacati come la CGIL, da circoli come l'ARCI, da tantissimi elettori del Partito Democratico, che obbligarono ad invertire le proprie posizioni i loro stessi dirigenti, sempre che i dirigenti del Partito Democratico siano gli stessi. Non mi riferisco a Matteo Renzi, ma all'ondivago Bersani, prima favorevole alla privatizzazione dell'acqua, poi favorevole al *referendum* e, infine, elusivo e impalpabile. Ecco perché il *referendum* popolare è rimasto tradito, con atroci beffe peraltro. A Padova, prima del *referendum*, la quota non dovuta in bolletta era il 15 per cento. Dopo il *referendum*, a distanza di un anno, era salita al 17 per cento.

Questo disegno di legge doveva, e deve, essere l'occasione per ridare dignità alla volontà popolare, mettere una parola di chiarezza sui servizi essenziali e risolvere il mostro giuridico delle partecipate. Queste sono società che possono assumere raccomandati in elusione del Patto di stabilità. Ma tanto scaricano in bolletta i costi di un servizio che gestiscono in monopolio.

Serviva rompere questo paradigma per cui privato sarebbe bello. Lo ha rotto il sindaco di Parigi, realizzando risparmi enormi dopo avere ripubblicizzato l'acquedotto. E invece nel testo del Governo compare tutt'altro perché deve essere chiaro che il testo dell'articolo 14 è il testo del Governo, rimaneggiato dal relatore secondo la volontà del Governo e votato in Commissione dalla maggioranza di Governo, per partito preso o per maggioranza presa si potrebbe dire.

Questo disegno di legge è una tragica velina che il Governo ha scritto e passato al Parlamento. Dentro ci sono gli ordini che il Governo pretende di ricevere da noi. E noi dovremmo anche far finta di decidere. In parole più semplici: chi è qui eterodiretto? Il Governo scrive le deleghe che vuole ricevere. Lo dico perché siano chiare le responsabilità politiche delle scelte e dei tradimenti. Tutt'altro compare nel testo del Governo che riporta ancora l'enfasi sul mercato e sulla concorrenza.

Ma quale concorrenza? Ma quale comune, azionista di una società, preferirebbe una concorrente per un affidamento, con il rischio di vedere sterilizzato il valore delle azioni e perdere un bacino clientelare faticosamente costruito. Tutt'altro serviva.

Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti: perché si prendesse un impegno a ripubblicizzare la gestione di inceneritori e acquedotti; perché almeno si lasciasse questa responsabilità alle amministrazioni locali; perché si prevedesse l'obbligatoria consultazione popolare su scelte di questa portata: niente, nemmeno per gli acquedotti comunali dei piccoli comuni montani.

Il Governo chiede mani libere per fare carne di porco del *referendum* popolare. E usa un testo camaleontico per ingannarci. Dice: «in base ai principi dell'Unione europea e tenendo conto del *referendum* 2011». In base ai principi dell'Unione europea che sul tema riconosce l'autonomia degli Stati? Questi principi li rispettano. E il *referendum* allora? Che significa tenere conto del *referendum*?

Che significa «tenere conto del *referendum*»? È come per gli ordini del giorno quando «si impegna il Governo a valutare l'opportunità di»?

Abbiamo chiesto che si scrivesse «nel rispetto del *referendum*», ma anche questo è stato rifiutato; anzi, in un'altra parte del testo sono previsti incentivi e premi per quegli enti locali che favoriranno la

perdita del controllo pubblico dei servizi locali. E allora voglio raccontarvi quello che è successo a Padova per mano del sindaco Flavio Zanonato. Volle fondere a tutti i costi la municipalizzata che, insieme al Comune di Trieste, gestiva il servizio idrico e la raccolta rifiuti con il più grande inceneritore del Veneto. Regalò la gallina dalle uova d'oro alla società Era, guidata dal patto di sindacato dei comuni rossi dell'Emilia-Romagna, e non chiese di valorizzare le sinergie. È come se vendessi una moneta d'argento, proprietà dei cittadini, al semplice valore del metallo, quando la moneta in sé ha un valore numismatico più elevato. Se poi la vendo ad un collezionista che completa la collezione, il suo valore aumenta. E invece no. Non è stato chiesto nulla di tutto ciò: e parliamo di qualcosa come 400-500 milioni di euro.

È danno erariale? Lo sta accertando la Corte dei conti, a cui abbiamo presentato un esposto. Quello che è certo è che noi padovani, avendo perso il controllo, respiriamo quello che la società Era, grazie allo sblocca Italia, farà arrivare da ogni dove per essere bruciato a mille e cinquecento metri dal centro storico; mentre dai bilanci di Era ricaviamo che nel concambio non ci hanno dato nemmeno il valore del metallo.

Del resto Zanonato fu ritenuto troppo sprovveduto dai magistrati per rendersi conto che trasportava mazzette ai tempi di Tangentopoli, ma tanto capace, dai DS prima e dal Partito Democratico poi, che lo vollero prima sindaco, poi Ministro, ora europarlamentare.

A noi raccontarono che al Comune sarebbero arrivati succosi dividendi. Ma cosa sono i dividendi? Sono quello che rimane - lo spiego ai cittadini che ci ascoltano - dopo aver pagato le spese e messo da parte gli investimenti. Sono soldi che vanno restituiti ai cittadini, agli utenti, altrimenti a casa mia si chiama «fare la cresta». E se la società è a capitale misto, con un 40 per cento di privati, per ogni sei euro che vanno al Comune, quattro arricchiscono quei privati. Non si può sopportare. Le ipocrisie affiorano come i teschi da una fossa comune.

Durante la campagna referendaria il fronte del «no» diceva che solo la gestione sarebbe stata privatizzata. Ebbene, abbiamo chiesto un impegno, attraverso un emendamento, ad escludere almeno la privatizzazione, ancorché parziale, delle reti. E anche questo è stato bocciato. Del resto, da un Governo che si accinge a svendere le torri di trasmissione RAI a Mediaset, che cosa ci possiamo aspettare? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

I nostri emendamenti ora sono in Aula. Potrete respingerli ancora, ma questa volta lo farete sotto gli occhi di chi vi ha votato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saggese. Ne ha facoltà.

SAGGESE (PD). Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi, siamo chiamati oggi ad esaminare uno dei provvedimenti più importanti, ed al contempo più complessi ed ambiziosi, dell'intera legislatura. Nel corso della sua relazione, tenuta in quest'Aula qualche giorno fa, il collega Pagliari ha richiamato un paradosso ricorrente: come si può pretendere di riformare, con esito positivo peraltro, la macchina amministrativa italiana, se in questa impresa si sono già cimentati tanti illustri predecessori? Come si può pensare di riuscire a conseguire i risultati che neppure i maggiori esperti - ad esempio Massimo Severo Giannini, il più illustre amministrativista italiano del dopoguerra - sono riusciti a conseguire? La domanda è sicuramente legittima. La riforma della pubblica amministrazione, ne siamo pienamente consapevoli, non è cosa semplice, eppure è necessario intervenire per tentare di rendere più snella ed efficiente la nostra burocrazia.

Varie sono le ragioni che inducono a questa riflessione. Innanzitutto, è indispensabile eliminare gli sprechi e ridurre le inefficienze, ritengo, al fine di rendere effettivo il conseguimento dei tre parametri ottimali che devono connotare l'attività dei pubblici poteri, parametri che sono stati richiamati in alcuni degli interventi svolti prima del mio. Mi riferisco all'efficacia dell'azione rispetto agli obiettivi prefissati, all'efficienza nell'uso delle risorse impiegate, siano esse risorse umane o no, e all'economicità, intesa come attitudine a conseguire efficacemente i risultati mediante un utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

È solo con una riforma della pubblica amministrazione che tenda a rendere la sua azione aderente alle

famose «tre e» che è possibile giungere ad un significativo taglio della spesa pubblica superflua di cui tutti parliamo che permetterà di conseguire non soltanto l'avanzo primario di bilancio, ma addirittura una graduale riduzione del debito pubblico e ancora, sicuramente, la riduzione del carico fiscale che grava su imprese e famiglie, per favorire in tal modo una ripresa dei consumi e un conseguente incremento del prodotto interno lordo.

Risulterebbe, tuttavia, poco lungimirante e del tutto pericolosa un'operazione che tendesse a perseguire questi obiettivi riducendo i servizi offerti ai cittadini: la riduzione della spesa pubblica si tradurrebbe così soltanto in un decremento dei servizi a scapito della collettività e inciderebbe gravemente sugli *standard* sinora assicurati alla popolazione. L'obiettivo, invece, è e deve essere alleggerire il peso della burocrazia senza ridurre i servizi, rendendoli, al contrario, maggiormente efficienti e meno costosi. L'obiettivo a lungo raggio, in altri termini, è quello di inverare il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, così come recentemente modificato: far sì che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento europeo, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Vi sono anche altre motivazioni che spingono verso una radicale riforma della pubblica amministrazione. Anzitutto, occorre superare le vecchie logiche, fortemente radicate nel nostro Paese, improntate al clientelismo e all'assistenzialismo, per cui un impiego massiccio di risorse umane all'interno della pubblica amministrazione è divenuto quasi un surrogato degli ammortizzatori sociali, soprattutto nel Meridione.

Occorre, ancora, sradicare il tarlo della corruzione, che sempre più connota l'attività dei pubblici poteri. Trasparenza, efficienza e meritocrazia devono essere le linee guida di una nuova e rinnovata pubblica amministrazione, che sia improntata al buon andamento, come impone la Costituzione stessa, e sia rivolta all'interesse del cittadino, come suggeriscono la logica ed il buon senso.

La delega che attribuiamo al Governo con questo provvedimento è sicuramente ampia ed interviene su diverse direttrici, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso del proficuo lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali: dalla Carta della cittadinanza digitale al riordino della disciplina della conferenza dei servizi, dal silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche alla segnalazione certificata di inizio attività, dalle norme in materia di autotutela a quelle in materia di prevenzione della corruzione.

Centrali, nell'economia del provvedimento in esame, sono poi le disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici e del personale della pubblica amministrazione, che mirano ad una generale razionalizzazione degli uffici e del personale dell'amministrazione centrale e periferica, con un conseguente riordino di strutture e funzioni.

Sul tema, tengo a porre l'attenzione sul nuovo articolo 9 del disegno di legge, che detta norme sull'ordinamento della dirigenza. Il primo comma prevede, in particolare, l'istituzione del ruolo della dirigenza pubblica, articolata in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure di reclutamento improntate non soltanto al merito, ma anche alla formazione e all'aggiornamento continuo.

L'obiettivo dichiarato è quello di avere una dirigenza di alto livello professionale, reclutata in modo trasparente e sulla base di criteri meritocratici, che sappia anche e soprattutto adeguarsi ai continui e repentini mutamenti in atto nella società odierna, in modo da evitare il perpetrarsi di quel tipico iato esistente tra pubblica amministrazione e società.

La previsione di tre ruoli dirigenziali (dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), della piena mobilità tra gli stessi e dell'eliminazione della distinzione in fasce, unitamente alla previsione di nuove regole di accesso alla dirigenza improntate ad una selezione competitiva e meritocratica, consentono sicuramente di perseguire l'obiettivo di arricchire l'amministrazione di competenze maturate su diversi livelli di Governo. L'esigenza, poi, di evitare incarichi a vita, che hanno caratterizzato soprattutto il passato meno recente, è garantita dalla previsione di incarichi di durata triennale, con possibilità di rinnovo, e dalla correlata possibilità di revoca dell'incarico, in presenza di appositi presupposti oggettivi che consentano di evitare un assoggettamento dei dirigenti agli organi elettivi. Occorre assicurare, anche quale antidoto alla corruzione, che la dirigenza pubblica, pur nel

rispetto delle competenze e delle specializzazioni acquisite, possa e debba ruotare negli incarichi.

In questo contesto si inseriscono anche le norme in materia di segretari comunali e provinciali. In linea con il testo approvato dalla Commissione, ritengo che l'abolizione *tout court* della figura dei segretari sarebbe di per sé priva di logica. Si tratta, infatti, di una figura di primo piano nel quadro dell'attività amministrativa dell'ente locale, chiamata a svolgere funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi dello Stato, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. L'assenza di tale figura rappresenterebbe un forte *vulnus* rispetto alla necessità di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa e il buon funzionamento degli organi, nell'attuazione del principio di separazione dei poteri tra politica e amministrazione. Si tratta di un ruolo delicato, tecnico e di responsabilità per garantire la correttezza e la legittimità degli atti della pubblica amministrazione.

Per tali ragioni, la proposta approvata dalla Commissione affari costituzionali (e a proposito voglio ringraziare il Ministro, il Sottosegretario, il relatore e tutti i componenti della Commissione stessa per l'ampia disponibilità e sensibilità mostrate sul tema) stabilisce che l'abolizione della figura del segretario comunale sia adeguatamente bilanciata con la previsione di un obbligo, in tutti gli enti locali, di una figura apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa: direi un punto fermo importante nell'assetto organizzativo dell'ente locale. Ora occorre - mi auguro nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento - fissare ulteriori paletti per garantire la piena autonomia e indipendenza di tale figura apicale, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di prevenzione della corruzione già assegnata con la legge n. 190 del 2012. Ritengo altresì necessario prevedere criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali per lo svolgimento di tale importante compito, al fine di garantire sempre la terzietà di tale figura professionale nel contemperamento tra l'attuazione dell'indirizzo politico, fissato dal vertice politico dell'ente locale, e il perseguimento della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, nell'interesse dei cittadini e dello Stato stesso.

Sono certa che con il contributo di tutto il Parlamento si potrà rafforzare l'equilibrio nel delicato passaggio tra il precedente ed il nuovo assetto della pubblica amministrazione, di cui il Paese ha tanto bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martelli per illustrare una proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, non intendo illustrarla ma desidero passare direttamente alla votazione.

PRESIDENTE. La votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli avrà luogo in altra seduta, dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1232-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni

saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana del 1° aprile il relatore, senatore D'Ascola, ha svolto la relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che il disegno di legge oggi al nostro definitivo esame si inserisca nel quadro di quelle misure deflattive della popolazione carceraria messe in campo nel tentativo di dare una risposta alla messa in mora da parte della Corte di Giustizia europea ed alle sollecitazioni provenienti dall'allora Capo dello Stato, senatore Napolitano, nel senso di dare sollievo alle condizioni di vita dei detenuti che si pongono decisamente al di sotto degli *standard* dei Paesi civili. A nulla è valso, a mio avviso, il provvedimento di legge approvato, che prevede un risarcimento di sette euro al giorno per ogni giorno di detenzione.

Alcune di queste misure sono già legge, come il cosiddetto svuota carceri *bis*, mentre altre sono ancora all'esame delle Commissioni competenti: mi riferisco all'indulto e all'amnistia, provvedimento del quale sono relatore in Commissione giustizia, che è poi stato sostanzialmente arenato. Sarebbe corretto che la maggioranza chiarisse le proprie determinazioni su questo disegno di legge e che eventualmente lo si scalendarizzasse, non foss'altro che per evitare che i detenuti attendano questo provvedimento con ansia, in ragione della loro legittima aspettativa, che forse non è il caso di preservare.

Tuttavia, il disegno di legge sulla riforma della custodia cautelare, al di là della contingenza che l'ha generato, avrebbe potuto essere l'occasione per rimediare a quell'anomalia tutta tipicamente italiana, rappresentata dall'elevata percentuale nella popolazione carceraria di detenuti in attesa di giudizio. L'imputato - non lo dico io, ma la nostra Carta costituzionale - si presume innocente fino alla condanna definitiva. Dunque, la sostanza della carcerazione preventiva - comunque la si voglia definire: custodia cautelare, custodia protettiva o con qualunque altro sinonimo che la fantasia degli uffici legislativi potrà o vorrà trovare - non cambia. È ontologicamente ed irrimediabilmente ingiusta, poiché porta necessariamente con sé il rischio di annientare la libertà personale di un uomo, che si presume innocente e che, con percentuali che si possono calcolare e non sono insignificanti, sarà dichiarato tale all'esito definitivo del processo. Accettare tale rischio, si badi bene, può essere indubbiamente necessario, ma deve costituire davvero l'*extrema ratio* e l'eccezionalità del ricorso alla carcerazione preventiva dev'essere effettivamente garantita da un sistema di regole chiare e non suscettibili di manipolazioni interpretative.

In questo senso, il disegno di legge che stiamo affrontando, sul quale comunque preannuncio comunque un voto favorevole, rappresenta per molti aspetti un'occasione mancata e gli interventi correttivi effettuati nel passaggio tra i rami del Parlamento non hanno certamente risolto le principali criticità di un progetto che resta complessivamente generico, velleitario ed inefficace.

Ciò vale anche se è stata opportunamente eliminata la surreale norma dell'originario articolo 3 che, nel riformare il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, tra le circostanze impeditive della custodia cautelare, conteneva la previsione - forse sarebbe meglio parlare di divinazione - che, all'esito del giudizio, verosimilmente dopo anni, l'esecuzione della pena sarebbe stata sospesa ai sensi dell'articolo 665, comma 5, del codice di procedura penale. I passi, però, si sono limitati sostanzialmente a questi; anzi, ricordo che il passaggio alla Camera ha prodotto l'eliminazione di quella parte del disegno di legge che, introducendo un comma 9-*bis* all'articolo 309 del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità per le udienze del tribunale della libertà di un differimento, anche d'ufficio, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni, quando ciò sia richiesto dalla complessità del caso e del materiale probatorio.

Si trattava di un tentativo di rendere la giustizia cautelare un po' meno sommaria, soprattutto nei casi in cui il tribunale si trovi ad esaminare ordinanze di migliaia di pagine, coinvolgenti decine di posizioni soggettive, che sono - non dimentichiamolo - vite e persone umane. In questa prospettiva, quindi, ancora una volta sollecito il voto dell'Assemblea sull'emendamento da me presentato per reintrodurre

questa possibilità.

Per il resto, le criticità rimaste sono tante. Dal punto di vista della tecnica legislativa, infatti, in molti punti si continua a registrare quel florilegio di aggettivi e di formule astratte che, negli anni, hanno sempre dato pessima prova, destinati a scolorire e a perdere di significato nelle prassi degli uffici giudiziari, che le hanno, con l'indubbia capacità dialettica dei nostri giuristi, masticate, digerite ed espulse, riducendole a vuoti simulacri, privi di vita e di significato pratico. Così è avvenuto, infatti, con il passaggio dai «sufficienti» ai «gravi indizi» di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure cautelari. Esso avvenne nel 1988 - lo ricorderete - e fu salutato, all'epoca, come una rivoluzione, eppure non ha impedito la cosiddetta Tangentopoli, gli abusi della custodia cautelare in funzione di coercizione alla confessione, i suicidi in carcere o alle porte del carcere, dei vari Gardini o Cagliari, annichiliti dalla prospettiva di una carcerazione preventiva, avvertita come ingiusta e inumana.

Come non ricordare la drammatiche parole che Gabriele Cagliari, prima di soffocarsi con una busta di plastica, lasciò, come testimonianza lucida delle pratiche di quegli anni, nelle lettere ai suoi familiari. Ve ne cito un passo e, poiché sono parole scritte da un uomo che, di lì a qualche momento si sarebbe tolto la vita, vorrei pregare i senatori presenti in quest'Aula di ascoltarle con molta attenzione: «Miei carissimi, sto per darvi un nuovo, grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore dell'opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata e ingiusta dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile». E ancora: «La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere nient'altro che uno strumento di lavoro, di tortura psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione, o ammuffire, indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è altro che un serraglio per animali senza testa né anima». E, dopo un attimo, si tolse la vita.

La stessa sorte toccata alla riforma del 1988, signor Presidente, toccherà certamente alla riforma introdotta dall'articolo 2 del provvedimento oggi in discussione, nella parte in cui aggiunge la locuzione «attuale» a quel «concreto pericolo di fuga» che può giustificare la custodia cautelare, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 274 del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che un pericolo concreto è certamente anche attuale e che il concetto di attualità si presta alle più estese latitudini interpretative.

Anche la stessa idea, che naturalmente è presente nel provvedimento, della custodia domiciliare come misura cautelare ordinaria è realizzata in modo involuto e criptico. Forse la maggioranza se ne vergognava, costruendola infatti, così come l'ha costruita, solo in negativo, con la previsione, introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge, di un nuovo articolo 275, comma 3, che prevede la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere soltanto quando le altre misure cautelari coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Analoghe considerazioni rispetto all'obbligo imposto al giudice, con l'aggiunta di un comma *3-bis* all'articolo 275 del codice di procedura penale, di indicare, quando applichi la custodia in carcere, le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*. Ma davvero pensate che sia difficile per un giudice motivare e scrivere una motivazione che giustifichi il perché dell'utilizzo della custodia cautelare in carcere e non già di quella alternativa domiciliare? Onorevoli colleghi, chi frequenta per motivi professionali i nostri tribunali ha già avuto modo di vedere provvedimenti applicativi di custodia cautelare in carcere che, ancor prima della riforma che ci accingiamo a varare oggi, già motivano sul tema della necessità della custodia cautelare con argomenti tanto apodittici e pregiudiziali da risultare inattaccabili come dogmi.

In realtà, a mio avviso, sarebbe stato più efficace e lineare, anziché disseminare il percorso motivazionale del giudice di ostacoli puerili e meramente logico-formali, subordinare il ricorso alla custodia cautelare in carcere esclusivamente al pericolo della commissione di delitti con uso di violenza o contro la persona. Ciò sarebbe stato oltretutto anche più equo in termini di comparazione dei

valori in gioco. Soltanto la necessità di proteggere il supremo bene della vita e dell'incolumità delle persone può giustificare la massima compressione del bene della libertà personale di un presunto innocente o di un non colpevole (se preferite), rappresentata dalla detenzione inframuraria, con tutto ciò che implica in termini di sofferenza psichica ed esistenziale. Ma ciò implicherebbe un radicale cambio di prospettiva della riforma, che non può essere salvata - mi perdonino i volenterosi colleghi - nemmeno dall'innesto degli emendamenti che operano su una struttura fondamentale ed irrimediabilmente errata, per i motivi che mi sono sforzato di esporre. Questo non è stato fatto.

È per questo che la riforma, che pure vede il nostro voto favorevole per le buone intenzioni che l'hanno ispirata, non sarà efficace, non ridurrà gli abusi della custodia cautelare, non farà scendere la popolazione carceraria e sarà appunto un'occasione mancata, una delle tante di questa legislatura. Vedete, non mi riferisco tanto alla custodia cautelare, perché, licenziando questo provvedimento di legge, certamente non otteniamo il risultato sperato. Vorrei però rivolgere un appello alla sinistra, alla maggioranza, a questo Governo: abbiamo ricevuto sollecitazioni da tutti, siamo stati sanzionati dall'Europa, abbiamo ricevuto sollecitazioni - come ho detto poc'anzi - dall'allora Capo dello Stato ed abbiamo ricevuto sollecitazioni dal Papa, per tentare di eliminare questa disumana condizione di vita della popolazione carceraria, determinata essenzialmente dalla sovrappopolazione. Potremmo allora intervenire con il provvedimento di indulto ed amnistia, di cui io e la collega senatrice Cirinnà siamo correlatori, evitando che usufruiscano dell'indulto una serie di soggetti che hanno commesso reati ed avuto condotte di particolare allarme sociale e riducendo al minimo coloro che possono eventualmente beneficiarne. Però non lasciamo che un provvedimento così tanto atteso e così tanto sollecitato da varie parti si areni, peraltro con indifferenza. Io allora vi dico: ove mai riteniate che non possa essere approvato, abbiate il coraggio di farlo calendarizzare in Commissione e di bocciarlo, perché almeno così dimostrerete di avere il coraggio delle vostre idee, il coraggio delle vostre condotte, il coraggio delle vostre azioni.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Falanga.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Concludo dicendo che, ahimè, di questo coraggio non sarà data prova da parte della maggioranza. Come diceva Manzoni, il coraggio è soltanto di chi ce l'ha e non di chi non ce l'ha e voi della maggioranza e del Governo, in quest'Aula, il coraggio non lo avete.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo in un'Aula "superaffollata", non certo come le carceri italiane.

La proposta di legge oggi all'esame di questa Assemblea tratta modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, modifiche alla legge n. 354 del 26 luglio 1975 in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazioni di gravità.

La relazione alla proposta di legge, nonostante il titolo altisonante, comincia con il recitare che il problema carcerario in Italia è cronico ed assume dimensioni sempre più preoccupanti, con istituti penitenziari sovraffollati, con condizioni detentive sempre meno degne di un Paese civile; un'aggravante della situazione carceraria sotto la pressione di un'ansia di sicurezza, assecondata talvolta con troppa disinvoltura, che ha prodotto una legislazione emergenziale, solo preoccupata di prevenire e di punire senza preoccuparsi di avere attenzione per le ricadute sanzionatorie complessive.

La relazione recita anche che non si tratta soltanto di arginare la piaga del sovraffollamento che da anni caratterizza il nostro sistema carcerario e questa proposta di legge si dà l'obiettivo di affrontare la parte del problema carcerario connessa all'uso tendenziale in chiave preventiva e anche quello di ridurre per legge l'ambito di applicazione della cautela senza incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini e sull'efficienza del processo. Certamente in queste parole si può ravvisare una dicotomia. Il provvedimento immagina di elevare la soglia di applicazione della custodia cautelare ai reati puniti con pena non inferiore a cinque anni senza che venga penalizzata l'esigenza complessiva di sicurezza dei cittadini.

Pare tutto perfetto, tutto chiaro, se non fosse che poi ho chiesto l'elenco dei senatori che interverranno

in discussione generale e circa il 50 per cento degli interventi sarà appannaggio dei senatori della Lega Nord e allora mi sono posto qualche domanda, cioè se sia un provvedimento talmente utile, semplice, perfetto e giusto da non aver provocato nemmeno lo stimolo alla discussione, proprio perché, essendo perfetto, non è possibile metterlo in discussione o forse è meglio farlo passare sottobanco, sottotono, alla chetichella, come direbbe qualcuno, nel silenzio generale. E forse la risposta, signora Presidente, è proprio questa. Si fa poco clamore su un provvedimento che è legato indissolubilmente ad altri provvedimenti inerenti sempre alla carcerazione preventiva. Questo è l'ennesimo provvedimento, l'ennesimo disegno di legge che nasce ed affonda le proprie radici nella palude del sovraffollamento delle carceri, rispetto al quale anche a noi della Lega risulta del tutto evidente l'emergenza. È un'emergenza che, soprattutto in questi ultimi due o tre anni, è stata affrontata con una serie di provvedimenti d'urgenza che non hanno assolutamente risolto il problema del sovraffollamento delle carceri. In modo particolare, nei primi mesi di questa legislatura, il tema delle carceri è stato ritenuto il problema principale da affrontare, già con il governo Letta, e non mi riferisco solo al tema della giustizia in generale, ma più in generale a tutta l'azione complessiva dell'Esecutivo: si è dedicata poca attenzione ad altre cose importanti, si è parlato solo ed esclusivamente di questo. E poi c'è stata una produzione di decreti, dal decreto-legge Severino (denominato da noi, sicuramente in modo sbagliato, «svuota carceri») al decreto-legge della Cancellieri (e sicuramente anche in questo caso abbiamo sbagliato ad usare quella definizione di «svuota carceri»). Poi c'è stato il decreto-legge del dicembre 2013, che citava nel titolo «riduzione controllata della popolazione carceraria». Un altro decreto in materia detentiva e non carceraria era quello di sospensione del provvedimento per messa alla prova. La messa alla prova ci è sempre risultata molto simpatica.

Tutti questi provvedimenti hanno immaginato soluzioni adottate allegramente che si sono incanalate all'interno di un solco che non ha affrontato in maniera sistematica e organica il sovraffollamento degli istituti carcerari. Si tratta di provvedimenti tampone e occasionali che hanno solamente dimostrato quanto sia chiaro il problema delle carceri e che l'hanno portato ad incancrenirsi in questi anni. Appare evidente - e ne siamo assolutamente convinti - che prima o poi questo Governo e questa maggioranza ci porteranno a un provvedimento clemenziale che forse, una volta per tutte, si avrà il coraggio di chiamare indulto o amnistia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

C'è una considerazione da fare per chi ci ascolta da casa: le pene per reati che creano un'enorme tensione nella popolazione andranno a scemare. Mi riferisco a quelli relativi a ciò che viene considerata, a volte, microcriminalità. Sono quelli che probabilmente per le famiglie e tra la cittadinanza dovrebbero ricevere maggiore attenzione da parte dei politici. La relazione cita anche una cosa molto semplice. A titolo esemplificativo si dice di tener presente che, a legislazione vigente, tra i reati puniti con la pena della reclusione fino a quattro anni troviamo tra gli altri le lesioni colpose gravi cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica. Vogliamo alzare l'asticella a cinque anni. Si parla poi del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Probabilmente al legislatore non sarà parso vero di mettere in condizione l'immigrato clandestino di poter essere ancora più tutelato. C'è poi l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti in territorio in stato di emergenza. Ne abbiamo parlato in tutte le Commissioni. Abbiamo prodotto fiumi di carta per quanto riguarda l'ILVA e poi andiamo a mettere in condizione questi soggetti di non essere puniti a dovere. C'è anche il lancio di razzi o uso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Ci siamo sciacquati la bocca tutti, ogni volta che, a fine partita, succedeva qualcosa, sul fatto che probabilmente avremmo dovuto avere leggi più restrittive.

Signora Presidente, credo che questo provvedimento rappresenti due fatti, in particolare. Rappresenta una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità in un momento in cui lo Stato deve e dovrebbe porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità e mettere in condizioni di essere assolutamente pesante sotto l'aspetto della pena da scontare. In tutte le campagne elettorali c'è sempre qualcuno che ripete fino alla noia che la sicurezza è una cosa molto importante per i cittadini, che la certezza della pena deve essere confermata in questo Stato e poi si arriva a questi

provvedimenti. Non so se poi si abbia un'idea di quale sia la preoccupazione e la paura di chi rientra a casa la sera, se mai ci si chieda se ci sono le condizioni perché una persona possa stare «serena» (probabilmente uso la parola sbagliata). In un altro intervento che riguardava questi decreti avevo definito il Governo fermo come i nanetti nel giardino. Avete presente quelli colorati? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). A questo punto dico che probabilmente, invece di partorire in continuazione leggi di questo tipo, stare fermi sarebbe il danno minore. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, vorrei far presente in quest'Aula che sono giorni oramai che sui giornali della mia amata Regione Liguria non si fa altro che leggere delle aggressioni che subiscono gli agenti della Polizia penitenziaria da parte dei detenuti. L'ultimo, in termini temporali, è avvenuto il 27 marzo scorso nel carcere di Sanremo, dove due agenti sono finiti in ospedale a causa delle percosse ricevute da un detenuto con problemi psichiatrici.

Ho presentato alcune interrogazioni con carattere di urgenza che non hanno avuto nessun riscontro da parte del Governo: l'interrogazione [3-01000](#), pubblicata il 29 maggio 2014, in cui si fanno presenti le difficoltà dovute alla mancanza della presenza dei dirigenti penitenziari all'interno delle case circondariali della Provincia di Imperia a causa dell'accorpamento con la Regione Piemonte, e l'interrogazione [3-01415](#), con risposta in Commissione, pubblicata il 12 novembre 2014, in cui si denuncia il sovraffollamento delle suddette case circondariali.

Ad oggi è stata chiesta un'ispezione ministeriale urgente al DAP da parte delle sigle sindacali della Polizia penitenziaria negli istituti liguri, dove il personale subisce quotidianamente aggressioni e mancano tutti i presidi essenziali di sicurezza della Polizia penitenziaria.

Richiedo quindi una celere risposta a queste interrogazioni per dare un riscontro alle persone che ogni giorno affrontano il rischio di violenze, sia fisiche che verbali, da parte dei detenuti e vorrei sapere come il Governo intenda affrontare questa situazione da considerare inaccettabile per un Paese civile.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Colleghi, lo scorso 2 aprile quest'Aula ha ricordato che quella in corso era l'VIII Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, una delle più diffuse disabilità, che solo in Italia tocca 500.000 persone e, tra queste, moltissimi bambini e ragazzi.

Abbiamo allora tutti condiviso, anche con retorica, la necessità che il Parlamento, il Governo e i vari soggetti istituzionali abbiano a prestare sempre più la massima attenzione ed il massimo sostegno al mondo delle disabilità. Se non che, a meno di un mese dall'inaugurazione di Expo, emergono delle strane sorprese. Non mi riferisco all'iniziativa del Partito Democratico milanese che, per compensare la perdita di tesserati, si permette di pagare il biglietto di ingresso ad Expo per ogni nuovo tesserato *under 30*, grazie - immagino - a finanziamenti e finanziatori conquistati alle cene di *crowdfunding*. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Mi riferisco, invece, alla pessima sorpresa per cui gli studenti disabili dovranno pagare l'ingresso all'Esposizione universale. Per le visite scolastiche è stato infatti deciso che, mentre gli insegnanti o gli educatori di sostegno degli studenti disabili hanno l'ingresso gratuito, gli stessi studenti disabili devono invece pagare il biglietto di ingresso.

La decisione è doppiamente vergognosa, anche perché la società Expo 2015 ha istituito il "Progetto scuola", un progetto che vorrebbe offrire la possibilità al mondo scolastico di essere protagonista di un percorso didattico e formativo per la diffusione delle corrette abitudini alimentari tra gli studenti, coinvolgendo questi ultimi in esperienze di valore che possano guidarli in scelte alimentari consapevoli. Bel coinvolgimento!

Con i colleghi del Gruppo della Lega Nord abbiamo presentato l'interrogazione [4-03753](#), pubblicata lo stesso 2 aprile, in cui abbiamo denunciato questo grave fatto che dimostra un'assoluta insensibilità. Con tale interrogazione chiediamo al Governo di adottare un'iniziativa urgente per consentire l'accesso gratuito ad Expo 2015 agli studenti diversamente abili, vista l'importanza culturale ed educativa dell'evento ed il fine sociale che lo stesso persegue a tutela del benessere e delle salute dei cittadini.

I Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali - a cui è indirizzato il nostro documento - intervengano qui tempestivamente, evitando alla decisione ritardi che si aggiungono ai ritardi che stanno - ahimè - caratterizzando negativamente la realizzazione dei padiglioni.

Il mondo della scuola, che da settimane sta prenotando le visite scolastiche, non si capacita di questa rozza e inqualificabile decisione. Cerchiamo almeno qui di evitare un'altra figuraccia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA](#) (PD). Signora Presidente, le sollecito un'attenzione da parte del Governo sull'interrogazione [4-03510](#), riguardante l'ennesima vicenda di crisi occupazionale. È una situazione contraddittoria, signora Presidente, perché si tratta del gruppo ACG TeamSystem. Questa società, creata da poco, rischia di vedere il licenziamento di 34 dipendenti.

La società ACG nasce il 1° gennaio 2014, a fronte di una cessione di ramo di azienda operata da IBM. L'ACG viene acquistata dal gruppo TeamSystem, che è un'azienda molto solida di Pesaro e che opera prevalentemente nella fascia adriatica. È conosciuta a livello nazionale, ha molte commesse ed è in grado di gestire processi complessi. Per cui, l'aspetto strano è che questa vicenda occupazionale rischia di diventare paradossale.

Prego pertanto la Presidenza di interpellare il Ministro del lavoro affinché dia una risposta e si occupi di questa strana vicenda, drammatica per i lavoratori.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta da lei richiesta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTON](#) (M5S). Signora Presidente, ho piacere che ci sia lei a presiedere, che è membro della mia stessa Commissione.

Riporto una notizia che ho appreso dal sito www.partitodirittimilitari.org sul quale c'è un comunicato, a firma Comellini e Turco, che riguarda l'Esercito, secondo il quale pare che ci siano dei reparti in Nord Italia che si stanno approntando per partire per la Libia e per la Somalia. Vogliamo sapere se siamo in guerra oppure no. Mentre nel decreto-legge sulle missioni internazionali non c'è in previsione assolutamente nulla a tale proposito, se non una missione EUBAM con pochissime unità (73), su questo sito invece si fa proprio cenno a una mobilitazione. Ripeto, parrebbe che ci sia un approntamento (i militari lo definiscono «amalgama») volto a simulare degli scenari in teatro di guerra.

Chiedo che il ministro Pinotti smentisca o ci dia ulteriori notizie insieme al ministro Gentiloni, il quale questa mattina ha incontrato il Presidente della Libia nonché comandante supremo delle Forze armate:

vorremmo capire se ha stretto degli accordi o se ci sta portando in guerra a nostra insaputa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, traggio delle informazioni da un articolo di cronaca e avendone avuto direttamente notizia dai cittadini di Perugia. Leggo testualmente: «Una scena da brividi, tra piazza del Bacio e il sottopasso che conduce al Broletto: i poliziotti di quartiere al termine di un'operazione fanno scattare le manette ai polsi di un tunisino e fanno per portarlo in questura. Ma a questo punto succede l'inverosimile: un altro nordafricano vede la scena e, dopo aver chiamato a raccolta altri connazionali, si fionda addosso ai poliziotti tirando fuori la cintura e cercando di colpirli per fargli allentare la presa sul connazionale arrestato. Nel frattempo arrivano gli altri tunisini, e anche loro si fanno sotto con aria minacciosa verso i poliziotti. Ne nasce inevitabilmente un parapiglia, con i poliziotti che cercano e ottengono immediatamente il supporto della squadra volante: una volta sul posto, le forze si riequilibrano e i tunisini sono costretti a dileguarsi non prima di aver cercato di prendere a bottigliate i poliziotti». Un cittadino che ha assistito commenta in questa maniera: «Questi sono convinti che Perugia sia la loro, che sia il loro territorio».

Signora Presidente, questo accadeva non l'anno scorso, ma il 4 aprile. Qualche giorno dopo, nel sottopasso di via Sicilia una minorenne è stata aggredita e molestata sessualmente da uno straniero. Siamo nella zona di Fontivegge, nei pressi della stazione, una zona che purtroppo si è adeguata, anzi direi abituata al degrado e non adeguata, perché tutto quello che vogliamo è che Perugia non si adegui a questo degrado, anzi il contrario.

Signora Presidente, la settimana scorsa ho richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno riguardo a una simile situazione che si era sviluppata a Varese. Siamo lontani centinaia di chilometri, ma questo significa che ogni città del nostro Paese vive le stesse condizioni di disagio, di degrado e di insicurezza. Invitai il Ministro dell'interno a venire a Varese senza scorta e ad attraversare piazza della Repubblica.

Oggi lo invito a passare anche da Perugia, ad attraversare piazza del Bacio, a passare sotto la ferrovia nel sottopasso e ad andare in via del Macello, senza scorta, come un cittadino qualunque, in un'ora serale; si accorgerà del degrado che purtroppo le Forze dell'ordine non riescono più a contenere, perché mancano di strumenti adeguati e mancano dei protocolli da parte del Ministero che consentano loro di affrontare simili situazioni. Mancano inoltre delle leggi che diano allo Stato intero, al Paese la certezza che chi commette reati, come quello compiuto da questo clandestino (che tra l'altro era stato già espulso), venga tenuto lontano dal Paese.

In assenza di questi provvedimenti, le nostre città restano preda di queste situazioni. Noi a questo non ci pieghiamo, non si piegano i cittadini di Perugia e invitiamo il Ministro a fare anche questo passaggio. Ogni volta che ci sarà una situazione simile glielo ricorderemo e siamo sicuri che il pellegrinaggio per le città del Paese gli farà solo bene. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Casson, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Formigoni, Giacobbe, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Martini, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Russo, Sciascia, Sposetti, Stucchi, Tarquinio, Turano, Valentini, Vicari e Viceconte.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori)".

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), i senatori Martini e Giovanni Mauro hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 26 novembre 2014, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo (*Doc. XXIV, n. 40-A*).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zin Claudio

Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da parte degli Italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti (1759)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 08/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zin Claudio

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (1819)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 08/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Uras Luciano ed altri

Norme in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni nella pubblica amministrazione a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza (1825)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Divina Sergio ed altri

Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-bis in materia di provvedimento d'urgenza a tutela del minore (1726)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 08/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Blundo Rosetta Enza ed altri

Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-*bis* in materia di provvedimento d'urgenza a tutela del minore (1755)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Taverna Paola ed altri

Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo (1785)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e altre disposizioni concernenti l'ordinamento e la competenza del giudice di pace, nonché delega al Governo in materia di tutela previdenziale dei medesimi giudici (1820)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri

Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 08/04/2015);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 (1829)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 08/04/2015);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Razzi Antonio

Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte e dai tributi comunali sulla casa (1772)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 08/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. De Petris Loredana ed altri

Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (1823)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni in materia di responsabilità civile auto e modifiche al codice delle assicurazioni private in materia di tutela del consumatore e promozione della concorrenza (1597)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e

tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

Poiché il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data 09-10-2014 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.

(assegnato in data 08/04/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Orellana Luis Alberto ed altri

Disposizioni per la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative (1760)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/04/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Manconi Luigi

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (1607)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/04/2015);

Commissioni 1° e 13° riunite

sen. Cuomo Vincenzo

Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana (1797)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/04/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 26 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 156).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 aprile 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 maggio 2015. La 1ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 aprile 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine dell'8 maggio 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXV*, n. 3).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Pelino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00395 del senatore Mandelli ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00258, della senatrice Amati ed altri, pubblicata il 27 maggio 2014, deve intendersi riformulata come segue:

AMATI, BONDI, CIRINNA', COCIANCICH, COMPAGNA, DI CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FISSORE, GRANAIOLA, LIUZZI, MATTESINI, MAZZONI, MERLONI, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PUPPATO, REPETTI, SCHIFANI, SILVESTRO, SPILABOTTE, VALENTINI, SCOMA - Il Senato,

premessi che:

in tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante;

nel corso dell'ultimo decennio, nell'opinione pubblica si è avuta una crescita costante della preoccupazione per la tutela degli animali. Secondo i dati dell'Eurobarometro, l'82 per cento dei cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi che potrebbe comportare;

alcuni parziali ma importanti miglioramenti sono stati raggiunti negli ultimi anni; 2 esempi sono rappresentati dal divieto, dal 2007, di *box* individuale per i vitelli a carne bianca in tutta l'Unione europea, e di gabbie di batteria per le galline ovaiole, dal 2012;

l'Unione europea ha poi inserito a pieno titolo le tematiche di benessere animale sia negli obiettivi dei fondi strutturali, sia in quelli dei programmi di ricerca, per arrivare alla relazione della Commissione europea (COM/2009/584 def.) concernente le opzioni per un'etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali; dal marzo 2013 è entrato in vigore in tutta la UE il divieto totale di produrre e commercializzare cosmetici e ingredienti per cosmetici testati sugli animali ed è, inoltre, vietato importare e commercializzare le pelli di cane, gatto e foca;

a livello nazionale, la legge n. 189 del 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, da quelli da allevamento, a quelli d'affezione, da pelliccia, animali selvatici, animali degli zoo, degli spettacoli equestri e simili;

il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono necessario adottare un approccio olistico e integrato, volto al miglioramento degli *standard* e al rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea Agricoltura e Pesca del 18 giugno del 2012;

già il regolamento (CE) n. 73/2009, recante "Norme comuni relative al sostegno agli agricoltori nell'ambito della PAC", recentemente sostituito dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1306/2013, prevedeva, agli articoli 4 e 6 e negli allegati II e III, condizionalità che vincolavano il pagamento di premi agli agricoltori alla qualità ambientale. Il benessere animale era uno dei criteri di gestione obbligatori, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava allo stesso tempo una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale (misura specifica per benessere animale) ed in parte nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative alla sicurezza alimentare ed al benessere animale. D'altronde, nel nuovo regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, gli articoli 91, 93 e 94 riprendono le medesime regole di condizionalità e i medesimi obblighi in materia di buone condizioni agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica tra i criteri di gestione obbligatori il benessere degli animali;

le imprese hanno un controllo sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;
nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali garantiti lungo tutta la filiera produttiva; d'altronde, l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure finalizzate a garantirne la tutela;

la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che norme e *standard* nazionali ed europei vengano rispettati;

ritenuto che Expo 2015, incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, rappresenta oggi una cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani", e proponendo dunque una valutazione complessivamente più lungimirante, anche al fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale", come sottolinea lo stesso Comitato nazionale di bioetica, nel suo parere del 2012 in materia di "Alimentazione umana e benessere animale",

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione al riconoscimento degli animali come "esseri senzienti", sostenendo, nelle opportune sedi europee e nazionali, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul benessere animale e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, che preveda, così come la legge n. 281 del 1991, il divieto di uccisione di cani randagi e gatti vaganti, il contrasto al traffico di cuccioli e ai combattimenti fra cani;

2) a promuovere l'istituzione di un garante per i diritti degli animali, che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

3) a promuovere l'integrazione del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano, che sarà sottoscritta il 4 giugno 2015 nel corso del *forum* internazionale con i Ministri dell'Agricoltura dei Paesi partecipanti ad Expo 2015, includendo negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione rispettosa degli animali. La Carta fisserà infatti una serie di obiettivi internazionali sui temi legati all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile, e sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il prossimo ottobre, in occasione della sua visita ad Expo 2015;

4) a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi come le stragi dei bufalini, e promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le previsioni delle direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali e a reinvestire in politiche e prassi, quali la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie, anche contando sulle opportune misure di sostegno europee specifiche per il benessere animale;

5) a prevedere misure che garantiscano la dovuta diligenza delle imprese italiane lungo tutta la filiera produttiva, promuovendo l'adeguamento della normativa nazionale in modo da prevenire abusi come, ad esempio, nel caso della spiumatura di volatili vivi. La spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia, mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi. L'utilizzo di piume provenienti da volatili vivi da parte di imprese italiane non solo favorisce il mantenimento di questa pratica crudele, ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto;

6) a sostenere l'elaborazione di normative che prevedano *standard* obbligatori minimi negli allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche, conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di cibo;

7) a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e univocamente chiari al consumatore gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;

8) a promuovere la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la

- promozione e la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del benessere animale;
- 9) ad attivare tempestivamente, nell'attuazione delle indicazioni dell'Unione, politiche pubbliche che promuovano la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali, nonché l'armonizzazione dei requisiti comunitari al fine di favorire l'affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più sostenibili di allevamento, rispettose delle caratteristiche etologiche, su tutto il territorio dell'Unione;
- 10) a promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione *animal-based*;
- 11) ad investire nella ricerca su metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e promuoverne l'utilizzo, oltre ad estendere il divieto di *test* animali ai prodotti per la pulizia e ai loro ingredienti;
- 12) a valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il personale veterinario;
- 13) a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e l'adozione di criteri per la selezione, l'acquisizione di specifiche competenze e la formazione del personale;
- 14) a promuovere l'adesione del nostro Paese alla dichiarazione d'intenti firmata a dicembre 2014 dai ministri dell'agricoltura di Germania, Paesi Bassi e Danimarca, che prevede, fra le altre cose, la promozione di una normativa europea specifica per la protezione di animali ancora non tutelati da nessuna norma e l'invito a promuovere il benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali, sostenendo il principio che il benessere animale non è una barriera al libero commercio in sede di World trade organization;
- 15) a vietare l'attività di uccisione di animali selvatici, considerata la peculiarità di "rete Natura 2000";
- 16) a vietare l'importazione e la commercializzazione delle "specie invasive aliene", prevedendo altresì che i metodi per il loro eventuale contenimento garantiscano unicamente misure incruente, rispettose della vita e della sofferenza dei soggetti interessati;
- 17) a promuovere e sostenere iniziative per la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati, promuovendo altresì il superamento delle pratiche di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce, come già avvenuto in altri Stati membri della UE come Regno Unito, Paesi Bassi, Slovenia e Croazia;
- 18) a promuovere una nuova legislazione in tema di spettacoli viaggianti, favorendo altresì il superamento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali, dando seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno G9.205 presentato all'atto Senato 1014, approvato e accolto dal Governo in data 29 settembre 2013, in base al quale i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo erogati a questo tipo di spettacoli devono essere progressivamente ridotti fino al completo azzeramento nel 2018;
- 19) a promuovere il censimento e la messa in rete dei centri di ricovero e recupero degli animali maltrattati, sequestrati, confiscati, nonché azioni per la definizione di *standard* che ne permettano il finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria;
- 20) a promuovere l'adeguamento del decreto legislativo n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, includendo quanto stabilito con il decreto n. 469 del 2001 del Ministero dell'ambiente recante "Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001";
- 21) a valorizzare e promuovere buone pratiche come l'esperienza di reinserimento e recupero dei detenuti del carcere dell'isola di Gorgona (Livorno) attraverso attività con animali domestici;
- 22) ad assicurare autonomia di intervento all'unità operativa per la tutela degli animali e la lotta al randagismo del Ministero della salute, in diretta comunicazione con il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e a promuovere la nomina di un responsabile senza alcun aggravio per

la spesa pubblica;

23) a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio circa la concreta applicazione del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nei casi di reati contro gli animali, al fine di verificare che sia effettivamente esclusa la non punibilità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti degli animali come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, e di procedere, in caso contrario, alle opportune modifiche normative.

(1-00258) (Testo 2)

La mozione 1-00384, del senatore Crosio ed altri, pubblicata il 3 marzo 2015, deve intendersi riformulata come segue:

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesse che:

Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 in cui si prevede la ridefinizione del servizio universale postale, in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico: previsione più che preoccupante vista la missione di società a capitale interamente pubblico che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio e che garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato;

nei fatti, stando a quanto riferito da fonti sindacali e dagli organi di stampa, la società, che si impegna nel contratto di servizio a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, ha previsto, a partire dai prossimi mesi, la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti "improduttivi" o "diseconomici";

questa decisione unilaterale di Poste italiane conferma l'orientamento portato avanti dalla società negli ultimi anni, che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la ratio propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio anche in situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;

si legge nel rapporto della Consob che «Le verifiche condotte hanno evidenziato che la società si avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione commerciale e di incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi "di business" (prevalentemente declinati in termini di redditività) che, affiancati da rilevanti pressioni gerarchiche a tutti i livelli della struttura organizzativa, hanno determinato, a valle del processo distributivo, significative distorsioni nella relazione con la clientela»;

Consob evidenzia criticità nel rapporto con i risparmiatori: 330.000 clienti su 900.000 hanno un profilo di rischio Mifid (gli altri hanno rapporti avviati prima dell'entrata in vigore della norma, replica l'azienda). Ma il 74,5 per cento dei clienti del "BancoPosta" si classifica sui 3 livelli più elevati di "esperienza e conoscenza", soltanto il 5 per cento ha conoscenze minime. I dubbi sono di una profilazione troppo alta che permette di vendere prodotti ad alta complessità e ad alto rischio. Addirittura, l'80 per cento dei clienti sopra i 70 anni che hanno comprato una polizza index-linked (una forma di investimento che garantisce il capitale e ha un rendimento legato all'andamento di un indice) hanno un orizzonte di investimento superiore ai 7 anni. La società, "a fronte di una specifica richiesta del team ispettivo, non è stata in grado di estrapolare i dati" relativi alla situazione finanziaria effettiva del cliente. E non considera l'età anagrafica per garantire un periodo di investimento adeguato;

la delibera n. 342/14/Cons dell'Agcom, nel modificare i criteri di distribuzione degli uffici postali, ha

disposto specifici divieti nei confronti di Poste a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone svantaggiate del Paese: in particolare, sono state previste particolari garanzie per i comuni caratterizzati da una natura prevalentemente montana del territorio e dalla scarsa densità abitativa e per le isole minori in cui sia presente un unico presidio postale. La delibera, inoltre, impone a Poste di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e per individuare possibili soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;

con riguardo specifico all'esigenza di assicurare un'adeguata copertura del territorio nazionale, "includere le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane", la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE; sottolinea che "le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione" e si riconosce che "i punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica". Nel successivo considerando si afferma, poi, che "gli Stati membri dovrebbero adottare le misure regolamentari appropriate, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote". Inoltre, nel considerando n. 22, nel sottolineare il contributo significativo che un servizio postale di alta qualità può apportare al conseguimento degli obiettivi di coesione sociale e territoriale, si fa presente che "il commercio elettronico, in particolare, offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica";

pochi giorni fa Poste italiane, nella persona dell'amministratore delegato Francesco Caio, si è ufficialmente impegnata con il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, e il presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, Angelo Cardani, a coinvolgere regioni ed enti locali nella fase precedente a quella di razionalizzazione, per spiegare come verrà assicurata la tutela del servizio universale per i cittadini, eppure sembra che la chiusura degli uffici sia prevista a partire dal 13 aprile 2015 senza che le amministrazioni locali dei Comuni interessati siano state debitamente coinvolte ed informate;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono fondamentali nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni soggette al rispetto perentorio di scadenze, soprattutto quelle di carattere legale. La chiusura degli uffici e la limitazione degli orari di apertura pone quindi in serie difficoltà i privati, i turisti e tutto il bacino industriale;

questa operazione di razionalizzazione si traduce in gravi disservizi soprattutto per i residenti anziani, che si troveranno a non poter usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali quali il pagamento delle bollette, con la conseguenza di essere costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti. Gli utenti della fascia più debole, quelli di età avanzata, ai quali è già stata negata la possibilità da febbraio 2012 di riscuotere la pensione in contanti e si sono quindi visti costretti a lasciare i propri risparmi sui libretti postali, ora si vedono nuovamente danneggiati, non potendo usufruire dei servizi resi dagli uffici periferici, nonostante il regime di servizio universale debba essere finalizzato alla promozione di inclusione sociale di categorie deboli di consumatori;

l'Agcom, con la delibera n. 728/13/Cons ha manifestato evidenti perplessità sul mantenimento di alcuni servizi all'interno del perimetro del servizio universale, ritenendo che alcuni servizi come la posta assicurata degli invii singoli, la corrispondenza ordinaria degli invii multipli, gli invii di atti giudiziari non dovrebbero essere offerti in regime di esclusiva;

attualmente, nel nostro Paese a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, questi prodotti rientrano nel perimetro del servizio universale, godendo dell'esenzione Iva qualora forniti da Poste italiane, e sono, invece, "ivati" se forniti da operatori diversi, con tutte le conseguenze in termini di limiti alla concorrenza ed alla equa competizione tra gli operatori del mercato;

nel contratto di programma (art. 2, comma 8), con riguardo all'apertura minima settimanale degli uffici nei comuni con un unico presidio postale è specificato che "l'apertura deve intendersi effettuata a giorni alterni per un minimo di 18 ore settimanali", che comprendono sia il tempo di accesso del pubblico ai locali, sia quello immediatamente precedente e successivo all'accesso al pubblico (pari ad un massimo di un'ora al giorno), durante il quale vengono espletate attività necessarie a rendere operativo l'ufficio;

gli uffici postali nelle piccole realtà, soprattutto montane, che vivono spesso condizioni generali di servizio già di per sé disagiate, rappresentano un punto di riferimento e la loro chiusura diventa un problema per tutta la comunità, contribuendo al depotenziamento del territorio e allo spopolamento dei piccoli comuni. Da un'elaborazione dell'Agcom sui dati di Poste italiane si evince che il 60 per cento dei 288 comuni privi di un ufficio postale appartiene proprio alla categoria dei comuni rurali e totalmente montani;

il criterio guida per la distribuzione degli uffici postali stabilito dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008 n. 6 è costituito, in base alla normativa vigente, dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino. In particolare, "il fornitore del servizio universale assicura un punto di accesso entro la distanza massima di 3 km dal luogo di residenza per il 75 per cento della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di 5 km dal luogo di residenza per il 92,5 per cento della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di 6 km dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione", impegna il Governo:

- 1) a fornire una lista dettagliata degli uffici postali coinvolti nella razionalizzazione, specificando per ognuno il rapporto costi/benefici, spread del territorio suddiviso per Nord, Sud e Centro, costi delle locazioni, depositi medi, numero della popolazione servita;
- 2) ad effettuare una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione della rete di uffici postali (chiusura o rimodulazione oraria) da parte di Poste italiane, al fine di valutare di volta in volta, in relazione al caso concreto, la portata dei disagi eventualmente arrecati all'utenza, anche in relazione all'età anagrafica della popolazione servita e alle condizioni del trasporto pubblico che collega gli uffici postali, nonché i corrispondenti benefici in termini di miglioramento dell'efficienza complessiva della rete e di riduzione dei costi del servizio universale ricadenti sulla collettività;
- 3) a pubblicare sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare complessivo dei contributi statali erogati negli ultimi 5 anni a Poste italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale;
- 4) a rivedere, valutato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, l'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere;
- 5) a rendere noti i dati relativi all'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione;
- 6) a valutare la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane;
- 7) ad intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere normativo, affinché venga garantita la permanenza degli uffici postali già presenti nei comuni rurali o nei comuni montani, così come definiti dall'articolo 2 della delibera Agcom n. 342/14/Cons;
- 8) ad assicurare un rinvio dell'entrata in vigore del nuovo piano di razionalizzazione di Poste italiane previsto per il 13 aprile 2015, in attesa di una concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, così come previsto dalla citata delibera dell'Agcom, che siano in grado di coniugare le esigenze di equilibrio economico con quelle di tutela dell'utenza.

Mozioni

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [RICCHIUTI](#), [DE PIN](#), [BIGNAMI](#), [BERTUZZI](#), [ORELLANA](#), [MASTRANGELI](#), [Maurizio ROMANI](#) - Il Senato,

premessi che:

i sottoscrittori del presente atto, soprattutto in funzione preparatoria della propria attività emendativa agli atti normativi, hanno constatato l'estrema difficoltà nell'individuazione delle disponibilità finanziarie eventualmente residue relative a determinati stanziamenti del bilancio dello Stato per via dei collegamenti insufficienti con le banche dati della Ragioneria generale dello Stato;

le lacune nei suddetti collegamenti, emerse con maggiore ed inopinabile evidenza proprio in occasione dell'inopportuna introduzione nell'art. 81 della Costituzione del cosiddetto vincolo di pareggio di bilancio, ostacolano di fatto le più pregnanti attività di competenza della 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica italiana, rendendo concretamente impossibile verificare le coperture dei provvedimenti da parte dei membri della stessa Commissione bilancio;

nell'esercizio parlamentare della funzione legislativa e di quella di controllo dell'azione di Governo, la titolarità di tale esercizio non dovrebbe essere in alcun modo compressa dalla mancanza degli imprescindibili strumenti informatici, moderna garanzia di coesistenza della necessaria tempestività dell'intervento pubblico nelle complesse democrazie occidentali con il necessario controbilanciamento dei poteri degli organi istituzionali;

le lacune informative derivanti al Parlamento dalla mancata disponibilità dei dati, che dovrebbero, invece, essere assicurati dalla normativa vigente e segnatamente dagli scopi della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, arrecano un grave pregiudizio alle più complesse prerogative parlamentari riguardanti le risorse finanziarie necessarie al più efficiente funzionamento delle pubbliche istituzioni,

impegna il Governo a dare attuazione ed effettività all'articolo 6, comma 1, della legge n.196 del 2009, avviando le procedure necessarie per rendere disponibili al Parlamento le informazioni rivenienti dalle banche dati della Ragioneria generale dello Stato.

(1-00398)

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [GATTI](#), [RANUCCI](#), [SANTINI](#), [SONEGO](#), [ORRU'](#), [SAGGESE](#), [PUPPATO](#), [RUTA](#) - Il Senato,

considerato che:

il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato postale, previsto dalle direttive europee, completato dalla direttiva 2008/6/CE, recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ha comportato, progressivamente, un'erosione dell'area dei prodotti universali riservati ai fornitori del servizio universale. Poste italiane è tenuta a presentare annualmente all'autorità di settore l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle strutture che non garantiscono condizioni di equilibrio economico che, in ottemperanza al vigente contratto di programma 2009-2011, è redatto in conformità alla normativa di regolamentazione in materia. In ottemperanza alla normativa di settore il piano del 2014 è stato presentato da Poste italiane all'Autorità garante per le comunicazioni il 29 settembre del 2014 con una previsione di chiusura di 445 uffici postali e di rimodulazione di orari in 608 uffici;

gli interventi previsti dal piano di razionalizzazione devono essere definiti nel pieno rispetto degli obblighi del servizio universale e dei vincoli di distribuzione degli uffici postali sul territorio italiano di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008 (cosiddetto decreto Scajola) e alla recente delibera AGCOM n. 342/14/CONS. Tali criteri hanno fino ad oggi garantito una presenza molto capillare della rete fisica degli uffici postali di Poste italiane SpA, prevedendo, altresì, orari minimi di apertura, a salvaguardia delle esigenze connesse all'erogazione del servizio postale universale;

il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete

postale pubblica", in riferimento ai criteri di distribuzione degli uffici postali, definisce vincoli di presenza territoriale, stabilendo: distanze massime tra uffici postali e luoghi di residenza per percentuali di popolazione nazionale residente; l'obbligo di assicurare l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani; il divieto di soppressione di uffici postali che siano presidio unico sul territorio comunale (con orario minimo di 3 giorni e 18 ore settimanali);

tali criteri sono stati poi oggetto di successiva integrazione da parte di AGCOM, proprio al fine di apportare un'ulteriore tutela alle realtà più piccole e remote del Paese, con la citata delibera n. 342/14/CONS prevedendo: il divieto di chiusura di uffici ubicati in comuni qualificati nel contempo rurali e montani, salvo siano presenti più di 2 uffici ed il rapporto abitanti per ufficio postale sia inferiore a 800; il divieto di chiusura di uffici postali presidio unico di isole minori. Come indicato nella delibera, ai fini dell'applicazione del divieto di chiusura, deve intendersi "montano" un comune contrassegnato come totalmente montano nel più recente elenco dei Comuni ISTAT e "rurale" un comune con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato, secondo i più recenti dati demografici ISTAT;

Poste italiane è quindi chiamata a contemperare, nelle modalità previste, l'esigenza di capillarità con un'efficiente gestione, dotandosi di una rete di uffici postali che rispetti i criteri di distribuzione previsti dalla normativa e, al contempo, individuando azioni volte a sanare le diseconomie determinate anche dal fatto che i finanziamenti statali costituiscono solo una parziale copertura dell'onere di servizio universale e per i quali nei prossimi anni è prevista una riduzione consistente di risorse pubbliche destinate al finanziamento del servizio universale, fissate in 262,4 milioni di euro annui nel periodo 2015-2019 (rispetto a circa 350 milioni annui nel 2011 e 2012);

l'utilizzo della rete degli sportelli postali per l'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli rientranti nel perimetro del servizio universale ha consentito in questi anni, il conseguimento di una maggiore efficienza nella gestione della rete;

Poste italiane peraltro, al fine di migliorare la facilità di accesso della clientela ai propri servizi, ha sviluppato, già da tempo, opportunità di servizio alternative, che consentano a quest'ultima di usufruire di molteplici servizi direttamente da casa, dando avvio, già a partire dal 2007, al progetto "postino telematico", che prevedeva la dotazione progressiva del palmare a tutti i portalettere e che avrebbe consentito di disporre di una piattaforma tecnologica in grado di supportare nuovi servizi di Poste italiane a domicilio della clientela;

il piano strategico di Poste italiane 2015-2019, recentemente presentato dall'amministratore delegato ingegner Caio, alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato ha l'esigenza di perseguire un obiettivo di sostenibilità del servizio universale nel lungo periodo, bilanciando adeguatamente la propria missione di azienda sociale e di mercato in un contesto di profonda discontinuità rispetto al passato. La ricerca di un difficile punto di equilibrio tra i diversi fattori che devono sostenere la trasformazione di Poste italiane SpA impone anche: una forte accelerazione nei prossimi 5 anni in termini di investimenti per l'innovazione dei servizi anche a favore del sistema Paese; di sostenere costi crescenti per la fornitura del servizio postale universale a fronte del declino della corrispondenza tradizionale e delle dinamiche concorrenziali; di mantenere i livelli occupazionali e al contempo di investire in formazione e rinnovamento delle competenze, per migliorare gli obiettivi di redditività,

impegna il Governo:

1) a garantire, anche in vista del processo di privatizzazione in atto, la sostenibilità economica del servizio universale postale ed a valorizzare tutti gli *asset* di Poste italiane: servizi di logistica e corrispondenza, prodotti finanziari e prodotti assicurativi, salvaguardando la presenza capillare della società su tutto il territorio nazionale, che deve essere considerata nella sua unicità ottimizzando le sinergie tra i diversi settori di attività;

2) a valutare con particolare attenzione l'impatto sociale che il piano di razionalizzazione degli uffici di Poste italiane SpA per gli anni 2015-2019 rischia di determinare, verificando le situazioni caso per caso e di concerto con l'azienda;

- 3) ad avviare un processo partecipativo nell'attuazione del piano di razionalizzazione aprendo un confronto con i diversi livelli istituzionali, regionali e locali, coinvolgendoli nella valutazione della possibilità di garantire il servizio nelle situazioni più critiche con particolare attenzione alle aree pedemontane caratterizzate dalla presenza di località o frazioni collinari e/o montane isolate ricomprese in comuni di pianura;
- 4) a verificare la prospettazione di eventuali possibili soluzioni alternative che possano attenuare gli effetti della riorganizzazione, comparandone i costi/benefici complessivi da quelli dell'azienda, alle istituzioni presenti sul territorio, alle comunità di cittadini interessati, in prevalenza anziani a ridotta mobilità;
- 5) ad impegnare l'azienda Poste italiane, nell'ambito dell'attuazione del piano, a porre una maggiore attenzione allo sviluppo dei servizi innovativi e ad una loro più adeguata politica di informazione e di conoscenza alle comunità interessate, con particolare riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie come l'utilizzo di palmari da parte dei portalettere per offrire servizi "in mobilità", su appuntamento, l'accettazione a domicilio delle raccomandate, il pagamento di tutte le tipologie di bollettini, la tracciatura della corrispondenza fino al momento della consegna, la notifica degli atti esattoriali ed altro;
- 6) a precisare l'impatto occupazionale del piano di razionalizzazione della rete degli uffici postali nella sua attuazione a regime;
- 7) a rilanciare lo spirito costruttivo di un nuovo modello di sviluppo nel settore della logistica di recapito rappresentato anche dalle nuove possibilità che la diffusione dell'*e-commerce* offre, riprendendo una sistematicità di confronto tra tutti i soggetti in gioco, come quello iniziato con il *memorandum* del 2007 fra Ministero delle comunicazioni, Poste italiane e agenzie di recapito.

(1-00399)

[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CATALEO](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [GAETTI](#) - Il Senato, premesso che:

il gruppo Poste italiane SpA è una società con partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze;

la regolazione del settore postale è contenuta nel decreto legislativo n. 261 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011. Si tratta di una disciplina che ha recepito gli indirizzi del legislatore dell'Unione europea in materia, indirizzi orientati a una progressiva liberalizzazione del settore, come indicato dalla direttiva 97/67/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

con tali direttive l'Unione europea ha previsto che nel settore postale debbano essere comunque garantiti degli obblighi di servizio universale, vale a dire determinati livelli qualitativi del servizio, che devono poter essere prestati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, e devono essere offerti a tariffe accessibili. In Italia, il decreto legislativo n. 261 del 1999 ha previsto un unico fornitore del servizio universale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento comunitario, tra fornitore del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il territorio nazionale; i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche;

fornitrice del servizio universale è riconosciuta *ex lege* la società Poste italiane SpA per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011 (e quindi fino al 2026). In particolare, esso ha disposto che il servizio universale sia affidato a Poste italiane SpA per un periodo di 15 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di revoca, ogni quinquennio, qualora la verifica dello stato del rispetto degli obblighi del contratto di programma dia esito negativo;

il fornitore del servizio universale è individuato attraverso una designazione operata dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'analisi dei costi del servizio e di criteri quali la garanzia della continuità della fornitura, la redditività degli investimenti, la struttura organizzativa dell'impresa, lo stato economico dell'ultimo triennio, l'esperienza del settore e gli eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nello specifico settore con esito positivo;

i rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati dal contratto di programma.

Il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane per il triennio 2009-2011 è stato approvato con legge n. 183 del 2011 (comma 31 dell'art. 33), fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

gli oneri connessi alla fornitura del servizio universale sono finanziati attraverso trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, quantificati nel contratto di programma, e attraverso il fondo di compensazione alimentato dalle imprese del settore, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999;

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), al comma 277 dell'articolo 1, prevede infatti che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa contenere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione, cioè l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);

considerato che:

Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 che ridefinisce il servizio universale postale, da un punto di vista economico, logistico e organizzativo. La società si impegna con il nuovo piano industriale a raggiungere determinati obiettivi di qualità, prevedendo però a partire dai prossimi mesi, in numerose regioni, la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti "improduttivi" o "diseconomici";

Poste italiane SpA è intenzionata ad attivare il piano industriale il 13 aprile 2015;

la nuova politica aziendale che Poste italiane intende perseguire sta determinando diffuse preoccupazioni nei cittadini, in particolar modo nei piccoli centri urbani, spesso isolati, così come evidenziato anche dai sindacati dei pensionati, nonché da sindacati regionali di categoria come Spi (Sindacato pensionati italiani) della Cgil, Fnp (Federazione nazionale pensionati) della Cisl e Uilp (Unione italiana lavoratori pensionati) della Uil, che criticano l'iniziativa in ottica di livelli occupazionali, nonché in virtù delle gravi ripercussioni che si determineranno nella fascia di popolazione più debole, composta da disabili e anziani;

dal piano presentato emerge che Poste italiane intende puntare su assicurazioni, *e-commerce*, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere anziché garantire il servizio universale, a scapito delle esigenze della collettività, chiudendo uffici che ritiene "improduttivi" o "diseconomici", senza considerare che i servizi postali rappresentano un servizio fondamentale per lo svolgimento delle attività quotidiane di numerosissime imprese, cittadini ed in particolare delle famiglie;

il nuovo piano industriale può essere letto alla luce di tre profili rilevanti: quello relativo agli effetti sociali, quello inerente alla tipologia di servizio universale offerto ed un terzo profilo relativo agli aspetti finanziari;

sotto il profilo degli aspetti sociali, occorre ricordare che il criterio guida per la distribuzione degli uffici postali è costituito, in base alla normativa vigente, dalla distanza massima di accessibilità al servizio espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino e sono fissate diverse soglie di copertura tutte riferite alla popolazione residente sull'intero territorio nazionale. Si prescrive, inoltre, l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani. In particolare, il contratto di programma, all'art. 2, comma 8, definisce i termini dell'apertura minima settimanale degli uffici nei comuni con un unico presidio postale specificando che "l'apertura deve intendersi effettuata a giorni alterni per un minimo di 18 ore settimanali";

la delibera n. 342/14/Cons dell'Agcom prevede criteri ulteriori di distribuzione degli uffici postali con divieto di chiusura di uffici situati in comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei comuni montani e di uffici che sono presidio unico nelle isole minori. La delibera, inoltre, impone a Poste italiane SpA di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e sulla possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;

da un'elaborazione dell'Agcom sui dati di Poste italiane si evince che il 60 per cento dei 288 comuni

privi di un ufficio postale appartiene alla categoria dei comuni rurali e totalmente montani;
le zone maggiormente colpite risultano essere quelle aree nelle quali insistono numerosi comuni e frazioni interessati dal ridimensionamento messo in atto da Poste italiane. In tali zone attualmente vengono offerti servizi destinati a frazioni contigue già prive di uffici postali. Appare, quindi, ulteriormente inopportuna l'attuazione del piano, soprattutto nelle regioni nei cui territori insistono uffici che sono stati già oggetto di altri piani di razionalizzazione locale;
la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, afferma che: "Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione" e ribadisce che: "I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica";
la direttiva prevede altresì che "gli Stati membri dovrebbero (...) adottare le misure regolamentari appropriate (...) per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote", anche al fine di offrire alle regioni remote e scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica;
la situazione di disagio dei residenti nei territori colpiti dalla riorganizzazione degli uffici è aggravata dalle norme recate dal decreto-legge, n. 201 del 2011, "decreto salva Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha previsto il versamento di stipendi e pensioni esclusivamente presso gli istituti bancari o tramite i servizi di Poste italiane. Tale previsione finisce per colpire in maniera particolarmente discriminante tutti quei centri urbani e frazioni carenti di istituti bancari e, a seguito dell'operatività del nuovo piano, anche dei servizi offerti da Poste italiane;
a tutela degli utenti, occorre inoltre ricordare che, in senso opposto a quello che accadrà con l'entrata in vigore del nuovo piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 1996, recante "Carta della qualità del servizio pubblico postale", dispone che l'ente Poste "promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli", mentre i cittadini che si recano presso gli uffici postali ricevono troppo spesso un trattamento non idoneo a quello che dovrebbe essere un servizio pubblico. La gestione delle code presso gli uffici postali, a solo titolo di esempio, non prevede in alcun modo l'assistenza alle categorie citate, ma è tesa a favorire i clienti aventi il conto corrente "bancoposta" o chi deve effettuare operazioni finanziarie di qualsiasi natura;
è evidente che il riordino della società appare in forte contrasto con il modello dichiarato di responsabilità sociale d'impresa presente nello statuto, nel quale si legge: "In Poste Italiane questo impegno si traduce nell'adozione e nella promozione di valori e comportamenti attenti ai bisogni e alle aspettative di tutti gli stakeholder";
relativamente alla tipologia di servizio offerto, è opportuno evidenziare che l'Agcom, con la delibera n. 728/13/Cons, ha manifestato evidenti perplessità sul mantenimento di alcuni servizi all'interno del perimetro del servizio universale, ritenendo che alcuni servizi come la posta assicurata degli invii singoli, la corrispondenza ordinaria degli invii multipli, gli invii di atti giudiziari non dovrebbero essere offerti in regime di esclusiva. Attualmente, nel nostro Paese a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, questi prodotti rientrano nel perimetro del servizio universale, godendo dell'esenzione Iva qualora forniti da Poste italiane, e sono, invece, "ivati" se forniti da operatori diversi, con tutte le conseguenze in termini di limiti alla concorrenza ed all'equa competizione tra gli operatori del mercato;
nella relazione annuale 2013, l'Agcom si è espressa anche sul valore delle prestazioni del servizio universale, in cui "Poste italiane continua a detenere una posizione di quasi monopolio, in virtù del

fatto che raccoglie circa l'88% delle risorse economiche di questo mercato, benché la posizione dell'operatore incumbent risulti in leggera flessione rispetto al 2011 (-2% circa). Gli operatori concorrenti, tra cui il principale TNT Post, detengono circa il 12% del mercato nel 2012, registrando un incremento di circa il 2% rispetto al 2011";

come già accennato, il gruppo è attivo anche in settori diversi da quello postale. In particolare, dalla fine degli anni '90 si è sviluppata l'attività di bancoposta. L'articolo 24-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha modificato in più punti la disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane SpA, includendo l'esercizio in via professionale del commercio di oro, consentendo a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l'esercizio di attività di bancoposta; autorizzando Poste a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari, favorendo così la tendenza dell'azienda a riallocare risorse in attività a redditività più elevata a scapito delle attività "tradizionali" del servizio postale. Con il processo di privatizzazione tale tendenza sarà verosimilmente più accentuata;

risulta da organi di stampa che la Commissione nazionale per la società e la borsa, in merito alle attività finanziarie gestite da Poste italiane, ha segnalato che: «Le verifiche condotte hanno evidenziato che la società si avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione commerciale e di incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi "di business" (prevalentemente declinati in termini di redditività) che, affiancati da rilevanti pressioni gerarchiche a tutti i livelli della struttura organizzativa, hanno determinato, a valle del processo distributivo, significative distorsioni nella relazione con la clientela». La Consob ha altresì evidenziato criticità nel rapporto con i risparmiatori. La società Poste italiane SpA, «a fronte di una specifica richiesta del team ispettivo, non è stata in grado di estrapolare i dati» relativi alla situazione finanziaria effettiva del cliente;

considerato, inoltre, che:

il 27 marzo 2015, la Commissione europea ha bocciato la parte del piano di Poste che prevede la consegna della posta a giorni alterni, perché in violazione del diritto di accesso al servizio di posta universale che garantisce la consegna giornaliera della posta presso la sede della persona;

l'amministratore delegato di Poste italiane si è reso disponibile comunque a intraprendere iniziative di condivisione del piano con il territorio e, in tal senso, è stato definito il programma di incontri con il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani,

impegna il Governo:

- 1) ad intervenire presso Poste italiane per chiedere la revisione del piano industriale, al fine di mitigare l'effetto dello stesso sui servizi offerti a seguito di precedenti interventi di razionalizzazione;
- 2) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la piena operatività del servizio universale, in particolare modo per i cittadini che risiedono in aree svantaggiate del Paese, anche alla luce di quanto previsto nel decreto-legge salva Italia;
- 3) ad intervenire presso Poste italiane affinché nel processo di riorganizzazione degli uffici postali si continui a garantire l'accessibilità ai servizi postali nelle regioni rurali e remote, anche attraverso la previsione di criteri ulteriori a quelli già previsti nella normativa vigente, quali i tempi di percorrenza per il raggiungimento dell'ufficio più vicino, l'età anagrafica media degli abitanti, l'offerta di trasporto di cui i cittadini possono avvalersi per raggiungere i medesimi uffici;
- 4) ad intraprendere, nell'eventualità in cui si attui il ridimensionamento previsto dal piano di Poste, iniziative volte a sostenere la fascia di popolazione più debole, quali disabili e anziani, anche prevedendo l'emanazione di linee guida per la gestione delle attività di sportello;
- 5) ad attivarsi affinché Poste italiane SpA intervenga a salvaguardia delle condizioni occupazionali, con particolare riferimento ai lavoratori di Italpost Srl, nonché a garanzia della qualità e della certezza del servizio, rivedendo tutti i contratti di appalto ed eventualmente internalizzando, a livello nazionale, oltre ai servizi anche i lavoratori attualmente impiegati nelle agenzie appaltatrici;

- 6) a valutare quanto emerso dalla segnalazione della Consob, anche al fine di procedere ad una revisione dei servizi offerti da Poste italiane;
- 7) a prevedere che alcuni servizi, non strettamente connessi all'espletamento del servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane;
- 8) ad informare il Parlamento in merito ai contenuti e all'attuazione del nuovo piano industriale.

(1-00400)

Interpellanze

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIETRO](#), [MASTRANGELI](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

con i recenti ritrovamenti si è attivato un interessante e partecipato dibattito culturale sul valore dei monumentali "giganti di Mont'e Prama" in connessione alle caratteristiche storico-archeologiche del territorio della provincia sarda dell'oristanese denso di giacimenti culturali e ambientali;

appare in proposito utile rammentare alcune caratteristiche di quel territorio, del suo rilevante patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico;

lo stagno di Cabras (Oristano) è il più esteso e pescoso d'Europa, 2.500 ettari le cui peschiere e i cui sistemi di pesca del muggine e delle anguille e alcune tecniche di "conservazione" si perdono nella notte dei tempi (la bottarga, "sa merca", "su pisci affumau", tipi di conservazione del pesce e/o delle sue parti che viene fatta risalire ai fenici), come diverse ricette tipiche ("anguidedda incasada", "anguidda cun pabassa", "burrida arrubia");

lo stagno di Mistras (700 ettari) è la laguna del pesce pregiato (saraghi, orate, triglie, mormore), zona umida sottoposta a vincolo della Convenzione di Ramsar del 1971 per la protezione di specie rare dell'avifauna acquatica;

i prodotti dell'agricoltura del Sinis (meloni, carciofi) sono noti per la particolarità del gusto, oltre alle vigne della "vernaccia", vino tipico da *dessert* della fascia centro-occidentale dell'isola;

sono parte integrante della zona i siti archeologici di Tharros, città punico-romana al centro della penisola di capo San Marco, antico porto e centro commerciale aperto a tutto il Mediterraneo; l'ipogeo di San Salvatore in cui si ammirano testimonianze che vanno dal prenuragico all'alto Medioevo; gli insediamenti nuragici e prenuragici (alcuni palafitticoli) lungo le rive dello stagno di "Cuccuru Is Arrius" con necropoli ipogeica (IV millennio a.C.) di venerazione della "dea madre" (è stato anche rinvenuto un piccolo pozzo sacro tipologicamente simile a quello di Paulilatino) e "Conca Illonis"; il sito di "Sa Osa" che ha restituito i semi di uva (vernaccia, a detta degli esperti datati 1270-1150 a.C.) e di melone definiti i più antichi del Mediterraneo occidentale, oltre ad un esempio di "protofrigorifero"; la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis; le seicentesche torri spagnole di avvistamento; 120 nuraghi e resti di nuraghi individuati (di cui 80 nel solo territorio di Cabras); una quarantina di siti archeologici di varie epoche che aspettano di essere scavati in modo sistematico e non episodico;

si contano 45 chilometri di coste immacolate (tra cui la nota "Is Arutas"); l'oasi naturalistica di Turr'e Seu; le falesie de "Su Tingiosu e di capo San Marco; l'oasi naturalistica i Seo e di Mar'e Foghe; l'area marina protetta "Sinis isola di Mal di Ventre";

premessi inoltre che:

i reperti di Mont'e Prama oggi completamente restaurati sono: 28 statue (16 pugilatori, 6 soldati e 6 arcieri) 3 betili e 7 modelli di nuraghe. Dopo il ritrovamento casuale effettuato da un contadino che nel 1974 arava il terreno, gli scavi iniziarono nel 1975 e proseguirono nel 1977-1979. La datazione viene fatta risalire a alla fine dell'VIII e ai primi decenni del VII secolo a.C. (sono più "vecchi" dei bronzi di Riace di 300 anni). Il restauro che ha comportato la ricomposizione di 5200 reperti per un peso di circa 10 tonnellate è iniziato nel 2008 (dopo circa 35 anni dal loro ritrovamento) ed è stato ultimato nel 2011 dando vita alla nota mostra intitolata "La pietra e gli eroi" presso il centro di restauro di "Li Punti" che ha consentito la visione d'insieme di tutte le statue. Con finanziamento regionale è stata aperta una nuova campagna di scavi, portata avanti dalle università di Cagliari e Sassari, iniziata a maggio 2014

con ultimazione prevista alla fine del mese in corso (31 marzo 2015). Sulla loro origine, sulla funzione, sul significato, sul sito non si sa nulla o quasi, per questo sono fondamentali la ricerca, lo studio, il coinvolgimento pluridisciplinare e la prosecuzione del cantiere aperto;

in coincidenza con la chiusura della mostra, alla fine del 2011, viene certificata la definitiva separazione delle statue con la sottoscrizione del noto protocollo d'intesa tra Comune di Cabras, Regione e Soprintendenza per i beni archeologici che prevede che esse vengano divise tra il museo di Cagliari e quello di Cabras, mentre il polo documentale rimarrebbe a Sassari presso il centro di "Li Punti". A detta della Soprintendenza un siffatto progetto espositivo intende "cogliere il senso più profondo della contestualizzazione" del complesso statuario che "ben lungi dall'essere un progetto di smembramento (...) intende realizzare un nuovo soggetto museale, unitario nella progettazione, plurale nelle sedi espositive" e "tende a valorizzare una fruizione integrata del territorio e delle radici culturali della Sardegna in maniera ampia e ricca di reciproci rimandi, al di là di vecchie e sterili logiche di campanile tra centro e periferia";

invece, si ha la sensazione di essere di fronte ad un'antica concezione di museo inteso come istituzione chiusa, delegata alla raccolta di oggetti salvati dalla distruzione e destinati all'esposizione e al consumo dei "visitatori" (magari in sedi periferiche o distaccate), procedendo ad una sostanziale eradicazione del bene culturale dal contesto del territorio del suo ritrovamento determinando un conseguente depauperamento dello stesso territorio e delle sue possibilità di sviluppo turistico-culturale;

nel frattempo, è notizia relativamente recente, riemergono dagli scavi altri 2 giganti (un "arciere" e un "pugilatore") oltre ad uno "scheletro millenario" che fanno diventare ancor più il sito di Mont'e Prama "laboratorio a cielo aperto" per ricerche sperimentali (esami radiometrici, magnetici, pollinologici, microbiologici, eccetera) cui collaborano diverse università, tramutando gli scavi in sede naturale di un bene culturale in progressiva scoperta e in una naturale esposizione dei reperti archeologici di cui è costituito, aggiungendo un valore di originalità difficilmente riscontrabile in altre realtà culturali e storico-archeologiche esistenti;

nonostante ciò, le predette posizioni della Soprintendenza vengono successivamente ribadite, in una visione parziale e "colta" dei beni culturali, individuati come oggetti a sé stanti, privabili del valore del contesto territoriale-paesaggistico originario, che invece ne definisce l'identità più profonda, anche dal responsabile degli scavi per conto della Soprintendenza oltre a curatore della mostra (come si apprende nell'intervista apparsa sulla stampa locale l'8 luglio 2014);

a parere del predetto responsabile, la divisione dei giganti "non è uno smembramento, ma l'integrazione tra due musei, a Cagliari e a Cabras. A Cagliari dove Mont'e Prama risulta inserito nella Sardegna nuragica e archeologica più generale, mentre a Cabras si può vedere Mont'e Prama nel contesto del Sinis, dall'alba prenuragica all'alba dei Giudicati". Posizione sottolineata nuovamente dal soprintendente che sostiene che così facendo si offre "la possibilità di fare un confronto tra la statuaria di pietra e la bronzistica" (come emerge sulla stampa locale in un articolo dell'11 marzo 2015). Il nodo centrale appare quindi non più l'apertura allo studio e alla ricerca, al rapporto complesso tra le statue, il territorio e la cultura che le ha generate, ma solo l'esposizione, il museo chiuso in se stesso e che racconta se stesso. Dovrebbe rimandare invece direttamente ad una questione legata al territorio e allo sviluppo: una sua moderna concezione esclude l'attuale diffusa usanza di sradicamento dal luogo di origine di oggetti d'arte, di archeologia o di scienza meritevoli di tutela, conservazione, conoscenza e studio. Tutto ciò colpisce le identità, la storia dei popoli, sradica le loro antiche immagini, colpisce le loro radici e violenta il loro diritto ad esser custodi della propria storia, rendendola fruibile nel suo integrale valore e rispettando il principio del suo legittimo possesso in capo ai luoghi e alle genti che lo vivono nel tempo;

la posizione favorevole ad uno spostamento stabile almeno di parte dei ritrovamenti, sostenuta dalla Soprintendenza, allo stato apparirebbe condivisa anche sul piano politico dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale avrebbe, tramite il competente sottosegretario, proposto un ulteriore smembramento con l'esposizione di una delle statue ritrovate presso il Quirinale, ai fini di promozione turistica della Sardegna;

le posizioni enunciate sono di significato tipicamente commerciale e, peraltro, di dubbia efficacia anche rispetto agli obiettivi che le giustificerebbero, che, invece, di fatto, rappresentano un rischio di dissipazione delle risorse di un territorio considerato marginale, i cui beni storico-culturali verrebbero rinchiusi nelle stanze-forzieri per una cultura elitaria o forzatamente inserito per fini commerciali nei luoghi di massima rappresentanza istituzionale, svilendo anche queste rispetto alla loro funzione costituzionale;

il dibattito sull'uso dei reperti archeologici si è sviluppato in modo particolarmente colorito, con proposte tra le più fantasiose, dall'esposizione al "G8 degli scandali", nella fase di "allestimento" a La Maddalena, prima del suo spostamento a L'Aquila; al loro utilizzo nel mondo con "azioni di *marketing*" in sostituzione dei bronzi di Riace; al loro impiego in un eventuale presepe nuragico; alla loro esposizione alle olimpiadi di Londra e/o all'esposizione mondiale di Seul del 2012;

premesso inoltre che tutte le predette ipotesi trattano i beni culturali fuori dal loro contesto e fuori anche dal loro valore di attiva testimonianza della storia dei popoli che li hanno originati;

considerato che:

il territorio da cui provengono tali beni rimane il grande assente, anzi spesso oggetto di politiche di spogliazione delle proprie ricchezze culturali, e conseguentemente anche colpito nelle sue possibilità di sviluppo economico e sociale;

la visione di tipo conservativo-museale o peggio commerciale tramite l'asporto dei reperti dall'ambiente del ritrovamento mira a favorire interessi di strutture burocratiche ministeriali preposte invece alla cura e valorizzazione del bene, e a promuovere carriere di coloro che le dirigono, o anche ad incidere sui meccanismi della competizione di sistemi economici territoriali trasferendo le possibilità attrattive dei reperti storico-archeologici in altri territori costruendo artatamente vantaggi, in genere, per realtà già avvantaggiate;

appare, al contrario, importante che il museo sia strumento di diretto collegamento con il territorio e di sua promozione, che gestisca con modalità che escludano, in linea di principio, la pratica consuetudinaria di estirpazione dal luogo di origine degli oggetti di ritrovamento meritevoli di tutela, conoscenza e conservazione. Appare più sostenibile un'organizzazione per la gestione del bene culturale a rete, ramificata nel territorio, come un sistema complesso di servizi preposti prioritariamente alla conservazione, ma radicato alle origini, alle fonti dei beni culturali e al sistema dell'istruzione che consenta di partecipare a una creazione collettiva, come una cosa cominciata prima e che presumibilmente continuerà dopo, dando così la consapevolezza di una forza radicata nei luoghi che passa attraverso il tempo. Un museo che non può più esaurire il ciclo di conservazione-informazione entro le vecchie mura di pochi tipi edilizi ripetuti, ma si attesta in capisaldi del territorio, punti nevralgici già riconosciuti tali per antica storia e per attuale coincidenza con la contemporanea dimensione turistica, gastronomica, geografica, ambientale che fa spesso anche la fortuna dei belvedere;

è significativo che recentemente mentre il sindaco di Cabras, alla presenza del sottosegretario di Stato per i beni culturali e con il sostegno dei tecnici incaricati, illustrava, "ufficialmente" in pompa magna e "in anteprima", il progetto dell'ala museale che verrà affiancata alla struttura espositiva già esistente destinata ad accogliere i giganti di Mont'e Prama, nella loro più completa noncuranza e a pochi chilometri di distanza, i luoghi che quei giganti hanno dato alla luce versavano nel più completo stato di abbandono; solo la presenza delle 2 baracchette di cantiere segnalavano l'esistenza degli scavi sempre circondati dalla precaria recinzione di plastica arancione (sostituita recentemente da una rete metallica) e per il resto non dissimili da qualunque altro terreno dissodato e, per le abbondanti piogge, allagato. Nessuna segnalazione, nessuna tutela e attenzione nonostante quei luoghi siano destinati a nuovi interventi di scavo. Non a caso la notte del 22 dicembre 2014 i "tombaroli", indisturbati, approfittando del completo stato di abbandono del sito, hanno fatto visita agli scavi (privi anche di qualunque tipo di sorveglianza), per fortuna tornando a casa a mani vuote. Questi episodi portano a chiedersi dove siano finiti i "beni culturali comuni" (noti come BC2, con la sigla che esplicita il tema base), asse portante del tanto pubblicizzato progetto della Soprintendenza archeologica;

considerato, inoltre, che:

il concetto di "bene comune", al di là della questione strettamente proprietaria (pubblica o privata), non va per nulla confuso con quello di "bene pubblico" (che invece alla proprietà rimanda); il bene comune, infatti, è inalienabile, non può, per definizione, essere venduto o usucapito; gode di autonomia rispetto alla proprietà, è frutto di un processo storico di uso della natura da parte dell'uomo. È un bene patrimoniale collettivo che connota l'identità della comunità di appartenenza e non è concepibile una sua gestione a fini di interessi individuali, di corporazione o di casta; ne consegue che l'uso collettivo del bene comune è una preconditione fondamentale per la ricerca di nuova conoscenza a fronte di un prospettato e praticato dominio di mercato, anche se esercitato da soggetto pubblico istituzionale;

Mont'e Prama è già stato definito, giustamente, un "laboratorio a cielo aperto", cioè punto d'incontro e di confronto tra studiosi di diverse discipline;

tale tipologia di laboratorio sarebbe ripetibile in terra sarda, a partire dalle rilevanti tracce di civiltà nuragica e pre-nuragica, dalle migliaia di nuraghi già ritrovati e ancora da scoprire, quale unico diffuso bene culturale;

una simile modalità di studio sarebbe applicabile all'intero patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e ambientale della Sardegna, dai giganti di Mont'e Prama alle diffuse presenze monumentali fenice, dalla più ampia e consistente necropoli punico-romana del mondo di Tuvixeddu e Tuvumannu ai castelli medievali, all'urbanistica e architettura delle 7 città regie agli importanti beni identitari, paesaggistici e ambientali dell'intera isola;

gli arricchimenti culturali possibili in relazione alla coerente relazione tra i ritrovamenti archeologici e storici, il territorio e le sue bellezze naturali, le sue qualità geo-ambientali sono cultura come cammino e le scuole, le università, gli istituti di ricerca, gli stessi studiosi, ne costituiscono le strade che ne garantiscono la percorribilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con opportune iniziative, tramite un corretto confronto con le istituzioni locali, perché le Soprintendenze, competenti per materia ai fini di tutela e valorizzazione dei beni culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali, operino ai fini di salvaguardia e valorizzazione nell'ambito e nel rispetto dei singoli territori ai quali i beni si riferiscono e per una contemporanea azione di difesa e promozione degli stessi territori;

se intenda promuovere ai fini di un utile coordinamento un tavolo tra Ministero, Regione, enti locali e università sarde, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento di combinazione funzionale delle fonti di finanziamento;

se intenda, vista l'unicità, qualità, vastità e consistenza, del patrimonio culturale, storico-archeologico e paesaggistico-ambientale della Sardegna, programmare d'intesa con la Regione e le istituzioni locali progetti a titolarità mista, interistituzionale e pubblico-privata, assicurando, per parte propria, le necessarie risorse statali, da porre in profittevole combinazione con risorse di provenienza locale, regionale e comunitaria, regolando altresì l'eventuale intervento di finanziamento privato a tutela del "bene comune" e della fruibilità collettiva dello stesso.

(2-00262)

Interrogazioni

[MANDELLI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che, alla fine del 2014, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha deciso di trasferire all'interno dei propri stabilimenti la produzione di tutti i bollini da apporre sulle confezioni di medicinali prima della loro immissione in commercio, non rivolgendosi più a fornitori esterni ed acquistando le nuove macchine da stampa per le maggiori necessità produttive;

semberebbe che un considerevole ritardo sia già stato accumulato e che sarebbero circa 70 milioni le confezioni di farmaci in attesa di bolli natura;

le ultime bobine pervenute allo stabilimento di Foggia dell'Istituto poligrafico risultano difettose e sarà, dunque, impossibile utilizzarle per procedere alla stampa dei bollini da apporre sulle confezioni;

considerato che:

diverse aziende farmaceutiche hanno segnalato seri problemi sulla fornitura dei bollini e tale situazione potrebbe determinare, con ogni probabilità, episodi di carenza o di difficile reperibilità di medicinali di fondamentale importanza per la popolazione, tra cui anche farmaci salvavita;

l'Istituto poligrafico dello Stato si è impegnato pubblicamente a risolvere tali difficoltà nella prima metà di aprile, almeno per i medicinali di particolare urgenza;

si potrebbero verificare gravi rischi per la salute pubblica in ragione dell'impossibilità per i pazienti di accedere ai farmaci necessari alla cura delle proprie patologie,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per ripristinare una situazione di regolarità nella fornitura dei bollini per i medicinali ed evitare pericolosi stati di carenza di farmaci, anche salvavita, all'interno del territorio nazionale.

(3-01830)

[CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la ditta Ovvio già SpA ora Ovvio Srl, con amministratore unico Giovanni Delrio, ha sede ad Ariccia (Roma), via XXV Aprile n. 5;

la composizione societaria risulta formata dalla Semeraro Holding Srl per il 45 per cento e dalla S. Group Negozi Srl per il restante 55 per cento;

la ditta Ovvio svolge attività di impresa nel settore terziario e, nello specifico, commercio al dettaglio di mobili per la casa e per l'ufficio;

considerato che:

la ditta operava con centri di vendita a Vicenza, Pordenone, Roma est, Bergamo;

la chiusura del centro vendita di Pordenone ha determinato il licenziamento di 36 lavoratori, mentre nel punto vendita di Vicenza è stata attivata la procedura di mobilità per riduzione del personale per 23 dipendenti;

nel mese di giugno 2014 presso l'ente bilaterale della Provincia di Vicenza, dinnanzi alla commissione paritetica territoriale, istituita con delibera n. 8 del consiglio direttivo dell'ente bilaterale del 17 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per la composizione e le controversie di lavoro ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile e degli artt. 37 e 39 del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore terziario, il rappresentante della Ovvio, signor Massimiliano Gonzini, ha sottoscritto un accordo con il quale era stata concordata la dilazione dei pagamenti del TFR, stipendi arretrati, incentivo all'esodo e quanto altro dovuto ai lavoratori in 12 rate mensili in cambio della mobilità volontaria;

i pagamenti sono stati percepiti dai lavoratori solo per la prima rata;

in data 6 agosto 2014 la ditta ha informato le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 in merito all'affitto di azienda alla ditta O Store Srl con sede ad in Ariccia, via XXV Aprile n. 5;

il rappresentante legale di tale ditta è il signor Giovanni Semeraro, che è anche azionista della ditta Ovvio SpA e successivamente della Ovvio Srl conglobata nella *holding* Semeraro Holding Srl;

in data 5 febbraio 2015 con raccomandata n. 149976382162 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato informato delle difficoltà in cui i lavoratori si trovano;

ripetuti solleciti dei lavoratori a rispettare gli accordi sottoscritti e le relative scadenze nei pagamenti delle spettanze arretrate indirizzati al signor Semeraro sono rimasti senza alcuna risposta;

è stata presentata dagli avvocati dei dipendenti istanza di fallimento ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali tutele intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che situazioni analoghe a quelle vissute dai dipendenti di Ovvio si ripetano;

se non ritengano opportuno convocare un tavolo con i rappresentati delle aziende citate e una

rappresentanza dei lavoratori per trovare una mediazione che tuteli le parti coinvolte;
se e quali urgenti iniziative intendano attivare al fine di valutare tutte le soluzioni percorribili per contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni in cui l'azienda è presente.

(3-01831)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CANDIANI](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

"Key for up" è un'azienda che svolge attività di *call* e *contact center*, avente a Terni 120 dipendenti che operano nel settore del *telemarketing outbound*, ed "Overing srl" è un'azienda che svolge anch'essa attività di *call center* ed ha a Terni 20 dipendenti, i quali svolgono sempre attività di *telemarketing outbound*. I contratti stipulati fra Key for up ed Overing ed i rispettivi collaboratori sono quasi per la totalità qualificati come contratti di lavoro a progetto;

il contratto di lavoro a progetto è una tipologia di contratto che è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 30 del 2003 e disciplinata nel relativo decreto legislativo n. 276 del 2003. La fattispecie legale è prevista e disciplinata dall'art. 61 del decreto legislativo citato ai sensi del quale il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più specifici progetti determinati dal committente;

in via generale l'art. 61 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto quali: uno o più specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, collegamento ad un determinato risultato finale, divieto di mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, divieto di svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi;

il legislatore, con l'art. 24-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha stabilito che, nello specifico comparto dei *call center*, non occorre che siano rispettati i requisiti del contratto a progetto, primo fra tutti l'individuazione di uno specifico progetto, per tutte le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center "outbound"*. Ciò però a condizione che il corrispettivo venga definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a riguardo (circolare 2 aprile 2013, n. 14) sottolineando come il collaboratore *outbound* può essere assunto con un contratto co.co.pro. nel caso in cui possa da solo e a suo piacimento determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di lavoro da eseguire e la collocazione temporale della stessa; ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento anche temporale della prestazione: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a che ora iniziare e a che ora terminare la propria prestazione giornaliera; c) se e quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera; è compatibile con i co.co.pro. la previsione concordata di fasce orarie per lo svolgimento della prestazione, la presenza di assistenti di sala la cui attività consiste nel fornire al collaboratore assistenza tecnica e di un determinato sistema operativo per l'esecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso l'esercizio del potere disciplinare;

l'art. 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 al comma 2 statuisce che qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti;

la disciplina speciale prevista dal legislatore per il comparto dei *call center* in *outbound*, se concerne i requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non concerne, invece, le successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, dello stesso decreto, atteso che, da un lato, le attività di *call center outbound* trovano la propria disciplina nella prassi amministrativa ed ora anche nella contrattazione collettiva e, dall'altro, la collaborazione coordinata e continuativa è pur sempre ricondotta dalla normativa alla fattispecie della "collaborazione a progetto". Ne consegue che, a parte

l'esclusione dai requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non vi è ragione di non applicare, ai collaboratori a progetto impiegati nello svolgimento di attività di *call center outbound*, le altre norme che integrano la disciplina del rapporto di collaborazione a progetto, prevedendo in particolare dei livelli minimi di garanzie, quali ad esempio quelle concernenti gli "altri diritti del collaboratore a progetto" di cui all'art. 66, che sarebbe del tutto irragionevole non estendere ai collaboratori in questione;

in data 22 luglio 2013 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori telefonici dei *call center*, il cui art. 5 stabilisce che «il corrispettivo del collaboratore è composto dalla somma fra: 1. indennità economiche obbligatorie: a) "Indennità Mensile di Garanzia" parametrata al raggiungimento di un numero di contatti utili"; b) "Indennità variabile di progetto" maturata sui "contatti positivi" effettivamente realizzati nel periodo della campagna, ed il cui valore economico è parametrato alla tipologia di beni e servizi da vendere ed alle attività ad esse connesse ed accessorie; 2. Indennità economiche suppletive: bonus eventualmente concordati a livello individuale e/o collettivo»; l'art. 9, rubricato assicurazione obbligatoria, statuisce che: «il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale ed fiscale ed assicurare il collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro»;

i collaboratori a progetto sono tenuti ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS per i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività di collaborazione, alla quale il committente provvede a versare la contribuzione previdenziale. Per i collaboratori il contributo è per 2 terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L'articolo 39 del "Collegato lavoro", legge n. 183 del 2010, estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal committente sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto, iscritti alla gestione separata;

il decreto delegato approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 20 febbraio 2015, in attuazione del "Jobs act", ovvero la legge delega di riforma del mercato del lavoro, abolisce i contratti di collaborazione a progetto a partire dal 1° gennaio 2016 (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza) ma fa salve "le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni". Tra queste ci sono i *call center* appunto. La decisione di mantenere i co.co.pro. per alcune professionalità è il frutto di una scelta politica a giudizio dell'interrogante miope finalizzata a favorire le imprese a detrimento dei lavoratori che vedono procrastinare così la loro condizione di precari e le scarse tutele di cui godono;

considerato che:

il contratto a progetto che lega i collaboratori di Terni ai due *call center* citati prevede: una retribuzione oraria, un orario di lavoro imposto che si articola in 2 turni di cui uno che va dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e l'altro dalle ore 17.30 alle ore 21.00;

ai collaboratori viene rinnovato ormai da parecchi anni sempre lo stesso contratto a progetto, concernente la realizzazione dello stesso identico progetto;

i collaboratori sono sottoposti al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo degli assistenti di sala, cosiddetti *supervisor*;

devono documentare l'orario di lavoro espletato in entrata ed in uscita;

non svolgono il loro lavoro in modo autonomo essendo l'azienda stessa a fornire i nominativi da contattare;

in caso di malattia non godono della relativa indennità, ed in caso di gravidanza le lavoratrici non godono dell'indennità di maternità;

dalle indagini espletate dai lavoratori presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non risulta versato da parte del datore di lavoro alcun contributo alla gestione separata, come per legge dovuto;

da venerdì 27 febbraio 2015 i 140 lavoratori sono in sciopero ad oltranza, ed in particolare protestano

contro il ritardo nel pagamento degli stipendi ed il possibile licenziamento di una ventina di loro; laddove perdessero il posto di lavoro, non godrebbero né di liquidazione né di ammortizzatori sociali, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda accertare la reale natura giuridica dei contratti dei collaboratori dei *call center* Key for up e Overing Srl di Terni, ovverosia se lo stesso si qualifichi effettivamente come contratto a progetto oppure per le sue peculiarità debba essere sussunto nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato;
se intenda accertare il mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi alla gestione separata dell'INPS;
nel caso in cui i dovuti versamenti non siano stati effettuati, quali iniziative intenda adottare a tutela dei lavoratori e nei confronti del datore di lavoro;
in quale maniera intenda arginare il fenomeno del precariato nel settore dei *call center*.

(4-03769)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

I la Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01831, del senatore Cappelletti ed altri, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della ditta Ovvio Srl di Ariccia (Roma).

